

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 596 del 23/06/2023

**OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO S.TEL.LA. PER L'AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI PROGRAMMATO E IN EMERGENZA' OCCORRENTE AGLI I.F.O. PER IL PERIODO DI 36 MESI ED EVENTUALE RINNOVO FINO A 12 MENSILITÀ.
CIG: 98902772C6
AFFIDAMENTO ALLA S.E.A. SANITA' EMERGENZA AMBULANZE S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D. L. 76/2020 E SS.MM.II., DAL 1 LUGLIO 2023 FINO AL 30 SETTEMBRE 2023 DEL "SERVIZIO DI TRASPORTO SECONDARIO DEGEN-
TI".
CIG: Z3A3BA2725**

Esercizi/o e conto 2023 - 502011104 Centri/o di costo 3001000

- **Importo presente Atto: € 8.000,00**

- **Importo esercizio corrente: € 8.000,00**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2023/1762

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-585-2023

L'estensore
Alessia Peroni

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

Andrea Scotti

La presente determinazione si compone di n° 8 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

all 1
all 2
all 3
all 4
all 5
all 6
all 7
all 8
all 9
all 10
all 11
all 12
all 13
all 14

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29/10/2021 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Vista la deliberazione n.1123 del 2/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott.ssa Marina Cerimele;

- Viste le Deliberazioni n. 212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.
- Rilevato che nella succitata deliberazione il Direttore Generale ha delegato al Direttore della UOC ABS *“Adozione degli atti, dei provvedimenti e delle comunicazioni inerenti le procedure di gara per l’affidamento delle forniture di beni e servizi non di competenza di altre UOC/UOSD, ivi compreso il potere di stipulare i relativi contratti di appalto, gli atti aggiuntivi e gli atti di sottomissione, nonché di emettere i relativi ordinativi fino all’importo pari alla soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari; escutere garanzie provvisorie e definitive”*;
- Premesso che con Determinazione n. 63 del 25/01/2023 gli IFO affidavano il *servizio di trasporto secondario degenti ed equipe medica* alla Heart Life Croce Amica S.r.l. per il periodo Gennaio-Giugno 2023 in attesa della conclusione della procedura di gara autonoma o di disposizioni da parte della Centrale Acquisti della Regione Lazio;
- che questi Istituti hanno necessità di procedere all’affidamento del servizio di *“trasporto sanitario di pazienti programmato e in emergenza”* occorrente agli IFO per il periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile fino ad ulteriori 12 mesi, prevedendone modalità e caratteristiche di esecuzione in apposito capitolato tecnico;
- che non risultano attive iniziative regionali centralizzate o convenzioni CONSIP cui aderire per l’acquisizione del servizio di cui sopra;
- che l’appalto avrà durata di 36 mesi, più eventuali ulteriori 12, a decorrere dalla data di affidamento e che il valore totale stimato è pari ad euro 180.750,00 esente IVA;
- che la base d’asta è stata determinata mediante analisi di mercato dalla quale rileva l’attuale prezzo d’acquisto dei servizi di che trattasi e che, per la natura delle prestazioni da affidare, la gara non è suddivisibile in lotti;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1 del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni con L. 120/2020) e dal D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021), rivolta agli operatori economici iscritti alla/e categoria/e (CPV) indicate nel disciplinare di gara e sulla Piattaforma Regionale S.-TEL.LA;

che al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto il RUP ha stabilito che gli operatori economici debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale ex art. 80 d.lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità ex art. 83, comma 1, lettera a), D.Lgs. 50/2016;
- capacità economico e finanziaria ex art. 83, comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016;
- capacità tecniche e professionali ex art. 83, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016;

Considerato che il criterio di aggiudicazione individuato per la procedura di gara da espletare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

Visti gli atti elaborati dalla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, unitamente al Capitolato Tecnico redatto dall'ufficio richiedente il servizio, i quali stabiliscono le condizioni e le norme per l'espletamento della procedura di che trattasi e, allegati alla presente determina, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative (all. n. 1)
- Modello DGUE (all. n. 2)
- Modello dichiarazioni integrative al DGUE (all. n. 3)
- Quadro economico generale (all. 4)
- Scheda fornitore (all. n. 5)
- Informativa Privacy (all. n. 6)
- Patto di integrità (all. n. 7)

- Capitolato tecnico (all n. 8)
- Modello dettaglio offerta economica (all. n. 9)
- Modello pagamento imposta di bollo (all. 10)
- Disciplinare di gara (all. n. 11)
- DUVRI preliminare (all. n. 12)
- Codice di comportamento Delibera n. 1018 del 30/12/2022 (all. n. 13)
- Condizioni generali di contratto Servizi (all n. 14)

Rilevato che l'importo stimato che costituirà base d'asta è quantificato in euro 105.000,00 esente Iva e al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 0,00, come da quadro economico generale allegato agli atti di gara;

Considerato che la spesa complessiva presunta di euro 180.750,00 esente IVA, potrà gravare sul conto economico 502011104 del bilancio degli esercizi 2023, 2024 e 2025 e 2026;

che gli incentivi per le funzioni tecnico-amministrative ed esecutive, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016, sono quantificati nella misura massima del 1,750% pari ad Euro 1.575,00, come da Gruppo di Lavoro - Prot. n. 7412 del 01/06/2023- costituito ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Aziendale recepito con Deliberazione 413/2019 e saranno stanziati con successivo provvedimento di aggiudicazione;

Ritenuto indispensabile nelle more dell'espletamento della procedura di gara in argomento, garantire fino al 30 settembre 2023, o per minor periodo qualora nel frattempo abbia luogo l'aggiudicazione del nuovo appalto, il “*servizio trasporto secondario degenti*”;

di aver proposto con PEC del 13/06/2023 alla società Heart Life Croce Amica S.r.l., attuale affidatario del servizio, la disponibilità alla prosecuzione delle attività in favore di questi Istituti fino al 30/09/2023 o minor periodo subordinato all'espletamento della gara, agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali in essere;

Preso atto che con nota di pari data la Heart Life Croce Amica S.r.l. comunicava la mancata volontà di prosecuzione delle attività alle medesime condizioni economiche in essere e richiedeva un aumento pari al 10% su ciascun servizio erogato, confermando in caso di diniego la cessazione del servizio alla data del 30/06/2023;

Considerato che il servizio in argomento non può essere oggetto di interruzione o sospensione in quanto risulta fondamentale e necessario per il corretto svolgimento delle attività sanitarie degli IFO;

Ritenuto pertanto necessario constatare la presenza sul mercato di operatori economici in grado di prestare il servizio per il tempo necessario all'espletamento della gara senza ulteriori oneri per gli IFO, questi Istituti acquisivano in data 20/06/2023 il preventivo dell'operatore economico S.E.A. Sanità Emergenza Ambulanze S.r.l.;

che dall'analisi comparativa degli oneri riconducibili alla Heart Life Croce Amica S.r.l., valutati con l'aumento richiesto del 10%, e quelli preventivati dalla S.E.A. S.r.l. relativamente ai servizi svolti nelle mensilità di Marzo, Aprile e Maggio 2023, è risultato un vantaggio economico per questi Istituti con l'adozione del tariffario S.E.A. S.r.l.;

che la S.E.A. S.r.l. risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, svolte anche in favore degli IFO;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

Per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente confermati, di:

- Indire, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata a lotto unico rivolta agli operatori economici iscritti alla/e categoria/e (CPV) indicate nel disciplinare e sulla Piattaforma S.TEL.LA., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del “*servizio di trasporto sanitario di pazienti programmato e in emergenza*” per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile fino ad ulteriori 12 mesi, ed un importo a base d'asta di euro 105.000,00 Iva esente;

- approvare la documentazione di gara quale parte integrante del presente atto e costituita dai seguenti allegati:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative (all. n. 1)
- Modello DGUE (all. n. 2)
- Modello dichiarazioni integrative al DGUE (all. n. 3)
- Quadro economico generale (all. 4)
- Scheda fornitore (all. n. 5)
- Informativa Privacy (all. n. 6)
- Patto di integrità (all. n. 7)
- Capitolato tecnico (all. n. 8)
- Modello dettaglio offerta economica (all. n. 9)
- Modello pagamento imposta di bollo (all. 10)
- Disciplinare di gara (all. n. 11)
- DUVRI preliminare (all. n. 12)
- Codice di comportamento Delibera n. 1018 del 30/12/2022 (all. n. 13)
- Condizioni generali di contratto Servizi (all. n. 14)

- Affidare alla S.E.A. Sanità Emergenza Ambulanze S.r.l., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii., dal 1 luglio 2023 fino al 30 settembre 2023 o per minor periodo qualora nel frattempo abbia luogo l'aggiudicazione del nuovo appalto, il “*servizio trasporto secondario degenti*”, quantificando la spesa presunta in Euro 8.000,00 esente IVA, gravante sul conto economico 502011104 dell'anno 2023, come da seguente schema:

ANNO	CONTO	PERIODO	IMPORTO (Iva esente)
2023	502011104	Luglio-Settembre	8.000,00
TOTALI			8.000,00

- dare atto che il RUP è il Dott. Andrea Scotti, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- dare atto che per la prosecuzione del servizio il DEC è la Dott.ssa Nicoletta De Bello.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E **DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in
qualità di _____ e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP
_____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, di
seguito denominata “Impresa”,

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara a LOTTO UNICO per l’affidamento del **servizio di trasporto sanitario di pazienti programmato e in emergenza** per il periodo di 36 mesi ed eventuale rinnovo fino a 12 mensilità

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

- 1) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, in tutti i loro Allegati;
- 2) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell’offerta;
- 3) *[In caso di Cooperative e loro Consorzi]* che questa Impresa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative alla sezione _____, categoria _____, numero d’iscrizione _____ data d’iscrizione _____;

4) *[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE]* che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno le seguenti forniture e/o prestazioni:

Impresa _____ Forniture _____ % _____

Impresa _____ Forniture _____ % _____

Impresa _____ Forniture _____ % _____

Impresa _____ Forniture _____ % _____

5) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*

che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE sono già costituiti, come si evince dalla copia per immagine (Es: scansione)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo allegata;

ovvero

che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegata/a.

6) *[in caso di Rete d'Impresa]*

che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, di cui si allega copia per immagine;

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, dotata/priva di organo comune dotato/privo del potere di rappresentanza e dotato/privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005/*[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]* _____, di cui si allega copia per immagine (Es:

scansione)/informatica, e che è già stato conferito mandato, come si evince dall'allegato documento prodotto in copia per immagine (Es: scansione)/informatica,

ovvero

non è ancora stato conferito mandato, ma è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, lo stesso sarà conferito nelle forme richieste dal Disciplinare di gara e vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, come si evince dalle dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a;

- 7) che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all'effettuazione dei controlli che il Committente, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sulla conformità e qualità della fornitura;
- 8) che l'Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi e che al fine di consentire la verifica di quanto disposto dall'art. 26, comma 4 del d.lgs. 81/08 allega modello UniLav riportante il n. di PAT di ciascun lavoratore impegnato nella commessa;
- 9) che ai sensi del comma 8 bis dell'art. 26, comma 4 del d.lgs. 81/08 il personale che svolge la funzione di preposto è il seguente:
- 10) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto;
- 11) *[in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:*
 - di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010;

ovvero

 - di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010;

- 12) *[in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia]* che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma

3, D.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

13) che l'Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, tutte le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle forniture ed ha giudicato le attività realizzabili, ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

14) (eventuale) che questa Impresa non si trova in una situazione di controllo ex art. 2359 del codice civile nei confronti di altro soggetto partecipante alla procedura

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri soggetti nei cui confronti

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara, di altri soggetti nei cui confronti sussista una delle ipotesi di cui all'articolo 2359 del codice civile;

15) che, ai fini dell'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle operazioni di pagamento con la Pubblica Amministrazione è il seguente:

n. conto corrente: _____

Istituto di credito _____

Agenzia/filiale _____

IBAN _____

e che i soggetti delegati ad operare sul menzionato conto corrente sono:

Sig/Sig.ra _____ nato/a _____ il _____

residente in _____ Via _____

codice fiscale _____

16) che le seguenti parti della documentazione / offerta tecnica sono coperte da segreto tecnico o commerciale

.....

per le seguenti comprovate motivazioni

.....
.....
.....

- 17) di impegnarsi al rispetto della clausola sociale, se indicata nel bando di gara;
- 18) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione n. 1018 del 30/12/2022 e reperibile sul sito della stazione appaltante nonché allegato agli atti di gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 19) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
- oppure
- di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- oppure
- di non essere soggetta all'obbligo di iscrizione alla c.d. White List ai sensi dell'art. 52 e successivi della Legge n. 90 del 06/11/2012 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, in quanto la prestazione non è ricompresa nell'elenco di quelle a rischio di infiltrazione.

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

Allegati:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

ALLEGATO 2

DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ¹ nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: GU EU S numero [X] Data [X] Numero dell'avviso nella GU S: [X]/S[X] – [X]
--

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Identità del committente	Risposta:
Nome:	IFO – Direzione Generale degli IFO
Codice Fiscale	02153140583
Di che appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto	procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario di pazienti programmato e in emergenza
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente)	[X]
CIG	Lotto/i n. UNICO, CIG n. 98902772C6

¹ Per le **amministrazioni aggiudicatrici**: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi	Risposta:
Nome:	[X]
Partita Iva (se applicabile):	[X]
Se non è applicabile un numero di partita Iva indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[X]
Indirizzo Postale (Via, n. civico, codice postale, città, Paese):	[X]
Telefono:	[X]
PEC:	[X]
e-mail:	[X]
Indirizzo Internet o sito Web, ove esistente:	[X]
Persone di Contatto:	[X]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media? ²	[] si [] no
Se pertinente: L'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice?	[] si [] no [] non applicabile
In caso affermativo: Rispondere compilando le parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.	
a) indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione:	a) [X]
b) se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione [X]
c) indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, ove	c) [X]

² Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

esistente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ³ :	
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d), inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D a secondo del caso	d) <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.	
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri? ⁴	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto	
In caso affermativo a) specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, consorzio, GEIE o Rete d'Impresa di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), ed all'articolo 46, comma 1, lettere a), b) c) d) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc...):	a) <input checked="" type="checkbox"/>
b) indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:	b) <input checked="" type="checkbox"/>
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	c) <input checked="" type="checkbox"/>
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice o di una Rete d'Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e di un organo comune che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, per le quali il consorzio/Rete d'Impresa concorrono:	d) <input checked="" type="checkbox"/>
Lotti	Risposta:
Indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	<input checked="" type="checkbox"/>

³ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

⁴ Specificamente, nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Indicare nome ed indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto.

1) Eventuali rappresentanti⁵:	Risposta:
Nome completo:	[X]
data e luogo di nascita:	[X]
Posizione /Titolo ad agire	[X]
Indirizzo postale:	[X]
Telefono:	[X]
E-mail:	[X]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta etc...):	[X]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice – Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] si [] no
In caso affermativo, indicare: la denominazione degli operatori economici di cui ci si intende avvalere:	[X]
i requisiti oggetto di avvalimento:	[X]
In caso affermativo presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III e dalla parte VI. Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le informazioni della parti IV e V. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.	

⁵ Ripetere tante volte quanto necessario.

**D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA'
L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO**
(Articolo 105 del Codice – Subappalto)

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[] si [] no
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare:	[X]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori appartenenti alla terna proposta:	[X], [X], [X]
In aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori (o categoria di subappaltatori) interessati dovrà compilare un DGUE distinto, fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV, ove pertinente, e dalla parte VI.	

Parte III: Motivi di esclusione
(Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 1. Partecipazione a un'organizzazione criminale; 2. Corruzione; 3. Frode; 4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; 6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; 7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Articolo 80, comma 1, lettera g) del Codice).
--

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'art. 57, paragrafo 1, della direttiva (Articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, ivi compresi i soggetti cessati dall'incarico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, come meglio specificato nel disciplinare di gara sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei	[] si [] no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X] ⁶

⁶ Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'articolo 80, comma 10, del Codice?</p>	
<p>In caso affermativo, indicare⁷:</p> <p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli sopra riportati nei punti da 1 a 6, e i motivi della condanna:</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate:</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>a) data [X], durata [X], punto, motivi [X]</p> <p>b) [X]</p> <p>c) durata del periodo di esclusione [X]</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]⁸</p>
<p>In caso di sentenza di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione⁹(autodisciplina o "Self-Cleaning", articolo 80, comma 7)?</p>	<p>[] si [] no</p>
<p>In caso affermativo, descrivere le misure adottate¹⁰:</p> <p>in particolare, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?</p> <p>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?</p>	<p>[X]</p> <p>[] si [] no</p> <p>[] si [] no</p>

⁷ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁸ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁹ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

¹⁰ In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico...), la spiegazione deve indicare l'adeguatezza delle misure adottate.

<p>3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:</p> <p>- hanno risarcito interamente il danno?</p> <p>- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?</p> <p>4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p> <p>5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>In caso affermativo indicare la documentazione pertinente [X] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]</p> <p>[X]</p>
--	--

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice)	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
<p>In caso negativo, indicare:</p> <p>a) Paese o Stato membro interessato:</p> <p>b) Di quale importo si tratta?</p> <p>c) come è stata stabilita tale inottemperanza: 1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:</p> <p>- Tale decisione è definitiva o vincolante?</p> <p>- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione</p>	<p><u>Imposte</u></p> <p>a) [X]</p> <p>b) [X]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>- <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>- [X]</p> <p>- [X]</p>	<p><u>Contributi Previdenziali</u></p> <p>a) [X]</p> <p>b) [X]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>- <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>- [X]</p> <p>- [X]</p>

<p>- nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:</p> <p>2) In altro modo? Specificare:</p> <p>d) l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (Articolo 80, comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p>	<p>c2) [X]</p> <p>d) [] si [] no</p> <p>in caso affermativo fornire informazioni dettagliate [X]</p>	<p>c2) [X]</p> <p>d) [] si [] no</p> <p>in caso affermativo, fornire informazioni dettagliate [X]</p>
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione)¹¹: [X]</p>	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI¹²

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
<p>L'operatore economico ha violato per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 80, comma 5, lettera a), del Codice?</p>	<p>[] si [] no</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", articolo 80, comma 7, del Codice):</p>	<p>[] si [] no</p>
<p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico,</p> <p>- ha risarcito interamente il danno?</p>	<p>[] si [] no</p>

¹¹ Ripetere tante volte quanto necessario.

¹² Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

<p>- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>In caso affermativo indicare la documentazione pertinente [X] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni è sottoposto ad un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera b) del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lettera a), del Codice)?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</p> <p>- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lettera a), del Codice?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti: [X]</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria: [X]</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria [X]</p>

<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali¹³ di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p> <p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> [X]</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>In caso affermativo indicare la documentazione pertinente [X] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]</p>
<p>L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> [X]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi¹⁴ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (Articolo 80, comma 5, lettera d), del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> [X]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'appalto (Articolo 80, comma 5, lettera e), del Codice)?</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p>

¹³ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

¹⁴ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire possibili distorsioni della concorrenza:	[X]
L'operatore economico può confermare di:	
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,	[] si [] no
b) non aver occultato informazioni	[] si [] no

**D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE**

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (Articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f), g), h), i), l), m) del Codice e articolo 53. comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001)	Risposta:
Sussistono a carico dei soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	[] si [] no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ¹⁵ : [X]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?	
1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008 (Articolo 80, comma 5, lettera f), del Codice)?	[] si [] no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
2) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (Articolo 80, comma 5, lettera g), del Codice)?;	[] si [] no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]

¹⁵ Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>3) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della l. 55/1990 (Articolo 80, comma 5, lettera h), del Codice)?</p> <p>In caso affermativo :</p> <p>- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:</p> <p>- la violazione è stata rimossa?</p> <p>4) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla l. 68/1999 (Articolo 80, comma 5, lettera i), del Codice)?</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> [X]</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non è tenuto all'osservanza della l. 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto all'osservanza della l. 68/1999, indicare le motivazioni (numero dipendenti e/o altro): [X]</p>
<p>5) è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del d.l. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla l. 203/1991?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</p> <p>- non ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria perché ricorrono i casi previsti all'articolo 4, comma 1, l. 689/1981 (articolo 80, comma 5, lettera l), del Codice)?</p> <p>6) si trova, , rispetto ad altra Impresa che partecipi alla presente procedura di gara, , singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti d'Impresa o GEIE, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice)?</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no, a) non si trova o non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto ed ha formulato l'offerta autonomamente;</p> <p>In tal caso:</p>

	<p><input type="checkbox"/> dichiara che, per quanto a propria conoscenza, non sussistono in relazione a questa Impresa, connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice, presenza della stessa persona fisica in più consigli d'amministrazione, ecc.) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla politica commerciale, ecc.) rispetto ad altre imprese in gara;</p> <p>ovvero, qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto,</p> <p><input type="checkbox"/> riporta i seguenti elementi volti a ritenere che nel caso di specie debba essere esclusa l'ipotesi di imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> no, b) è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. e, pur sussistendo tale situazione, di avere formulato l'offerta autonomamente;</p> <p>In tal caso: chiarisce di seguito gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso di specie debba essere esclusa l'ipotesi di imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale: <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>7) si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ?</p> <p>8) è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, d.lgs. 81/2008?</p>	<p><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione, l'operatore economico dichiara:

A: IDONEITÀ

(Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta:
1) l'iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello stato membro di stabilimento¹⁶:	[X]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
2) Per appalti di servizi , che è richiesta una particolare autorizzazione di appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?	[] Sì [] No In caso affermativo , specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [X], [] sì [] no
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

(Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economiche e finanziarie	Risposta:
1) Il fatturato minimo complessivo nel settore di attività oggetto dell'appalto (servizio di trasporto sanitario di pazienti programmato e in emergenza), relativo agli ultimi tre esercizi finanziari (2020/2021/2022), pari al doppio dell'importo a base d'asta.	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]

¹⁶ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

C: CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI
(Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:
<p>10) L'operatore economico ha effettuato almeno 2 servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (servizio di trasporto sanitario di pazienti programmato e in emergenza) nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2020/2021/2022), e di importi ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto di affidamento.</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso di risposta affermativa specificare per ciascuna fornitura effettuata i seguenti dati:</p> <p>servizio n. 1:</p> <p>anno di esecuzione della fornitura [.....]</p> <p>oggetto della fornitura [.....]</p> <p>Committente [.....]</p> <p>Importo fatturato nell'anno di esecuzione [.....]</p> <p>servizio n. 2:</p> <p>anno di esecuzione della fornitura [.....]</p> <p>oggetto della fornitura [.....]</p> <p>Committente [.....]</p> <p>Importo fatturato nell'anno di esecuzione [.....]</p>
<p>11) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;</p> <p>se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>12) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[.....]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[.....][.....][.....]

Parte VI: dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole /sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000.

Fermo restando le disposizioni 40, 43 e 46 del d.P.R. 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso

Data, luogo e firma/firme:

[X], [X]/ [X]/ [X]

Il Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL DGUE

La dichiarazione integrativa dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE, comprese le imprese ausiliarie in caso di avvalimento

**AGLI I.F.O.
VIA ELIO CHIANESI, 53
00144 - ROMA**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

C.F. _____ residente a _____ (____),

via _____ n. _____,

(se del caso) legale rappresentante

(se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata

dell'operatore economico _____

con sede legale in _____

C.F. _____ P.I. _____

in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura per l'affidamento del **"servizio di trasporto sanitario di pazienti programmato e in emergenza"** per il periodo di **36 mesi ed eventuale rinnovo fino a 12 mensilità**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate

DICHIARA¹

ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera-b-bis del "Codice") di non essersi reso colpevole di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera f-bis del "Codice") di non avere reso nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera f-ter del "Codice") di non avere iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del d.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge n. 12 del 2019 e n. 55 del 2019):

¹ **Barrare con una X ogni singola dichiarazione.**

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o cercato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

1. che i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80, co.3 del d.lgs. 50/2016 sono:

<i>Nome e cognome</i>	<i>Luogo di nascita</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Carica ricoperta tra quelle di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016</i>	<i>Comune di residenza</i>

Ovvero

che la banca dati ufficiale o pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta è:

- _____
2. di essere informato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
 3. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 e ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez.C lett.d) del DGUE) che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono _____ ed il Tribunale che lo ha rilasciato è _____.

Luogo e data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE DELL'IMPRESA

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI PROGRAMMATO E IN EMERGENZA OCCORRENTE AGLI IFO PER UN PERIODO DI 36 MESI ED EVENTUALE RINNOVO FINO A 12 MENSILITA’.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 105,000,00

QUADRO ECONOMICO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 23 C. 15 E 16 DEL D. LGS. 50/2016

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
A1 IMPORTO DELLE PRESTAZIONI SOGGETTO A RIBASSO	€ 105.000,00	
A2 OPZIONE EX ART. 106 C. 1 LETT a) Rinnovo	€ 35.000,00	
A3 OPZIONE EX ART. 106 C. 1 LETT a) D. LGS. 50/2016 Revisione prezzi	€ 5.250,00	
A4 OPZIONE EX ART. 106 C. 1 LETT b) D. LGS. 50/2016		
A5 OPZIONE EX ART. 106 C. 1 LETT c) D. LGS. 50/2016		
A6 OPZIONE EX ART. 106 C. 11 Proroga Tecnica	€ 17.500,00	
A7 OPZIONE EX ART. 106 C. 12 D. LGS. 50/2016 Aumento prestazioni	€ 18.000,00	
A8 OPZIONE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI EX ART. 63 C. 5 D. LGS 50/2016	€ -	
A9 OPZIONE RIPETIZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI EX ART. 63 C. 5 D. LGS 50/2016	€ -	
A10 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (IMPORTO DEL SERVIZIO)	€ -	
A11 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (RINNOVO-PROROGA)	€ -	
TOTALE A IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 180.750,00	€ 180.750,00
B1 SPESE DI PUBBLICITA'	€ -	
B2 CONTRIBUTO ANAC	€ 35,00	
B3 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113D. LGS. 50/2016 (calcolato su A1)	€ 1.837,50	
B4 COSTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	€ -	
B5 VERIFICA DI CONFORMITA'	€ -	
B6 SERVIZI STRUMENTALI	€ -	
B7 IVA SU A1 (4% E 22%)	€ -	
B8 IVA DA A2 a A9 (22%)	€ -	
B9 IVA A10 a A11 (22%)	€ -	
B10 IVA B1 + DA B4 a B6 (22%)	€ -	
TOTALE B IMPORTO DELL'INTERVENTO	€ 1.872,50	€ 1.872,50
TOTALE IMPORTO DA STANZIARE A+B		€ 182.622,50

Inserire carta intestata

ALLEGATO 5: Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 s.m.i.

Ragione sociale/ Denominazione sociale	
Forma Giuridica	
Sede Legale	Indirizzo n. CAP Comune ()
Sede Operativa	Indirizzo n. CAP Comune ()
Part. IVA	
Codice Fiscale	
Contatti telefonici	Tel Fax Cell
e-mail	
PEC società	
INPS	Sede Matricola
INAIL	Sede PAT Matricola
N. REA	
C.C.I.A.A.	n.
Iscrizione Registro delle Imprese	n. data
Codice ATECO	
Data inizio attività	
Licenza n.	
Capitale sociale	
Legale Rappresentante	Cognome Nome
	Codice Fiscale
	Residenza Indirizzo n. CAP Comune ()

Inserire carta intestata

Rappresentante della Commessa	Cognome	Nome		
	Codice Fiscale			
	Residenza	Indirizzo		n. ()
Conto Corrente dedicato al servizio/fornitura/lavoro	CAP Comune			
Istituto Ag.				
Codice IBAN				
Persona 1 delegata ad operare sul conto:	Cognome	Nome		
	Cod. Fiscale		Indirizzo	n. ()
	CAP	Comune		
Persona 2 delegata ad operare sul conto:	Cognome	Nome		
	Cod. Fiscale		Indirizzo	n. ()
	CAP	Comune		
Persona 3 delegata ad operare sul conto:	Cognome	Nome		
	Cod. Fiscale		Indirizzo	n. ()
	CAP	Comune		

Con la sottoscrizione della presente scheda l'appaltatore/fornitore comunica che, fatte salve eventuali modifiche successive, per tutti i rapporti giuridici (presenti e futuri) che verranno instaurati con IFO, si avvarrà del conto corrente sopra indicato. Qualsiasi variazione dei dati ivi inseriti dovrà essere segnalata tempestivamente utilizzando esclusivamente la presente scheda.

Data

Firma

INFORMAZIONI PRIVACY
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Gli **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI** con sede legale in via Elio Chianesi n. 53– 00144 Roma (RM), C.F. 80211730587 - Partita I.V.A. 01033011006 (di seguito “IFO”) in qualità Titolare del Trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) e del Codice Privacy e ss.mm.ii. che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Finalità e Base Giuridica del Trattamento

I dati personali raccolti dal Titolare sono trattati esclusivamente per **finalità** legate all’esecuzione del *“Servizio di archiviazione, custodia e gestione dell’archivio documentale degli IFO”* nell’ambito della procedura di gara.

La **Base Giuridica** del trattamento dei dati personali di cui al punto n. 2 delle seguenti informazioni privacy si rinviene nell’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR in quanto *“il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”* e lett. c) GDPR in quanto *“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”*.

2. Categorie di Dati personali

Per le finalità di cui al punto n. 1 potranno essere raccolte e, successivamente trattate, le seguenti categorie di dati:

- dati anagrafici;
- dati di contatto;
- dati giudiziari del legale rappresentante;
- dati economici (DURC);

3. Modalità di Trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR e più precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, consultazione, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I dati sono trattati dal Titolare solo con modalità, strumenti e procedure informatiche, strettamente necessarie per realizzare le finalità descritte al punto n. 1.

Il Titolare predispone inoltre misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (*Data Breach*).

4. Periodo di Conservazione

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento indicate al punto n. 1 delle presenti informazioni privacy, salvo il tempo più lungo necessario per adempiere agli obblighi di legge e/o a quanto richiesto dalle Autorità competenti.

5. Accesso ai dati personali

I dati personali potranno essere accessibili per le finalità di cui al punto n. 1 dai dipendenti del Titolare del trattamento coinvolti ed espressamente autorizzati nell'ambito della procedura di gara, nonché ad altri Enti, Organismi, Autorità verso i quali il Titolare del trattamento ha un obbligo di comunicazione previsto dalla legge.

6. Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti di cui all'art. 15 GDPR e ss., più precisamente diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, diritto di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy e ss.mm.ii.).

7. Modalità di esercizio dei diritti

Il soggetto interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto n. 6 delle presenti informazioni privacy, inviando apposita comunicazione all'indirizzo PEC del Titolare:

- **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI** con sede legale in viale Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma (RM) protocollo@cert.ifo.it

8. Identità e dati di contatto del:

- **Titolare del trattamento – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**

In persona del Direttore Generale Marina Cerimele E-mail: dirgen@ifo.it PEC: dirgen@cert.ifo.it Tel.: 06 52661

- **DPO (RPD) – SCUDO PRIVACY S.r.l.**

Nella persona del Dott. Carlo Villanacci E-mail: dpo@scudoprivacysrl.com

ALLEGATO 7: PATTO DI INTEGRITÀ

Relativo a: **Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali AIC, dei gas medicinali F.U., di altri gas ad uso umano, dei gas tecnici e di laboratorio, compresa la realizzazione e la manutenzione degli impianti di stoccaggio e produzione on site occorrente agli IFO per il periodo di anni 5**

Anno ...

TRA

IFO IRCCS Istituto Regina Elena – Istituto San Gallicano, con sede in Via Elio Chianesi n. 53 –
00144 Roma, CF 02153140583 P.IVA 01033011006

E

.....
VISTO

- l'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019-2021 approvato con Delibera 1064/2019;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti IFO, adottato con Delibera 597 del 25/05/2021.;



L'AMMINISTRAZIONE e L'IMPRESA CONVENGONO
QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).

Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).

2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.

4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.



Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del d.lgs.n.50/2016.

Articolo 2

(Obblighi dell'Impresa)

1. L'Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.

3. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.

4. L'Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.



5. Il legale rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

6. Il legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.

7. Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;

- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8.4.2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;

- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8.4.2013, n. 39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.

- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3

(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione



dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

3.L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti degli IFO.

4.L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

5.L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4

(Sanzioni)

1.L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

2.In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione dell'Interno per i successivi tre anni.

Articolo 5

(Controversie)



La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6

(Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Data,

L'AMMINISTRAZIONE

L'IMPRESA

CAPITOLATO TECNICO SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI PROGRAMMATO E IN EMERGENZA

Sommario

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO	1
Art. 2 DURATA CONTRATTO.....	1
Art. 3 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	1
Art. 4 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	1
Art. 5 REQUISITI MINIMI DEL SERVIZIO	3
5.1 REQUISITI MINIMI DEL MEZZO DI TRASPORTO.....	3
5.2 REQUISITI MINIMI DELLE DOTAZIONI DI BORDO.....	6
5.2.1 PRESIDI E FARMACI.....	7
5.3 PERSONALE.....	7
Art. 6 SPECIFICHE RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DI TRASPORTO.....	9
Art. 7 DOVERE DI RISERVATEZZA.....	10
Art. 8 DIRITTO DI SCIOPERO.....	10
Allegato 1	11

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto in questione è l'affidamento prestazionale del trasporto sanitario, in emergenza e programmato, di pazienti.

La gara, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), sarà espletata nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il servizio è definito in LOTTO UNICO INDIVISIBILE, con partenza dalla sede IFO (Via Elio Chianesi, 53 e Via Fermo Ognibene, 23).

La sua aggiudicazione avverrà con il criterio OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ovvero MIGLIOR RAPPORTO QUALITA' PREZZO (art. 95 c. 3 del D. Lgs. 50/2016).

I criteri di valutazione con relativi punteggi sono riportati nell'Allegato 1 al presente Capitolato.

Art. 2 - DURATA CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 36 mesi dalla data del suo perfezionamento e potrà essere eventualmente rinnovato, fino ad ulteriori 12 mesi, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Alla scadenza, è comunque fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, di accettare una eventuale proroga tecnica di sei mesi agli stessi prezzi, norme e condizioni dell'aggiudicazione, a semplice richiesta degli IFO.



Art. 3 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara da assoggettare a ribasso è di € 105.000,00 per 36 mesi, esente Iva.

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di opzioni, rinnovi etc., è pari ad € 180.750,00 esente o al netto Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Art. 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni su sette - h24, per 365 gg/anno ed avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:

- trasporto infermi a mezzo ambulanza di tipo "A", con o senza medico a bordo (medico non specialista o medico Anestesista-Rianimatore, in base alle indicazioni dell'Ente appaltante),
- trasporto infermi a mezzo ambulanza di tipo "B".

Entrambe le modalità devono prevedere l'eventuale trasporto in biocontenimento.

I trasporti possono essere distinti in base al tipo di tempistica necessaria al trasporto in sicurezza dei pazienti come di seguito:

- Trasporto in emergenza solo con ambulanza di tipo A e medico a bordo

L'obiettivo è consentire agli IFO di trasportare in sicurezza:

- pazienti definiti acuti

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'attivazione di ambulanza di tipo A con medico a bordo (sia esso specialista in anestesia e rianimazione o meno a seconda del tipo di richiesta inoltrata dal medico IFO) dei servizi entro 20 minuti dalla richiesta del Dirigente Medico IFO.

Il tempo di arrivo stimato dopo l'attivazione non deve essere superiore ai 45 min.

- Trasporto ordinario programmabile

L'obiettivo è consentire agli IFO di trasportare in sicurezza:

- trasporto sanitario per diagnostica
- trasporto sanitario per prestazioni non presenti nella struttura e/o ricovero in area a maggiore complessità assistenziale
- trasporto per ricovero in area a minore complessità assistenziale
- trasporto sanitario per riabilitazione
- trasporto sanitario per dialisi
- trasporto presso domicilio di pazienti destinati a cure palliative



La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'attivazione di ambulanza di tipo A o B con/senza medico a bordo (medico non specialista o medico Anestesista-Rianimatore, in base alle indicazioni dell'Ente appaltante) dei servizi entro 30 minuti dalla richiesta del Dirigente Medico IFO. L'orario di arrivo dell'ambulanza deve rispettare l'orario indicato nella richiesta con un margine di 15 min.

Tutti i suddetti trasporti possono essere di sola andata, solo ritorno, ovvero andata/ritorno, con e senza il vincolo dell'attesa, entro e fuori il GRA, su tutto il territorio nazionale. È onere dell'Appaltatore garantire in ogni momento la disponibilità di vetture che possano accedere senza limitazioni alle aree urbane (comprese le ZTL) al fine di raggiungere le strutture di destinazione.

Il servizio richiesto, oltre a quanto meglio descritto nei successivi paragrafi, deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) offrire un servizio adeguato alle esigenze clinico assistenziali del paziente;
- b) essere flessibile ma al contempo puntuale in relazione agli standard prefissati;
- c) essere dotato di una piattaforma informatizzata in grado di garantire la prenotazione in tempo reale, la rilevazione dei tempi di espletamento del servizio e la tracciabilità dei dati in modo sicuro ed accessibile da parte della Struttura IFO.
- d) utilizzare personale adeguatamente formato e nel rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina nazionale e regionale.

Art. 5 - REQUISITI MINIMI DEL SERVIZIO

Le ditte concorrenti dovranno presentare una dettagliata relazione tecnica che descriva le modalità di organizzazione ed espletamento del servizio.

Alla relazione tecnica dovranno essere allegati delle schede illustrative delle specifiche tecniche di ogni ambulanza, quali targa, modello, dotazione, data immatricolazione, chilometraggio effettuato, tipologia, etc.

Nella relazione va espressamente dichiarato l'elenco delle ambulanze che verranno messe a disposizione con le relative attrezzature e le necessarie autorizzazioni ed omologazioni di legge per l'espletamento del servizio.

Il servizio di trasporto dovrà essere assicurato con mezzi e operatori della Ditta aggiudicataria, la quale pertanto si assume qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'espletamento del servizio, inclusa previdenza sociale ed oneri legati alla sicurezza dei lavoratori come meglio specificato D.lgs. 81/08.

In caso di necessità, e solo previa autorizzazione della DM IFO, potrà salire ed operare sui mezzi della Ditta in appalto anche personale degli IFO.



5.1 - REQUISITI MINIMI DEL MEZZO DI TRASPORTO

Le caratteristiche tecniche delle ambulanze devono essere conformi alle indicazioni minime previste dalla normativa vigente indicate nei D.M. 553/1987 e D.M. 487/1997, devono rispondere alla normativa Europea UNI EN 1789:2020, e devono essere munite di autorizzazione rilasciata dalla ASL territorialmente competente. È vietato l'uso di mezzi non autorizzati.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare, entro 30gg, all'Istituto appaltante ogni variazione intervenuta relativamente agli autoveicoli utilizzati e autorizzati (cessato utilizzo di autoveicoli già oggetto di autorizzazione per dismissione, vendita, cessione o altro o introduzione di nuovi). I trasporti devono essere effettuati seguendo il percorso più idoneo, salvo nei casi in cui la situazione oggettiva del traffico o della viabilità consigli, in rapporto alle condizioni fisiche e di sicurezza del trasportato, la scelta di un percorso alternativo che risponda comunque ai criteri di credibilità operativa.

Nel presente paragrafo vengono descritte le caratteristiche tecniche minime cui devono necessariamente rispondere, a pena di esclusione le ambulanze offerte ed oggetto della fornitura.

La tipologia di ambulanze oggetto della gara viene così distinta:

- AMBULANZA DI TIPO A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso", attrezzata per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di Pronto Soccorso, dotata di specifiche attrezzature di assistenza;
- AMBULANZA DI TIPO B: con carrozzeria definita "ambulanza di trasporto", attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con dotazione di semplici attrezzature di assistenza.

Le autoambulanze dovranno essere prioritariamente di proprietà, a noleggio, leasing o altro contratto che ne assicuri l'effettiva e continua disponibilità dell'appaltatore al momento dell'inizio del servizio, fornite di tutte le licenze, autorizzazioni ed omologazioni disposte dalla vigente normativa di riferimento, della quali la ditta dovrà rendere esplicita menzione, provvedendo altresì a produrre le relative certificazioni a semplice richiesta della Stazione appaltante. Dovranno essere dotate ed attrezzate come da normativa vigente. Dovranno essere in perfette condizioni, con particolare riferimento all'impianto elettrico, alle parti meccaniche ed alla carrozzeria. Gli pneumatici non dovranno superare mai i 3/4 del consumo del battistrada e nel periodo invernale dovranno essere del tipo "gomma termica".

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre verificare per tutte le tipologie di mezzi previsti dal presente Capitolato, con una periodicità trimestrale, la perfetta efficienza del mezzo (motore, gomme,



freni etc.) rilasciando la relativa attestazione a garanzia della sicurezza del mezzo per i pazienti e gli operatori trasportati.

La Ditta dovrà garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spese:

1. la manutenzione e revisione dei mezzi e delle attrezzature presenti a bordo
2. la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente.

La Ditta dovrà inoltre presentare l'elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione, prima dell'inizio dell'appalto e in qualsiasi momento su richiesta dell'IRCCS IFO. Le ambulanze, le apparecchiature e i presidi in uso dovranno essere costantemente in perfetta efficienza, dotati di verifica di sicurezza elettrica per elettromedicali in corso di validità, puliti ed in ordine. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la copertura assicurativa anche di eventuali accompagnatori e per eventuali operatori dipendenti dell'IRCCS IFO che dovessero salire sui mezzi in caso di necessità, assumersi ogni onere assicurativo, fiscale e legale connesso all'uso dei mezzi stessi.

È compito e responsabilità della Ditta:

- a. assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ambulanze e delle attrezzature di bordo, provvedendo alla tempestiva riparazione e/o sostituzione delle stesse, in caso di guasto/avaria, con modello analogo;
- b. garantire l'approvvigionamento, il controllo dell'efficienza, la buona conservazione e manutenzione dello strumentario e del materiale in dotazione;
- c. garantire la pulizia e la sanificazione ordinaria e periodica degli automezzi e delle dotazioni strumentali e dei materiali. Le operazioni di pulizia interna dovranno essere integrate con quelle di disinfezione a cadenza mensile. Qualora sia stato eseguito un trasporto di paziente affetto da una malattia infettiva e/o contagiosa, ovvero quando nell'automezzo sia avvenuto spandimento di sangue o di altro liquido organico, le operazioni di pulizia e successiva disinfezione devono essere eseguite immediatamente dopo il trasporto. Le operazioni periodiche e straordinarie di pulizia, disinfezione e disinfestazione previste dovranno essere annotate in apposito registro (o altro documento in uso es. check-list) e controfirmata dall'operatore responsabile di tale attività. Nel registro dovranno essere indicate data, modalità (periodica, straordinaria ecc.) e sostanze



impiegate. Tutte le attività messe in essere, dovranno essere certificate, secondo raccomandazioni scientifiche validate ed in ottemperanza alla normativa vigente.

d. garantire che gli interventi di pulizia e sanificazione non provochino alcuna interruzione nella continuità di servizio;

e. garantire, in autonomia e responsabilità, a proprie spese, la gestione e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nello svolgimento del servizio;

L'IRCCS IFO potrà effettuare controlli in qualsiasi momento.

La Ditta appaltatrice dovrà redigere mensilmente al DEC una dichiarazione di avvenuta e corretta esecuzione della manutenzione/sanificazione dei mezzi e delle attrezzature previste. Al Direttore dell'esecuzione dell'appalto e ai singoli referenti dovranno essere forniti:

- elenco autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 nominativo e numerico comprensivo dell'indicazione delle qualifiche professionali possedute, del personale dipendente che viene utilizzato per l'esecuzione del servizio, compresa la documentazione attestante il possesso di idoneo documento di guida per gli autisti. L'elenco verrà aggiornato e nuovamente inviato ai suddetti responsabili in caso di intercorsi cambiamenti che dovranno comunque essere preventivamente comunicati;

- elenco autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 ed il numero degli automezzi a disposizione con l'indicazione della marca, del tipo, dello stato d'uso, della capienza degli stessi e la descrizione della dotazione interna, degli adattamenti effettuati sugli automezzi e della relativa avvenuta omologazione, con l'obbligo di eventuali aggiornamenti;

-schede tecniche dell'ambulanza e delle barelle per il trasporto dei pazienti grandi obesi;

- copia del libretto di circolazione dei mezzi messi a disposizione per le esigenze del servizio. La Struttura si riserva la facoltà di richiedere l'esclusione e/o la sostituzione degli automezzi non rispondenti alle esigenze aziendali. Per l'effetto di tale facoltà, la ditta dovrà procedere al reintegro immediato del mezzo o alla sua sostituzione.

5.2 - REQUISITI MINIMI DELLE DOTAZIONI DI BORDO

L'abitacolo deve essere dotato di sistema di aria condizionata per adeguato comfort del personale di assistenza e dei pazienti trasportati.

La stazione appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria, senza nessun aggravio di costo, l'integrazione di attrezzature e apparecchiature elettromedicali necessarie all'erogazione della migliore assistenza al paziente trasportato.



Le barelle devono essere dotate di materassino lavabile e disinfettabile e di biancheria adeguata (monouso). La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di una barella bariatrica per grandi obesi: portata minima di 350 chilogrammi; autocaricante; pianale allargato; cinghie di contenzione; possibilità di posizionamenti Trendelerburgh e anti-Trendelerburgh; pianale ad altezza variabile. Tale barella dovrà essere compatibile con tutte le ambulanze di cui al presente appalto

La Ditta dovrà garantire la presenza sui mezzi di tutte le apparecchiature necessarie per eseguire un trasferimento infermi in sicurezza al minimo secondo direttiva regionale.

Nello specifico la dotazione delle autoambulanze di tipo A per il soccorso avanzato, deve prevedere:

- Barella principale autocaricante con cinghie di contenzione posizionata su piano traslabile sul senso orizzontale (con possibilità di posizionamenti Trendelerburgh e anti-Trendelerburgh e piano carico ad altezza variabile).
- Barella atraumatica a cucchiaio, con cinghie di contenzione e sistema di immobilizzazione del capo e del tronco.
- Tavola spinale lunga con cinghie di contenzione e sistema di immobilizzazione del capo e del tronco.
- Ventilatore polmonare automatico asportabile con modulazione adulti/bambini, con fonte autonoma di alimentazione, sia elettrica che con ossigeno (bombola da 2,5 lt./minimo e bombola di scorta).
- Monitor defibrillatore portatile con registratore e stimolatore esterno, a funzionamento manuale e con sistema di alimentazione sia a 12 v. che a 220 v. e batterie ricaricabili (presenza di modulo semi automatico), possibilità di monitoraggio attività cardiaca tramite ECG a 12 derivazioni. e relative piastre - Spremi sacca (almeno due).
- Aspiratore per secreti, portatile, con batterie ricaricabili a funzionamento sia a 12 v. che a 220 v.
- Pompa a siringa per infusioni funzionante sia a 12 che 220 v.
- Impianto di ossigenoterapia centralizzato con almeno 2 prese di ossigeno in vano sanitario e 2 gorgogliatore.
- Sfigmomanometro aneroide e fonendoscopio con alloggiamento a parete.
- Set completo di collari cervicali rigidi con acceso tracheale.
- Pallone rianimatore manuale per adulti (con maschere e cannule oro-faringee) e sacco reservoir (materiale autoclavabile in silicone)
- Saturimetro/pulsiossimetro portatile singolo o modulare con sensore rigido e predisposizione per monouso (per dita) e sensore per orecchio.
- Forbice di soccorso modello Robin o similare.
- Faro orientabile interno e impianto di illuminazione interno a lampade fluorescenti.



- Presa elettrica a 220 v. esterna con adeguato collegamento interno per la carica di tutte le attrezzature sanitarie.
- Adeguato numero di prese elettriche di 12 v. nel vano sanitario.
- Adeguati contenitori a parete per posizionamento del materiale farmacologico di scorta
- Torce di illuminazione a batteria portatili
- Segnalatori a luce rossa e arancione intermittenti portatili
- Frigorifero riscaldatore per contenimento farmaci.
- Sacchetti di nylon sterili e ghiaccio istantaneo.
- Termometro epitimpanico.
- Clinical box per raccolta temporanea rifiuti sanitari.
- Set di indumenti di protezione per trasporto infettivi in numero adeguato.
- Set da scasso per incidenti stradali.
- Telo porta infermi con maniglie.
- Zaino di primo soccorso atto a contenere le dotazioni farmacologiche, con interno a scomparti staccabili, atti alla preparazione, di set: intubazione – ventilazione – medicazione – incannulamento - infusione – chirurgico (2 primari e 2 di scorta).
- n. 1 otoscopio.
- Laringoscopio a tre lame e mandrino.

5.2.1 - PRESIDI E FARMACI

I presidi e i farmaci, necessari allo svolgimento di tutte le attività assistenziali inerenti il servizio in appalto saranno a carico della Ditta appaltatrice secondo gli standard di assistenza e le linee guida vigenti in materia di gestione urgenza ed emergenza.

Le bombole di O2 necessarie allo svolgimento di tutte le attività assistenziali inerenti il servizio in appalto saranno a carico della Ditta appaltatrice, così come la gestione delle scorte.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento delle attività assistenziali inerenti il servizio in appalto, compresi i DPI per i servizi di trasporto in biocontenimento e quanto previsto al paragrafo 5.2 del presente capitolato.

Art. 5.3 - PERSONALE

Il personale utilizzato dalla ditta appaltatrice dovrà garantire adeguata formazione per ogni addetto della ditta stessa, a garantire il puntuale rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutte quelle poste a tutela del lavoratore, il quale dovrà essere dotato di tutti i DPI necessari all'espletamento del servizio, compresi quelli in biocontenimento. La Ditta si impegna a fornire il servizio avvalendosi esclusivamente di personale con idonea qualificazione professionale:



-Autista Barelliere in possesso di patente B e certificato di abilitazione professionale ambulanze (CAP) e corso di BLS. Tali certificazioni dovranno essere rinnovate allo scadere, secondo le forme di legge.

- Infermiere in possesso del diploma di laurea - iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche - in possesso della certificazione BLS. Tali certificazioni, dovranno essere rinnovate allo scadere, secondo le forme di legge.

- Medico chirurgo in possesso di diploma di laurea, dell'abilitazione all'esercizio della professione - iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in possesso delle certificazioni ALS, BLS. Tali certificazioni dovranno essere rinnovate allo scadere, secondo le forme di legge.

- Medico chirurgo in possesso di diploma di laurea, dell'abilitazione all'esercizio della professione iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - specialista in anestesia e rianimazione, in possesso delle certificazioni ALS, BLS. Tali certificazioni dovranno essere rinnovate allo scadere, secondo le forme di legge.

In caso di sostituzione di personale, per qualsiasi motivo, la Ditta aggiudicataria si impegna ad avvicendarlo con altro che sia in possesso almeno degli stessi requisiti. I nominativi dovranno essere tempestivamente comunicati al DEC competente.

Sono a carico della ditta appaltatrice le imposte e tasse, nonché tutti i contributi di assicurazione sociale ed i premi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per il personale alle proprie dipendenze, intendendosi liberata da ogni responsabilità diretta o indiretta l'Amministrazione appaltante, anche per danni a persone e cose.

La ditta appaltatrice dovrà applicare nei confronti del proprio personale e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla data del contratto. Gli IFO in caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione all'Impresa dell'eventuale inadempienza riscontrata, potrà sospendere l'emissione di mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a quando non verrà ufficialmente saldato il debito verso i lavoratori. Per tale sospensione l'Impresa non potrà opporre eccezione alcuna né avanzare pretese di risarcimento danno.

Il personale che la Ditta impiegherà nel servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e rispetto nei confronti degli assistiti e degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale evitando qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dei servizi sanitari.

Rispetto all'organizzazione ed alla gestione del personale la Ditta obbligherà i propri dipendenti/collaboratori a:

- Prendere in carico l'assistito, garantendone l'informazione, la riservatezza e la comodità del paziente durante il trasporto;
- rispettare le norme igienico-sanitarie nello svolgimento di tutte le attività;



- indossare la divisa ed esporre sulla stessa in modo visibile un tesserino di riconoscimento con foto e qualifica;
- avere con sé sempre un documento d'identità;
- rispettare il segreto d'ufficio, il segreto professionale e la privacy;
- conservare adeguatamente la documentazione sanitaria del paziente anche nel rispetto degli obblighi della privacy;
- comunicare alla DM IFO eventuali oggetti rinvenuti durante l'espletamento del servizio, qualunque sia il valore e lo stato;
- rifiutare qualsiasi compenso e/o regalia;
- rispettare il divieto di fumare;
- essere in possesso del certificato medico di idoneità specifica alle mansioni;
- essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie di legge, e con le vaccinazioni previste per gli operatori sanitari;
- essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lvo n 81/2008;
- indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ed essere istruito a farlo dal datore di lavoro ai sensi del D. Lvo n 81/2008;
- comunicare efficacemente in lingua italiana.

Gli IFO si riservano la facoltà di richiedere la motivata sostituzione del personale della Ditta quando quest'ultimo non consenta il buon svolgimento del servizio. La Ditta aggiudicataria è corresponsabile in solido dei comportamenti del proprio personale durante lo svolgimento del servizio; l'Ente appaltante è liberato da ogni responsabilità diretta o indiretta, anche per danni a persone, derivanti dall'attività sanitaria di trasporto da parte del personale della Ditta sanitario e non.

Art. 6 - DOVERE DI RISERVATEZZA

I dipendenti dell'Impresa aggiudicataria devono mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio o degli IFO delle quali abbiano avuto notizia durante lo svolgimento del servizio e garantire quanto previsto dalla normativa sulla privacy dei dati personali dei pazienti. L'Impresa garantisce che impartirà ordini al proprio personale e attiverà i dovuti controlli ai fini di garantire il rispetto dell'art. 622 del C.P. in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in dipendenza di tale occupazione. Gli IFO si riservano il diritto di chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori dell'Impresa per i quali sia stata accertata violazione del segreto d'ufficio e di applicare, previa comunicazione, le eventuali penali.

Art. 7 – DIRITTO DI SCIOPERO



Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. In caso di scioperi generali di categoria, l'Impresa dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 3 (tre), a segnalare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio. In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'Impresa è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dall'attribuzione della sua responsabilità. E' fatto obbligo per l'Impresa mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'Impresa dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità. Per nessuna ragione potrà essere soppresso o non eseguito il servizio, pertanto, qualora l'Impresa sospendesse il servizio gli IFO potranno procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento



ALLEGATO 1. CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

CRITERI	SPECIFICHE	PUNTEGGIO	
CARATTERISTICHE DEL MEZZO DI TRASPORTO E DOTAZIONE DI SISTEMI TECNOLOGICI AGGIUNTIVI	Ampiezza vano interno	5	P
	Anno di immatricolazione	5	P
	Cilindrata	3	P
	Navigatore	1	P
	Satellitare	1	P
	Possibilità di invio dati	5	P
	Chilometraggio mezzi non superiore a 150,00 Km	5	P
CARATTERISTICHE TECNICHE ALLESTIMENTO	Facilità di estrazione attrezzature	5	P
DOTAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ASSISTENZA MEDICO/INFERMIERISTICA (per Ambulanza di tipo A)	Ventilatore meccanico da trasporto di ultima generazione	5	P
	Videolaringoscopio	5	P
	Erogatore Ossigeno ad alti flussi	5	P
	Monitoraggio multi parametrico avanzato	5	P
	Gas medicali aggiuntivi	5	P
	Presenza di sistemi aggiuntivi che garantiscano la riservatezza e la comodità del paziente	5	P
FREQUENZA VERIFICA MECCANICA AMBULANZE		5	P
FORMAZIONE PERSONALE	Documentata esperienza in area critica	5	P
TOTALE		70	



ALLEGATO 2. RESOCONTO TRASPORTO PAZIENTI ANNO 2022

MESE	ANDATA	RITORNO	TOTALE
GENNAIO	6	2	8
FEBBRAIO	15	13	28
MARZO	14	8	22
APRILE	15	6	21
MAGGIO	9	6	15
GIUGNO	26	20	46
LUGLIO	17	12	29
AGOSTO	21	12	33
SETTEMBRE	16	8	24
OTTOBRE	39	32	71
NOVEMBRE	12	9	21
DICEMBRE	7	4	11
TOTALE	197	132	329

PROCEDURA DI GARA

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SANITARIO DI PAZIENTI PROGRAMMATO E IN
EMERGENZA OCCORRENTE AGLI IFO PER IL PERIODI
DI 36 MESI ED EVENTUALE RINNOVO FINO A 12
MENSILITÀ.**

ALLEGATO 9

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ (_____), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, codice Ditta INAIL n. _____, e Matricola aziendale INPS n. _____ (in R.T.I. o Consorzio costituito/constituendo con le Imprese _____) di seguito denominata "**Impresa**", nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, con prezzi offerti onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

SI IMPEGNA

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti documenti di gara relativi alla presente procedura, a lotto unico, per l'affidamento del **servizio di trasporto sanitario di pazienti programmato e in emergenza** occorrente agli IFO per il periodo di 36 mesi ed eventuale rinnovo fino a 12 mensilità nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti. L'Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

OFFRE

<i>DESCRIZIONE</i>	VALORE OFFERTO PER 36 MESI (IVA ESCLUSA)	% RIBASSO
LOTTO UNICO	(In cifre)	(In cifre)
	(In lettere)	(In lettere)

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

<i>DESCRIZIONE</i>	AMBULANZA TIPO "A"	AMBULANZA TIPO "B"
<i>Costo a Km</i>		
<i>Costo per sosta oraria e/o frazione</i>		

<i>Costo orario Autista-Barelliere</i>		
<i>Costo Orario Infermiere</i>		
<i>Costo orario Medico</i>		
<i>Costo orario Medico Anestesista-Rianimatore</i>		

DICHIARA:

- ✓ che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
- ✓ di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto della determinazione degli importi offerti;
- ✓ di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- ✓ che l'offerta è incondizionata e che i corrispettivi risultanti dall'applicazione degli importi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi per l'O.E. compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA;
- ✓ di aver preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori/servizi/forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
- ✓ di aver tenuto presenti le condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto;
- ✓ che il valore economico offerto è adeguato e sufficiente rispetto ai costi del lavoro/servizio, connessi alla eventuale aggiudicazione della presente gara, ai sensi e per gli effetti dell'art.86, comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici;
- ✓ in caso di aggiudicazione dell'appalto, di mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata del Contratto.
- ✓ di essere consapevole che in caso di discordanza tra i valori in cifre e quelli in lettere prevarranno quelli in lettere e in caso di discordanza tra i valori inseriti sul presente modulo e quelli a sistema (S.Tel.La) prevarranno quelli a sistema.

DICHIARAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA

(Art. 95, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 26, co.6, del D.Lgs. n. 81/2008).

In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, si precisa che nella formulazione dell'offerta economica per l'esecuzione del lavoro/servizio/fornitura in appalto (e, quindi,

nell'individuazione del suindicato ribasso unico percentuale offerto) si è tenuto conto dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'esecuzione dei lavori in oggetto (cd. "COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA") i quali sono stati stimati dalla Ditta offerente nell'importo di € _____ (valore in cifre) ed € _____ (valore in lettere), e che si dichiara essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori/servizi in appalto.

DICHIARAZIONE COSTI DELLA MANODOPERA

(Art. 95, co.10, del D.Lgs. n. 50/2016)

In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, N. 50 e ss.mm.ii. ed in relazione ai lavori/servizi in oggetto, dichiara che i propri costi della manodopera ammontano a € _____ (valore in cifre) ed € _____ (valore in lettere).

DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA

(Art. 32, com m a 4, del D.Lgs. 18/ 04/ 2016, n. 50)

Si dichiara che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta per n. 240 (duecentoquaranta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta indicata negli atti di gara, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla Stazione Appaltante committente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

(Solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti formalmente)

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 i sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, richiamata la dichiarazione irrevocabile di impegno di cui al medesimo comma 8

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA CHE PRECEDE

(dati) dell'impresa designata capogruppo **mandataria** che sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra

(dati) dell'impresa **mandante** che sottoscrive la dichiarazione di offerta di cui sopra

Il Documento deve essere firmato digitalmente

N.B.: Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

(segue dettaglio offerta economica/listino prezzi su carta intestata dell'operatore economico concorrente)

PROCEDURA DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI PROGRAMMATO E IN EMERGENZA OCCORRENTE AGLI IFO PER IL PERIODO DI 36 MESI ED EVENTUALE RINNOVO FINO A 12 MENSILITÀ.

ALLEGATO 10

MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Spazio per l’apposizione del
Contrassegno telematico

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Cognome _____

Nome _____

Nato a _____ Prov. _____ Il _____

Residente in _____ Prov.: _____ CAP _____

Via/Piazza _____ N. _____

IN QUALITÀ DI

Persona fisica

Procuratore speciale

Legale rappresentante della Persona giuridica

DICHIARA

che, ad integrazione del documento “_____”, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo.

A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha:

IDENTIFICATIVO n. _____ e data
_____.

di essere a conoscenza che gli IFO potranno effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data Firma digitale

AVVERTENZE:

1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale e allegato sulla Piattaforma informatica,

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI PROGRAMMATO E IN EMERGENZA” OCCORRENTE AGLI I.F.O. PER IL PERIODO DI 36 MESI ED EVENTUALE RINNOVO FINO A 12 MENSILITÀ.

CIG: 98902772C6

PREMESSA

Questa Amministrazione presenta la necessità di affidare il “servizio di trasporto sanitario di pazienti programmato e in emergenza” occorrente agli IFO per il periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile fino ad ulteriori 12 mesi, e pertanto il presente documento disciplina la procedura di gara ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dello stesso.

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata rivolta agli operatori economici iscritti alla/e categoria/e (CPV) indicate nel presente disciplinare e sulla Piattaforma S.TEL.LA.

Il criterio di aggiudicazione della gara è in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Scotti.

Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/>.

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara.

Gli IFO, in qualità di Stazione Appaltante, sono responsabili della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura di gara finalizzata all’acquisizione del servizio oggetto dell’appalto.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative (all. n. 1)
- Modello DGUE (all. n. 2)
- Modello dichiarazioni integrative al DGUE (all. n. 3)
- Quadro economico generale (all. 4)
- Scheda fornitore (all. n. 5)
- Informativa Privacy (all. n. 6)
- Patto di integrità (all. n. 7)
- Capitolato tecnico (all. n. 8)
- Modello dettaglio offerta economica (all. n. 9)
- Modello pagamento imposta di bollo (all. 10)
- Disciplinare di gara (all. n. 11)
- DUVRI preliminare (all. n. 12)
- Codice di comportamento Delibera n. 1018 del 30/12/2022 (all. n. 13)

2. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per l’espletamento della presente gara, gli IFO si avvalgono del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione a S.TEL.LA. con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito descritte.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso S.TEL.LA. e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista l'invio di campionatura. La stazione Appaltante, per l'invio della documentazione inerente l'eventuale soccorso istruttorio si riserva la facoltà di chiedere l'invio mediante PEC agli indirizzi dichiarati in sede di gara.

Ogni operazione effettuata attraverso S.TEL.LA. è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta su S.TEL.LA. e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti di S.TEL.LA.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

3. REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a S.TEL.LA., secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

La registrazione a S.TEL.LA. deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di S.TEL.LA. dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di S.TEL.LA. si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di S.TEL.LA. e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali operativi presenti al seguente indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/bandi->

[di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/](#) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

4. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante S.TEL.LA., secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-impres> da inoltrare **entro la data indicata in Piattaforma.**

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite S.TEL.LA. e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://stella.regione.lazio.it/portale/>, nella sezione specifica per tipologia di bando dedicata alla presente procedura.

5. COMUNICAZIONI

Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione a S.TEL.LA., l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra gli IFO e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante S.TEL.LA. all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio avvengono presso la Piattaforma.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Guida alla registrazione e alle funzioni base" e "Gestione anagrafiche" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia che gestisce la piattaforma di gara; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE D'ASTA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto:

Tabella 1.

n .	Descrizione sezi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI PROGRAMMATO E IN EMERGENZA LOTTO UNICO	8514000-2 8511000-3 6013000-8	-	105.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				105.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				105.000,00

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'importo da assoggettare a ribasso è pertanto di € 105.000,00 esente Iva.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato sulla base degli elementi contenuti nelle tabelle del Ministero del Lavoro in merito al costo medio orario per il personale dello specifico settore di riferimento o, in mancanza, di un settore affine.

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO OPZIONI E RINNOVI

2.1 Durata

La durata dell'appalto è di **n. 3 (tre) anni** corrispondenti a **n. 36 (trentasei) mesi**, decorrenti, dalla data indicata nel contratto stipulato successivamente all'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 del Codice. L'appalto è rinnovabile, a giudizio della Stazione Appaltante, fino ad ulteriori 12 mesi.

Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione ovvero nel corso dell'erogazione del servizio, un provvedimento regionale di affidamento a livello centralizzato o aggregato della fornitura oggetto del presente appalto, gli IFO si riservano di recepire il provvedimento regionale e recedere dal contratto conseguente alla presente gara e, per tale motivo, la Ditta non potrà avanzare riserve e/o eccezioni né pretendere altro se non il pagamento delle prestazioni quantificate alla data di rescissione del contratto, avendo incondizionatamente accettato, con la firma dell'offerta, l'alea di tale condizione.

2.2. Opzioni e Rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (**proroga tecnica**). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della proroga tecnica agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni dell'offerta presentata in sede di gara.

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

La revisione dei prezzi, nei casi in cui si verifichi un aumento derivante da circostanze impreviste ed imprevedibili e non imputabili all'operatore economico, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di specifica e motivata istanza; questa dovrà dare evidenza della variazione percentuale dei costi rispetto al periodo di aggiudicazione, dell'incidenza dell'aumento del costo dei materiali sul prezzo d'appalto e rappresentare come l'aumento del costo dei materiali risulti da appositi indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall'Istat o dai Ministeri o Autorità competenti.

La revisione del prezzo potrà essere riconosciuta, per le prestazioni rese a far data dall'istanza, soltanto nelle ipotesi in cui l'aumento del costo dei materiali sia variato in misura almeno pari al 10% rispetto alla data di aggiudicazione o, nel caso di revisione successiva, dalla data del riconoscimento della precedente revisione, come accertato dai predetti indici Istat, prezzari con

carattere di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall'Istat o dai Ministeri o Autorità competenti e abbia determinato un aumento del prezzo complessivo dell'appalto almeno pari al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. In tal caso la revisione potrà essere riconosciuta nel limite del 50% del valore dell'eccedenza e comunque nel limite massimo complessivo per l'intero appalto delle somme a disposizione, così come indicate nel quadro economico dell'appalto.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni. Scaduto il predetto termine l'istanza deve intendersi respinta. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta secondo quanto prescritto;

Analogamente si potrà procedere alla revisione del prezzo quando si verificano diminuzioni derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili con diminuzione del costo dei materiali variato in misura almeno pari al 10% rispetto alla data di aggiudicazione o, nel caso di revisione successiva, dalla data del riconoscimento della precedente revisione, come accertato dai predetti indici Istat, prezzi con carattere di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall'Istat o dai Ministeri o Autorità competenti e tale variazione abbia determinato una diminuzione del prezzo complessivo dell'appalto almeno pari al 10%.

Sono esclusi dalla revisione di cui al presente articolo i prezzi delle forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Per il tempo di durata della proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 180.750,00 esente o al netto Iva e/o di altre imposte e contributi di legge:

Tabella 3

Importo a base di gara	Opzione Rinnovo	Art. 106 c. 1 lett a)	Art. 106 c. 11	Art. 106 c. 12	Oneri sicurezza	Importo complessivo dell'appalto
105.000,00	35.000,00	5.250,00	17.500,00	18.000,00	0,00	180.750,00

ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AFFIDAMENTO

Le specifiche tecniche del servizio oggetto della presente procedura di gara sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico, al quale si rinvia.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI MINIMI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 50/2016.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del medesimo Decreto.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici devono, a pena di esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati.

5.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.;

5.2) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC Delibera n. 464/2022.

5.2 A Requisiti di idoneità

- essere iscritti, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, d.lgs. n. 81/2008;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ex art. 53, comma 16-ter D.lgs. 165/2011;

- essere in possesso delle autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio e delle autorizzazioni relative a mezzi/autoveicoli utilizzabili durante il servizio;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2 B Requisiti di capacità economico-finanziaria:

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

Avere un fatturato minimo complessivo nel settore di attività oggetto dell'appalto relativo agli ultimi tre esercizi finanziari (2020-2021-2022), pari almeno al doppio dell'importo a base d'asta.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare operatori economici in grado di garantire, sotto l'aspetto economico-finanziario, affidabilità e capacità di saper gestire e fatturare con continuità forniture affini, per caratteristiche, a quelle che costituisce l'oggetto dell'affidamento; una capacità economica e finanziaria ridotta rispetto al fatturato globale minimo annuo richiesto non consentirebbe di individuare operatori economici specificatamente qualificati per l'appalto in oggetto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5.2.C Requisiti di carattere tecnico - professionale:

- essere in possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio

nel suo complesso, fermo restando che dovrà essere posseduto dalla impresa che eseguirà le attività riferite alla certificazione*;

*(La Stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati)

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

aver effettuato almeno 2 (due) servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2020-2021-2022) e di importi ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto di affidamento.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In relazione ai requisiti sopra individuati, si precisa che:

- in caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., **i requisiti di ordine generale devono** essere posseduti e dichiarati/documentati da ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o da ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si applica quanto disposto dall'articolo 47, comma 1 e 2 dello stesso Decreto; **i requisiti di ordine generale** devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre;
- in relazione ai **requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale** gli stessi devono essere posseduti cumulativamente in caso di partecipazione di uno dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 6 – AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45, D.lgs. n. 50/2016, in relazione alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo le modalità previste dall'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

Per la partecipazione alla gara il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve allegare la seguente documentazione:

- a pena di esclusione, una dichiarazione, contenuta nel modello di cui all'Allegato 3 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione, anch'essa resa mediante autonomo modello di cui all'allegato 3 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo le indicazioni contenute nell'articolo 9 – *Modalità di presentazione dell'offerta*, busta A lettera C), da parte dell'impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e, attestante:
 - la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.lgs. n. 50/2016;
 - di essere iscritto per attività inerenti i beni di gara al Registro delle Imprese o in uso di registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.lgs. n. 81/2008;
 - il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;
 - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e con cui quest'ultima/e si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, secondo quanto previsto dall'articolo 88 del D.P.R. 207/2010;
 - l'oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - la durata;
 - ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Le citate dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante esclude il concorrente, escute la cauzione

provvisoria e trasmette gli atti all'ANAC, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 216, comma 13, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alla Autorità Giudiziaria.

ART. 7 – SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto è ammesso nei limiti e termini di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 8 - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI, RETI D'IMPRESA E GEIE

È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio di Imprese e Rete d'Impresa, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Fatto salvo quanto già prescritto nei precedenti articoli del presente Disciplinare, gli operatori economici che intendano presentare un'offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, devono osservare le seguenti specifiche condizioni:

- 1) con riferimento alla **fase di registrazione** alla piattaforma, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola Impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.
- 2) Con riferimento al contenuto della **Documentazione Amministrativa**:
 - 2.1) non è ammesso che un'Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE diversi, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l'Impresa partecipa.
 - 2.2) In caso di partecipazione in forma di consorzio, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici devono specificare in sede di offerta per quale/i consorziato/i concorrono e solo a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato.
 - 2.3) In caso di Rete d'Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 - quater, D.L. 5/2009, e di un organo comune che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete

sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, si applica quanto sopra prescritto in relazione ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa si applica quanto sopra prescritto in relazione ai R.T.I. ed ai Consorzi Ordinari.

2.4) In caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, devono essere specificate (vedi allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative), anche in misura percentuale, le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole Imprese (articolo 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016), fermo restando che la mandataria dovrà eseguire la fornitura per una quota pari almeno alla maggioranza relativa dell'importo complessivo dell'Appalto.

In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì allegata copia per immagine (ad esempio: scansione) /informatica del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio o GEIE.

In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito devono invece essere allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda, contenenti/e:

- l'indicazione dell'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza ovvero dell'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio o GEIE;
- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

2.5) La dichiarazione di cui all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;

- del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016;
 - dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell'ambito di una Rete d'Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, D.lgs. n. 82/2005;
 - da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d'Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009, laddove l'organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, D.lgs. n. 2/2005; ovvero dal Legale Rappresentante, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa;
 - dell'impresa che riveste la funzione di organo comune o dell'Impresa aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
 - di ognuna delle Imprese aderenti al contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente;
 - in alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere firmati digitalmente da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest'ultimo caso anche scansione dell'atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore.
- 2.6) In caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta, ove necessari, i documenti ai fini del rilascio della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, devono essere intestati a ciascuna delle Imprese raggruppande/consorziande, con obbligo di firma da parte di ognuna di esse. In caso di R.T.I./Consorzio Ordinario già costituiti, è sufficiente la firma della sola impresa mandataria o Consorzio. In caso di partecipazione di un Consorzio di cui all'art.

45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016. Tali documenti dovranno essere intestati e firmati dal Consorzio medesimo. Gli operatori economici possono godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario o, oltre al Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016, tutte le imprese da quest'ultimo indicate quali esecutrici della fornitura, presentino, nelle modalità indicate nel presente disciplinare, le certificazioni di cui all'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, la certificazione di conformità alla norma EN ISO 9001:2008 di cui alla lettera E deve essere prodotta da tutte le Imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici della fornitura.

2.7) In relazione al versamento del contributo ANAC, in caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio, lo stesso è unico e deve essere effettuato dalla impresa mandataria (o designata tale) /Consorzio.

3) Con riferimento al contenuto della documentazione **Tecnica** e al contenuto dell'**Offerta Economica**, tutta la documentazione in esse presente, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016;
- dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell'ambito di una Rete d'Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n.82/2005;
- da tutte le Imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d'Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, laddove l'organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per

atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, d.lgs. n. 82/2005; e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa, dal legale rappresentante;

- dell'impresa che riveste la funzione di organo comune o dell'Impresa aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente.

In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere firmati digitalmente da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest'ultimo caso anche scansione dell'atto comprovante i poteri di firma dello stesso.

ART.9 – PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si precisa che i predetti contributi sono calcolati sulla base di quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, in vigore dal 01/01/2023.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE-Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

ART. 10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata su S.TEL.LA. secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-impres>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul sistema S.TEL.LA. entro e non oltre il termine perentorio indicato sulla Piattaforma telematica.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su S.TEL.LA. più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate o alternative. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante S.TEL.LA. è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità degli IFO ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera gli IFO da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di S.TEL.LA.

Gli IFO si riservano comunque di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento di S.TEL.LA.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su S.TEL.LA. e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana come sopra specificato.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, gli IFO potranno richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il mancato riscontro alla richiesta degli IFO sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 10.1 - DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'apposita sezione gli operatori economici devono allegare i sotto elencati documenti (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda l'articolo 8 del Disciplinare), redatti in lingua italiana:

- All. 1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative
- All. 2 DGUE
- All. 3 Dichiarazione integrativa al DGUE
- All. 5 Scheda Fornitore;
- All. 6 Informativa privacy
- All. 7 Patto d'integrità;
- All. 10 Modulo attestazione pagamento imposta di bollo
- All 13 Codice di comportamento

- All 14 Condizioni Generali di Contratto Servizi
- Indice documentazione presentata
- Procura (eventuale)
- PASSoe
- Attestazione versamento contributo ANAC
- Modello UNILAV
- Documentazione in caso di avvalimento (eventuale)
- Documentazione per i soggetti associati es: mandato/atto costitutivo/contratto di rete/dichiarazione congiunta (eventuale)
- Cauzione provvisoria
- Altra documentazione (eventuale)

Nello specifico dovranno essere prodotti:

- un **indice completo** della documentazione amministrativa presentata;
- una dichiarazione che riporti i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20, firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato **nell'Allegato 1 – Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni amministrative**, attestante (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda l'articolo 8 del presente Disciplinare):
 - 1) l'accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico ed in tutti i loro allegati, nonché nei chiarimenti pubblicati;
 - 2) l'impegno a mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
 - 3) che l'impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all'effettuazione dei controlli che il Committente, o per esso qualunque Ufficio dipenda, si riserva di disporre sulla qualità e conformità del servizio;
 - 4) che l'impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro degli accordi integrativi;
 - 5) che l'Impresa è informata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del d.lgs. n. 196/2003, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto;
 - 6) in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, dichiarazioni in merito al possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 78/2010 ed del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero all'invio di apposita istanza per ottenere l'autorizzazione in corso di validità sopra indicata; il mancato avvio del procedimento per il

- rilascio della medesima autorizzazione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, comporta l'esclusione dalla gara;
- 7) in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, l'impegno della stessa ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui al D.P.R. 633/1972 ed a comunicare al Committente la nomina della propria rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - 8) l'avvenuto esame da parte dell'impresa, con diligenza ed in modo adeguato, di tutte le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio tali da far giudicare le prestazioni realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - 9) l'impegno dell'Impresa ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nel Bando di gara, nel Disciplinare e negli ulteriori allegati;
 - 10) dichiarazione di non sussistenza di controllo ex art. 2359 del codice civile nei confronti di altro soggetto partecipante alla procedura,

ovvero,

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, di altri soggetti nei cui confronti sussista una delle ipotesi di cui all'art. 2359 del codice civile,

ovvero,

che sussiste nei confronti di uno più partecipanti alla medesima procedura, una delle ipotesi di cui al menzionato art. 2359 ma, di aver formulato autonomamente la propria offerta.

- 11) Il concorrente deve indicare nella domanda di partecipazione, se pertinente, per quale lotto concorre.
- 12) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante di cui alla deliberazione IFO n. 1018 del 30 dicembre 2022 reperibile sul sito aziendale www.ifo.it nella sezione <https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 13) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo all'art. 15 e dell'**Allegato 6 "Informativa Privacy"**.

Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, oltre all'elezione di domicilio e comunicazione dell'indirizzo PEC necessario alla partecipazione alla gara, indica altresì, negli allegati, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati necessari all'effettuazione, da parte della Stazione Appaltante, degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

- le dichiarazioni contenenti le informazioni sull'operatore economico (utilizzando preferibilmente l'**Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE e l'Allegato 3 Dichiarazione integrativa del DGUE)**), concernenti informazioni sull'eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo dell'Istituto dell'avvalimento e del subappalto, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal Disciplinare.

Si specifica che un **autonomo DGUE**, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – **Informazioni sull'operatore economico**, del modello DGUE quali facenti parte di eventuali R.T.I./Consorzio ordinario/Rete di Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D. Lgs. n. 50/2016 e dalla Rete d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall'impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete, di eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal Disciplinare.

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, del modello DGUE si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, oltre che al soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di sua conoscenza anche a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, in carica alla data di pubblicazione del Bando che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GURI:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione ai quali sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso con meno di quattro soci.

Con riferimento alla parte III, lettera D – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, in merito alla sussistenza del requisito di cui all'articolo 80, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si specifica che la dichiarazione resa si intende riferita, oltre che al soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di sua conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

- **Dichiarazioni integrative** al DGUE secondo il modello di dichiarazione di cui all'**allegato 3**;
- Documento comprovante, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la costituzione di una **garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'operatore economico, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta.

N.B: per le modalità di affidamento di cui all'art. 1, comma 4, del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 120/2020, la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, e non richiede impegno del fidejussore al rilascio della garanzia definitiva.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la **Unicredit – Agenzia di Roma IFO IBAN IT58J0200805316000400000886**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità almeno per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

- Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata, dall'**impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103, qualora l'offerente risultasse Aggiudicatario.

Sono ammesse riduzioni dell'importo della garanzia, alle condizioni e presupposti di cui all'articolo 93, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In caso di cumulo, al valore ottenuto dall'applicazione della prima o precedente riduzione dell'importo potrà essere applicata un'ulteriore riduzione.

Per poter usufruire di tali benefici, l'operatore economico deve inserire a sistema le certificazioni in formato elettronico nelle seguenti modalità:

- copia informatica della/e certificazione/i, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

ovvero

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

- In caso di **avvalimento**, la documentazione richiesta all'articolo 6 del presente Disciplinare.
- Copia del documento attestante l'attribuzione del **PASSOE** offerto da parte del servizio FVOE dell'ANAC.
- Attestazione di avvenuto versamento, in favore dell'ANAC, della contribuzione di cui al precedente articolo 9.
- Ricevuta avvenuto assolvimento imposta di bollo, se dovuta.

10.1.1 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART 10.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART 10.3 - DEPOSITO TELEMATICO DELL' OFFERTA TECNICA

La ditta deve presentare i sotto elencati documenti, redatti in lingua italiana, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, firmata digitalmente:

- 1) **Dichiarazione attestante che i prodotti offerti sono rispondenti ai requisiti** previsti dal Capitolato Tecnico;
- 2) **Relazione illustrativa, contenuta entro un massimo complessivo di 20 facciate A4 (stile ARIAL, corpo 11, interlinea singola) dei servizi che si intendono offrire**, che descriva in modo completo e dettagliato e in conformità a quanto indicato nel capitolato le caratteristiche tecniche, organizzative, gestionali e funzionali del servizio offerto. La predetta relazione potrà essere corredata, in aggiunta al limite massimo delle 20 facciate A4, da schede tecniche dei servizi/prodotti che si intendono offrire, la cui estensione, per ciascuna scheda, non potrà superare le 20 facciate A4. Le brochure o similare materiale illustrativo ancorché ricompresi nel numero massimo di facciate indicato, possono derogare allo stile del testo, corpo e interlinea, purché normalmente leggibili.
- 3) **Scheda tecnica dei sistemi tecnologici, delle apparecchiature e dei mezzi che saranno adottati nell'esecuzione del servizio;**

- 4) **Descrizione dettagliata di eventuali configurazioni software** che si intende mettere in atto al fine di poter interfacciare, ove necessario, i sistemi offerti;

L'Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

ART 10.4 - DEPOSITO TELEMATICO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere predisposta su S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma S.TEL.LA. accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

La ditta concorrente compilerà l'offerta economica inserendo nel campo previsto il ribasso complessivo in euro, da applicare sul valore a base d'asta al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, oltre le quali si procederà a troncamento.

- Si precisa che a seguito dell'inserimento del ribasso nel campo previsto dal sistema, l'operatore economico dovrà, a pena di esclusione, provvedere al caricamento del dettaglio dell'offerta economica utilizzando il modello **Allegato n. 9 Dettaglio offerta economica**, sottoscriverlo digitalmente e, successivamente, caricarlo sulla piattaforma telematica.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura/servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- il valore offerto deve essere indicato sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- in caso di discordanza tra l'offerta espressa a sistema (S.TEL.LA) e quella indicata nell'Allegato 9 -Dettaglio offerta economica, verrà ritenuta prevalente e presa in considerazione esclusivamente quella indicata a sistema (S.TEL.LA)
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente deve quantificare i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro nonché i costi della manodopera.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

In caso di offerte anormalmente basse troverà applicazione quanto stabilito all'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART. 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella sottostante.

A tal proposito si specifica che la descrizione apposta sul capitolato tecnico e suoi allegati, costituisce indicazione dei requisiti minimi del prodotto, facendo presente che l'esame delle schede tecniche verrà condotto alla stregua dei suddetti requisiti minimi. Nella eventualità in cui i requisiti minimi non dovessero essere posseduti dai prodotti/servizi offerti, la valutazione di idoneità sarà negativa e l'offerta verrà esclusa.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

A presidio della qualità della prestazione, è prevista una soglia di sbarramento, che sarà applicata con riferimento all'offerta tecnica.

La soglia, pari alla somma dei punteggi attribuiti al singolo concorrente è fissata in 42/70. Non superando la soglia, il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

11.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica:

DESCRIZIONE	PUNTI MAX	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
CARATTERISTICHE DEL MEZZO DI TRASPORTO E DOTAZIONI DI SISTEMI TECNOLOGICI	25	Ampiezza vano interno	5
		Anno di immatricolazione	5
		Cilindrata	3
		Navigatore	1
		Satellitare	1
		Possibilità di invio dati	5
		Chilometraggio mezzi non superiore a 150,00 Km	5
CARATTERISTICHE TECNICHE ALLESTIMENTO	5	Facilità di estrazione attrezzature	5
DOTAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALL’ASSISTENZA MEDICO/INFERMIERISTICA (per ambulanza di tipo A)	30	Ventilatore meccanico da trasporto di ultima generazione	5
		Videolaringoscopio	5
		Erogatore Ossigeno ad alti flussi	5
		Monitoraggio multi parametrico avanzato	5
		Gas medicali aggiuntivi	5
		Presenza di sistemi aggiuntivi che garantiscano la riservatezza e la comodità del paziente	5
FREQUENZA VERIFICA MECCANICA AMBULANZE	5		5
FORMAZIONE PERSONALE	5	Documentata esperienza in area critica	5
TOTALI	70		70

11.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio per ogni criterio è attribuito sulla base del giudizio formulato dalla Commissione giudicatrice in funzione delle caratteristiche offerte tra quelli di seguito riportati: “ottimo”, “distinto”, “sufficiente”, “insufficiente”, “scarso”, “mancante”.

Ad ogni giudizio corrisponderà l’attribuzione di un differente coefficiente di punteggio massimo attribuibile e segnatamente: “ottimo=100%”, “distinto=80%”, “sufficiente=60%”, “insufficiente=40%”, “scarso= 20%”, “mancante= 0%”.

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

11.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'Offerta economica, il punteggio è attribuito tramite la formula a Proporzionalità inversa interdipendente:

$$PE_i = (P_{min} / P_i) \times P_{max}$$

Dove:

PE_i → è il punteggio economico conseguito dal Concorrente *i*-esimo;

P_i → è il valore complessivo dell'offerta del Concorrente *i*-esimo;

P_{min} → è il valore complessivo dell'offerta più bassa tra quelle valide presentate dai Concorrenti;

P_{max} → è il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di qualsiasi onere e spesa che la ditta dovrà sostenere per assicurare il regolare e completo svolgimento dell'appalto.

La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, ottenuto dalle somme derivanti dai punteggi qualità e prezzo.

Qualora un'offerta dovesse risultare anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà a verificare e disposizioni di cui al predetto articolo. ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di parità di offerte si procederà a sorteggio pubblico.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso dovesse pervenire una sola offerta, ovvero in caso di una sola offerta valida, di procedere ugualmente all'aggiudicazione, purché l'offerta sia ritenuta congrua

11.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore secondo quanto indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a min. 3 max 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART. 12 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il portale S.TEL.LA. e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>.

La data della prima seduta è indicata all'interno della Piattaforma S.TEL.LA. L'operatore economico che partecipa alla procedura di gara è dunque a conoscenza che detta seduta avverrà esclusivamente in modalità telematica e le ditte interessate potranno parteciparvi collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra. Quanto detto vale ai fini della convocazione alla predetta prima seduta.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito dell'Agenzia <https://stella.regione.lazio.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante S.TEL.LA. almeno un giorno prima della data fissata.

12.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate su S.TEL.LA. e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:

- a) Verificare la completezza e conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio (eventuale);
- c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, gli IFO si riservano di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

12.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi di quanto prescritto ai commi precedenti.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. Il Presidente della Commissione può delegare uno specifico operatore della stazione appaltante registrato sulla piattaforma per le eventuali operazioni tecniche di scaricamento e caricamento della documentazione.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, sulla piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

12.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla loro valutazione e, successivamente, all'individuazione del parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata sulla piattaforma o tramite PEC. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, sulla piattaforma i punteggi.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

12.4 IPOTESI DI ESCLUSIONE

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

12.5 VERIFICA DI ANOMALIA

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi di della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

12.6 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene di norma entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità: bonifico su conto corrente **Unicredit – Agenzia di Roma IFO** IBAN **IT58J0200805316000400000886**. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 5.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 13- GARANZIA DEFINITIVA

Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la Stazione Appaltante procede a richiedere all'aggiudicatario la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, e con applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del medesimo Decreto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.

ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso il presente atto è proponibile ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Documentazione Amministrativa (Allegato 6 Informativa trattamento dati personali).

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 17 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

[omissis]

Art. 18 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante di cui alla Delibera 1018 del 30/12/2022 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 di cui alla Delibera ANAC n. 7 del 17 Gennaio 2023.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link <https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/>

IL RUP

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
(D.U.V.R.I.) PRELIMINARE**
PER LE IMPRESE APPALTATRICI, I PRESTATORI D'OPERA E DI
LAVORO SOMMINISTRATO OPERANTI NEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI (I.F.O.) DI
ROMA
(ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/08)

**SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI PROGRAMMATO E IN
EMERGENZA**

REDATTO DA	APPROVATO DA	DATA
RESPONSABILE SPP <i>Dott.ssa Annalucia Cinquina</i>	DIRETTORE GENERALE <i>dott.ssa Marina Cerimele</i>	
PRESA VISIONE		
DATORE DI LAVORO APPALTATORE		

COMMITTENTE: ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)			APPALTATORE:		
FUNZIONE:	NOMINATIVO:	VISTO:	FUNZIONE:	NOMINATIVO:	VISTO:
RUP	Dott. Andrea Scotti		DATORE DI LAVORO		
DEC			RSPP		
RSPP	Dott.ssa Annalucia Cinquina				

Revisione	Data	Motivi di revisione del documento
0	01.03.2019	1° Emissione
1	30.03.2020	1° Revisione: Aggiornamento in considerazione del rischio specifico da esposizione da Coronavirus (COVID-19). ALLEGATO I
2	28.09.2020	2° revisione: Integrazione Palazzo Baleani
3	28.06.2021	3° revisione: Aggiornamenti normativi
4	08.09.2021	4° revisione: Aggiornamento valutazione del rischio biologico di infezione da Covid-19
5	04.01.2022	5° revisione: Aggiornamento nomina Direttore generale IFO

SOMMARIO

<u>1 INTRODUZIONE</u>	3
<u>2 FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE</u>	3
<u>3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI</u>	4
<u>4 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI</u>	8
<u>5 INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO</u>	10
5.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE	10
5.2 ANAGRAFICA APPALTATORE	11
5.3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO	11
<u>6 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE</u>	13
6.1 ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE	13
6.2 ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE	23
<u>7 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</u>	23
7.1 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI	25
<u>8 DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA</u>	39
<u>9 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE</u>	40
9.1 DIVIETO DI FUMO	41
9.2 LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO	41
9.3 RISPETTO DELL'UTENZA	41
9.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA	42
9.5 AREE CON RESTRIZIONE DI ACCESSO	42
<u>10 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER I RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO</u>	44
10.1 RISCHI STRUTTURALI	44
10.2 RISCHIO ELETTRICO	44
10.2.1 Norme precauzionali	44
10.3 RISCHIO DI INCENDIO	45
10.3.1 SISTEMA DI COMUNICAZIONE D'EMERGENZA	45
10.4 RISCHIO BIOLOGICO	47
10.4.1 Norme precauzionali e comportamenti generali	48
10.5 RISCHIO RADIOLOGICO	48
10.5.1 Norme precauzionali e comportamenti generali	49
10.5.1.1. Procedure in caso di incidente in medicina nucleare	50
10.6 REGOLAMENTO DI SICUREZZA DELLA RISONANZA MAGNETICA (REDATTO DALL'ESPERTO IN RADIOPROTEZIONE)	51
10.6.1 Norme per il personale addetto alla pulizia del reparto di risonanza	51
10.6.2 Norme di sicurezza per il personale addetto a lavori di manutenzione e riparazione nella "sala del magnete"	52
10.7 RISCHIO LASER	53
10.6.1 Norme precauzionali e comportamenti generali	53
10.8 RISCHIO CHIMICO	54
10.8.1 Norme precauzionali e comportamenti generali	54
10.9 RISCHIO DA CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI	55
10.10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	55
<u>11 MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTO D. Lgs. 81/08 s.m.i. APPALTATORE</u>	56
<u>12 MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTO D. Lgs. 81/08 s.m.i. SUBAPPALTATORE</u>	57
ALLEGATO: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.) IN CONSIDERAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO DA ESPOSIZIONE DA CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID-19). TITOLO X DEL D.LGS.81/08: ESPOSIZIONE AD AGENTE BIOLOGICI	

1. INTRODUZIONE

Gli IFO attuano una politica organizzativa volta al rispetto ed alla valorizzazione dei lavoratori nell'ambito del posto di lavoro.

L'esternalizzazione di attività aziendali e servizi in campo sanitario può determinare l'incremento di occasioni d'infortunio a causa della promiscuità del lavoro, dovuto alla presenza di più operatori all'interno dei medesimi luoghi, tanto maggiormente quanto più complessa è l'azienda committente o più elevati sono i rischi in essa presenti o quanto più basso è il livello di sicurezza raggiunto o quanto meno affidabile è il prestatore esterno.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) è stato redatto insieme alla stazione appaltante in adempimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè:

- ✓ per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- ✓ per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l'oggetto dell'appalto.

2. FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratti di appalto di servizi o d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici.

Conseguentemente deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere **necessariamente aggiornata** al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste, quindi nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

Pertanto questo documento contiene le informazioni da fornire alle imprese appaltatrici e subappaltatrici in merito a:

- a) rischi di carattere generale e particolare esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto;**
- b) sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività istituzionale dell'Azienda;**
- c) sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle possibili interferenze.**

In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture I.F.O. (degenti, utenti, visitatori).

*"Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un **contatto rischioso** tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."*

Si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

È esclusa la possibilità di interferenze nei seguenti casi:

- a) la mera fornitura senza installazione**, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
- b) i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante**, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- c) i servizi di natura intellettuale**, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Il D.U.V.R.I. riguarda quindi esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze, pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare l'art. 26:

- **Comma 1.** *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), (nota 1) **l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici** o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; **fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi***

***specifici** esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

- **Comma 2.** *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*
- **Comma 3.** *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al [comma 2](#), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'[articolo 29, comma 6-ter](#), con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al [primo periodo](#) o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del [presente comma](#) non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*
- **Comma 3-bis.** *Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*

- **Comma 3-ter.** *Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*

- **Comma 4.** *Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*

- **Comma 5.** *Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

- **Comma 6.** *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*
- **Comma 7.** *Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*
- **Comma 8.** *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

Secondo l'art.5 della legge 136/2010, **la tessera di riconoscimento dovrà contenere, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.**

E' necessario definire **i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27.** Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" s.m.i.

4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

SPP: Servizio di Prevenzione e Protezione.

SSL: Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro.

RUP: Responsabile Unico del Procedimento.

DEC: Direttore per l'esecuzione del contratto

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto.

DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RSPP: soggetto nominato dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.

SPP: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE: soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

CONTRATTO DI APPALTO: contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (artt. 1655 - 1677 C.C.). Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. (D. Lgs. 163/06 s.m.i.).

CONTRATTO D'OPERA: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente (artt. 2222 e 2238, C.C.).

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro

RISCHI DA INTERFERENZA: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. I rischi da interferenza sono quindi:

- quelli esistenti nell'area di lavoro comune ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- quelli immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- quelli derivanti dalla sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08.

DUVRI PRELIMINARE: Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti redatto nella fase istruttoria della gara d'appalto, nei casi richiamati dall'art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/01 s.m.i., recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potenzialmente possono derivare dall'esecuzione del contratto.

RISCHI GENERALI: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Azienda Ospedaliera, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti;

DEC (DIRETTORE DELL'ESECUZIONE): I compiti del Direttore dell'esecuzione vengono individuati nel coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CSA): Il Capitolato è un documento tecnico, generalmente allegato a un contratto di appalto, che serve a definire le regole del rapporto tra il committente e l'appaltatore. In pratica è il documento che descrive in maniera dettagliata tutti i bisogni a cui l'opera, il servizio o la fornitura prestata dall'appaltatore deve rispondere.

5. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA IFO

La struttura organizzativa della sicurezza degli I.F.O di Roma, che, a vari livelli, è chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, è la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA IFO	
DATORE DI LAVORO	<i>Direttore generale - Dott.ssa Marina Cerimele</i>
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE	<i>Dott.ssa Annalucia Cinquina</i>
ADDETTI SPP	<i>Dott.ssa Sabrina Fraternali</i>
MEDICO COMPETENTE	<i>Dott. Giorgio Raffaele</i>
MEDICO AUTORIZZATO	<i>Dott. Giorgio Raffaele</i>
ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE	<i>Dott.ssa Antonella Soriani</i>

5.1 ANAGRAFICA COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE	<i>ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI di Roma</i>
INDIRIZZO SEDE LEGALE	<i>Via Chianesi n. 53 00144 Roma</i>
RECAPITO TELEFONICO	<i>06-52661</i>
LEGALE RAPPRESENTANTE/DATORE DI LAVORO	<i>Direttore Generale - Dott.ssa Marina Cerimele</i>
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	<i>Dott.ssa Annalucia Cinquina</i>
RUP COMMITTENTE	<i>Dott. Andrea Scotti</i>
DEC COMMITTENTE	
U.O.C. PROPONENTE IL CONTRATTO	
U.O.C. DESTINATARIA DEL CONTRATTO	
RECAPITO POSTA ELETTRONICA	

5.2 ANAGRAFICA APPALTATORE

DA COMPILARE A CURA DELL'APPALTATORE E DA RIPETERE SPECIFICA PER OGNI SUBAPPALTATORE

AZIEDA APPALTATRICE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	
RESPONSABILE COMMESSA/REFERENTE C/O I LUOGHI DELLA COMMITTANZA	
TELEFONO E FAX	
RECAPITO POSTA ELETTRONICA	
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE SPP	
RESPONSABILE GESTIONE EMERGENZE C/O COMMESSA (APPALTATORE)	<i>Specificare presso la struttura della stazione appaltante</i>
ADDETTI GESTIONE EMERGENZE	

5.3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO	SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI PROGRAMMATO E IN EMERGENZA
DURATA DELL'APPALTO	<i>Triennale + eventuale rinnovo fino a 12 mesi</i>
AREA D'INTERVENTO/SERVIZIO REPARTO-PIANO AREA SPECIFICA	
NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI	
ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE (APPALTATORE)	
ORARIO DI LAVORO	
PERIODICITA' DEI LAVORI QUOTIDIANA SETTIMANALE - MENSILE VARIABLE	

INTERFERENZA CON ALTRI APPALTATORI	
INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI	Nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art.20 comma 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).
INIZIO DEI LAVORI/SERVIZIO	Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei luoghi di lavoro del Committente, da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile incaricato dal Committente, dell'apposito verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento .
INTERRUZIONE STRAORDINARIA DEI LAVORI/SERVIZIO	Si stabilisce che il rappresentante del Committente ed il rappresentante incaricato della ditta appaltatrice, per il coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. In tale evenienza, si provvederà all'aggiornamneto delle misure di prevenzione necessarie a controllare le interferenze ed all'implemenazione del presente documento.

Per il dettaglio del servizio appaltato si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto e ai suoi allegati.

6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE
6.1 ATTIVITA' DEL COMMITTENTE

SANITARIA /RICERCA/DIDATTICA

Attività clinica e di ricerca IRE

L'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma (IRE), opera in tre aree: clinica, ricerca e formazione. La missione dell'IRE è raggiungere l'eccellenza nella prevenzione, diagnosi e cura dei tumori attraverso la ricerca in campo epidemiologico, eziologico, della trasformazione e progressione neoplastica e delle terapie sperimentali.

L'organizzazione è di tipo interdipartimentale: più competenze appartenenti a diversi settori diagnostico-terapeutici per un approccio multidisciplinare a completo beneficio dei cittadini-pazienti, si ottimizzano e integrano così prevenzione, diagnosi precoce e terapia.

Con l'intento di promuovere la sinergia tra ricerca clinica e di base e lavorare per un'efficiente trasferimento delle conoscenze al letto del paziente, nel 2013 il Direttore Scientifico ha istituito formalmente sei Gruppi di Ricerca Traslazionale (TG) suddivisi per patologia: tumori polmonari, ovarici, urologici, colo-rettali, cerebrali e sarcomi.

L'incremento delle attività di ricerca traslazionale è stato raggiunto grazie all'acquisizione di piattaforme tecnologiche molto sofisticate, all'utilizzo di nuovi spazi adeguatamente attrezzati e alla selezione di personale specializzato e altamente qualificato.

L'area di ricerca sperimentale si occupa dello studio delle reti molecolari e metaboliche responsabili della formazione e progressione dei tumori, del loro ruolo nella resistenza alle terapie convenzionali e del superamento di questa resistenza tramite terapie a bersaglio molecolare (anche detti "farmaci intelligenti"). Oncogenomica, epigenetica, oncologia molecolare e imaging sono tra gli strumenti primariamente utilizzati per analizzare i profili di espressione genica e individuare i bersagli per le terapie intelligenti.

In chirurgia l'Istituto è stato tra i primi ad introdurre l'impiego della perfusione, della laparoscopia e della robotica per interventi sempre più conservativi ed è impegnato nell'ottimizzare le tecniche robotiche in tutti i distretti.

Altre attività di ricerca clinica sono i trattamenti personalizzati dei tumori, del controllo del dolore neoplastico e della chemioterapia crono modulata, e di nuovi farmaci "intelligenti". Alcuni servizi diagnostici e terapeutici come la Medicina Nucleare, la PET e la Radioterapia sono tra i più moderni e all'avanguardia nel sistema sanitario europeo.

I modelli di assistenza innovativi presenti all'IRE sono l'attività preventiva e le attività di assistenza domiciliare. Di recente attivazione sono la Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico, unica nel centro sud, le unità multidisciplinari: Sarcoma Unit, HPV Unit e Breast Unit.

E' centro di riferimento regionale per l'endoscopia digestiva e la poliposi familiare, la sclerosi multipla e l'assistenza domiciliare per i pazienti neurochirurgici. E' centro di riferimento nazionale per l'epilessia tumorale. Aderisce alla Commissione Oncologica Regionale, con particolare riguardo alla prevenzione primaria dei tumori e agli screening per cancro della cervice uterina e della mammella, cancro coloretale e per il melanoma cutaneo, la definizione dei percorsi diagnostico terapeutici ed il coordinamento della rete oncologica del Lazio. L'IRE è membro della 'Union International Contre le Cancer' (U.I.C.C.), dell'European Organization of Cancer Institutes (O.E.C.I.) e dell'European Organization for Research and Treatment of Cancer (E.O.R.T.C. - Early Clinical Trial Group). Numerose le collaborazioni internazionali con realtà di prestigio tra cui l'MD Anderson Cancer Center.

Attività clinica e di ricerca ISG

L' Istituto S. Gallicano (ISG) fa parte degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) e svolge attività clinico-assistenziale e traslazionale nel campo delle malattie cutanee e delle Malattie sessualmente trasmesse (MST). Partecipa alla rete di oncologia ed a quella delle malattie rare della Regione Lazio, con particolare interesse rivolto quindi alla prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori cutanei, ed allo studio delle porfirie ed emocromatosi. Dispone di Reparti clinici e di Ambulatori sia di Dermatologia generale che di alta specialità, quali la fotodermatologia, la dermatologia pediatrica ed estetica, la chirurgia plastica ricostruttiva, il centro della Psoriasi e della Vitiligine. In campo clinico l'Istituto dispone di una aggiornata strumentazione di diagnostica non invasiva, come la microscopia confocale, la teletermografia, l'ecografia e la dermatoscopia digitale. Nel campo della ricerca traslazionale vengono compiuti importanti studi sui farmaci biologici, vitiligine e melanomi, ed anche di lipidomica riguardanti l'acne giovanile e l'acne rosacea. L'Istituto è certificato ISO 9001 per quanto riguarda sia le procedure cliniche che di laboratorio.

Il sistema organizzativo dell'Istituto è rivolto ad offrire qualità e adeguatezza dei servizi attraverso la razionale gestione delle risorse, alla cui base vi sono: il miglioramento della qualità dei servizi, la valorizzazione delle risorse umane, il potenziamento del know-how dei professionisti, la capacità di attrazione per i giovani ricercatori. Coerentemente con questa visione l'Istituto pone in particolare rilievo l'azione costante di informazione e comunicazione sul territorio integrando in rete la propria attività, attraverso la costituzione del modello delle "Reti Integrate Interaziendali". Le reti integrate, nella specie la Melanoma Unit, hanno infatti l'obiettivo di garantire la migliore qualità assistenziale nell'erogazione dei servizi ai cittadini nei diversi ambiti territoriali del SSN, aziendale e regionale, assicurando equità di accesso, efficienza allocativa ed operativa ed efficacia complessiva degli esiti sulla salute.

Tra i compiti istituzionali rivestono grande rilievo l'attività traslazionale, la didattica e la formazione, anche in collaborazione con le Università e con altre istituzioni nazionali ed internazionali, attraverso specifiche Convenzioni.

Le patologie trattate prevalentemente riguardano 4 linee di Ricerca Corrente, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, nella specie diagnosi e terapia di tumori cutanei (NMSC e melanomi), dermatiti infiammatorie e autoimmuni (psoriasi, acne, dermatiti allergiche, vitiligine, dermatosi professionali), malattie sessualmente trasmesse e dermopatie HIV correlate, dermochirurgia, medicina rigenerativa. L'organizzazione dell'Istituto prevede due Dipartimenti clinico-sperimentali (Legge 595/1985) (Del. IFO n. 716/2000), rispettivamente il Dipartimento di Dermatologia Clinica ed immuno-allergologica e il Dipartimento di Dermatologia oncologica. L'Istituto si è dotato di avanzate attività gestionali, come il "week hospital" che ha consentito una razionale distribuzione dei tempi di degenza ed un risparmio finanziario notevole, gli Ambulatori di II livello, e le "Unit" di Melanoma, Psoriasi, Vitiligine e HPV. In campo chirurgico (UOC di Chirurgia plastica e ricostruttiva) la tecnica del linfonodo sentinella è divenuta una metodica di routine nello studio dei melanomi e dei carcinomi spinocellulari. Sono state acquisite di recente innovative metodiche diagnostiche, come la teletermografia, la microscopia confocale, l'Artoscan-RMN. Il Servizio di Fotodermatologia dispone di una notevole dotazione tecnologica e che comprende rispettivamente 2 simulatori solare, laser ad eccimeri, UVB-NB. L'Istituto di recente ha acquisito oltre la Certificazione di qualità ISO 9001, il Certificato di Conformità alla Buona Pratica di Laboratorio (BPL) Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea e Centro metabolomica e Certificato BVQI della Farmacia.

Attività didattica Scuola infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Corso di laurea I - Roma IFO (Medicina e Odontoiatria – Farmacia e Medicina)

Le Facoltà di Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria concorrono all'istituzione dei Corsi di Laurea o Corsi di Studio (CdS) delle Professioni Sanitarie. I CdS delle Professioni Sanitarie si articolano su due livelli: il primo livello, di durata triennale, porta all'acquisizione del Diploma di Laurea (USNT1, L/SNT2, L/SNT3, USNT4);

il secondo, di durata biennale, porta all'acquisizione del Diploma di Laurea Magistrale (LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4). I CdS afferiscono alle Facoltà di appartenenza che deliberano riguardo alla loro istituzione, attivazione e all'accreditamento delle strutture necessarie per il tirocinio professionale.

Le attività formative sono mirate a realizzare una completa formazione professionale attraverso l'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche. Le attività professionalizzanti si realizzano anche attraverso il tirocinio tecnico-pratico, in conformità agli standard e al monte ore definiti dalle direttive dell'Unione Europea e con la guida di tutori appartenenti allo specifico profilo professionale. Per conseguire tali finalità formative, la Facoltà di riferimento si può convenzionare con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall'art. 6 del DUvo 229/ 1999. L'attività didattica frontale prevista per il raggiungimento degli specifici obiettivi formativi comprende lezioni frontali, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e discussione. Per consentire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio della professione il cui profilo è approvato con decreto ministeriale, il Consiglio di Corso di Laurea individua le attività formative professionalizzanti (tirocinio, attività laboratoristiche e studi clinici guidati) in conformità agli standard e al monte ore definiti dalle direttive dell'Unione Europea; la Facoltà di riferimento si può convenzionare con aziende sanitarie/ospedaliere/IRCCS o altre strutture del SSN nonché presso istituzioni private accreditate conformi ai requisiti previsti dall'art. 6 del DL/vo 229/1999. Tali attività devono esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi con ampi gradi di autonomia per lo studente, sotto la responsabilità di un tutor appartenente allo specifico profilo professionale e devono mirare ad acquisire le abilità professionali e le attitudini relazionali/comportamentali necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata nei vari ruoli ed ambiti professionali. Il Consiglio di Facoltà definisce l'Ordinamento didattico nel rispetto della legge vigente. Qualora si renda necessario apportare cambiamenti all'Ordinamento didattico (contenuto, denominazione, numero dei Corsi e numero degli esami), sarà la Giunta di Presidenza di Facoltà a discutere ed approvare le modifiche proposte. Il Presidente, responsabile di tutte le attività didattico-formative, e il Direttore Didattico, coordinatore delle attività tecnico-pratiche, sono le figure di riferimento del CdS.

DESCRIZIONE AREE DI LAVORO	
Area Farmacia	<p>Struttura adibita alla acquisizione, gestione, preparazione, distribuzione di materiale farmaceutico e presidi sanitari comprensiva di magazzini, depositi, studi medici ed uffici amministrativi.</p> <p>Si considera appartenente all'area anche il Laboratorio U.Ma.C.A. di preparazione dei Farmaci antiblastici (piano -3, palazzina D).</p>
Area Diagnostica per immagini	<p>Struttura di diagnostica che svolge indagini strumentali utilizzando sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti e altre tecniche di formazione dell'immagine. Si considerano appartenenti all'area i seguenti locali: spazi per accettazione, attività amministrative ed archivio, area attesa, sala di radiodiagnostica, locale per esecuzione esami ecografici, locale per la refertazione, area tecnica, area archiviazione, medicheria, stanze coordinatori, stanze medici, locale di stoccaggio rifiuti, servizi igienici per pazienti e personale.</p> <p>Si considerano appartenenti a detta Area: Radiologia IRE, Radiologia ISG, TAC, Risonanza magnetica, Ecografia, Diagnostica tradizionale, Mammografica, Mammotome biopsia mammaria stereotassica, Angiografia, Brest Unit (piano -1, palazzina D). Radiologia presso Palazzo Baleani.</p>

<p>Area Medicina Nucleare</p>	<p>Consiste in attività diagnostica e/o terapeutica mediante l'impiego delle proprietà fisiche del nucleo atomico ed in particolare di radionuclidi artificiali. Questi ultimi sono impiegati per scopo diagnostico sia in vivo che in vitro. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: spazi per accettazione, attività amministrative ed archivio, locale destinato all'attesa dei pazienti prima della somministrazione, locale visita/somministrazione al paziente di radio farmaci, sala di attesa per pazienti iniettati, zona filtro, con locali spogliatoi differenziati, servizi igienici con scarichi controllati, camera calda-locale a pressione negativa per stoccaggio e manipolazione radio farmaci e altri prodotti radioattivi, locali di deposito temporaneo rifiuti, studi medici, studio coordinatore, locale infermieri.</p> <p>Afferiscono a detta Area la Diagnostica PET, la Diagnostica scintigrafia, la Diagnostica ecografia, la MOC (palazzina D, piano -2).</p>
<p>Aree di degenza Chirurgiche</p>	<p>Sono i locali destinati al ricovero dei pazienti, a ciclo continuativo o diurno strutturati in modo da garantire il rispetto della privacy ed un adeguato comfort alberghiero. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: area attesa, medicheria, studio coordinatore, tisaneria, magazzino, deposito sporco, deposito pulito, locale lavapadelle, bagno assistito, locale di stoccaggio rifiuti, servizi igienici per pazienti e personale, studio medico di guardia, locale per visita e medicazioni, locale per medici/audit clinico, studi medici.</p> <p>Afferiscono a tale Area: Chirurgia digestiva ed Epatobiliare (palazzina E, piano 1), Chirurgia plastica e ricostruttiva IRE + Senologia e tessuti molli IRE = Week Surgery (palazzina B, piano 4), Ortopedia (palazzina C, piano 1), Chirurgia toracica (palazzina E, piano 4), Urologia (palazzina E, piano 2), Neurochirurgia e Otorino e chirurgia cervico facciale (palazzina E, piano 3), Week hospital IRE-ISG (palazzina E, piano 5), Day Surgery (palazzina E, piano 6), DH Dermatologico ISG (palazzina B, piano 5), Solventi e Fase I CSEP (palazzina B, piano 8).</p>
<p>Aree degenza Oncologiche</p>	<p>Sono i locali destinati al ricovero dei pazienti, a ciclo continuativo o diurno strutturati in modo da garantire il rispetto della privacy ed un adeguato comfort alberghiero. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: area attesa, medicheria, studio coordinatore, tisaneria, magazzino, deposito sporco, deposito pulito, locale lavapadelle, bagno assistito, locale di stoccaggio rifiuti, servizi igienici per pazienti e personale, studio medico di guardia, locale per visita e medicazioni, locale per medici/audit clinico, studi medici.</p> <p>Afferiscono a tale Area: Oncologia medica I (palazzina B, piano 2), Oncologia medica 2 (palazzina B, piano 3), DH oncologico I (piano 0, palazzina B), DH oncologico II (piano 1, palazzina B), Ematologia (piano 7, palazzina B), DH ematologico (piano 1, palazzina B).</p>
<p>Area degenza Medicina Nucleare</p>	<p>Sono i locali destinati al ricovero dei pazienti, a ciclo continuativo o diurno strutturati in modo da garantire il rispetto della privacy ed un adeguato comfort alberghiero. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: area attesa, medicheria, studio coordinatore, tisaneria, magazzino, deposito sporco, deposito pulito, locale lavapadelle, bagno assistito, locale di stoccaggio rifiuti, servizi igienici per pazienti e personale, studio medico di guardia, locale per visita e medicazioni, locale per medici/audit clinico, studi medici.</p> <p>Afferiscono a tale area la Medicina Nucleare (piano -2, palazzina D).</p>

Aree Ambulatori	<p>Sono struttura preposte alla erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche. Si considerano appartenenti a detta definizione i seguenti locali: area attesa, sala visita per l'esecuzione delle prestazioni, servizi igienici distinti per utenti e personale, locali per deposito di materiale sporco, locali per deposito di materiale pulito, studio coordinatore, deposito.</p> <p>Afferiscono a tale Area i seguenti Ambulatori: Cardiologia (palazzina B, piano 5), Endocrinologia, Ginecologia e Medicina del Lavoro (palazzina B, piano -1), Fisiopatologia respiratoria e Urologia (piano -1, palazzina B), Senologia (piano -1, palazzina D), Psichiatria e Psicologia (piano 6, palazzina B), Dermatologia clinica, Dermatologia oncologica e Allergologia (piano -2, palazzina C), Porfirie e malattie rare (piano -2, palazzina C), Gastroenterologia ed endoscopia (piano 0, palazzina A), Oncologia medica I e II (piano 0, palazzina A), Fisioterapia e palestra (piano -1, palazzina C), Neurooncologia (piano 1, palazzina C) Dermopatologia cutanea ISG (piano -1, palazzina B). Ambulatori oncologici presso Palazzo Baleani.</p>
Aree laboratorio analisi	<p>Sono aree in cui si esegue attività di medicina di laboratorio che fornisce informazioni ottenute con metodi chimici, fisici o biologici su tessuti, liquidi o materiali connessi alla patologia umana. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: area attesa, sala prelievi, locali laboratorio, accettazione, attività amministrative e studi medici, servizi igienici, locali per deposito di materiale sporco, locale trattamento materiale d'uso, locali per conservazione materiale biologico, locali per conservazione reagenti.</p> <p>Afferiscono a tale Area i seguenti Laboratori: Patologia clinica IRE (piano -1 e piano -2, palazzina D), Patologia clinica e microbiologia ISG (piano -2, palazzina C), Porfirie e malattie rare (piano -2, palazzina C), Biobanca tessuti e liquidi biologi (piano -2, palazzina D).</p>
Terapie intensive	<p>Sono aree dedicate al trattamento intensivo dei soggetti affetti da una o più insufficienze d'organo acute, tali da comportare pericolo di vita ed insorgenza di complicanze maggiori. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: zona filtro per i degenti, zona filtro personale addetto, degenze, locale per pazienti infetti dotato di zona filtro, locale medici, servizi igienici per il personale, deposito presidi sanitari e altro materiale, deposito materiale sporco.</p> <p>Afferiscono a tale area: Rianimazione e Terapia intensiva (piano -2, palazzina D), Terapia del dolore ed accessi vascolari (piano -1, palazzina B).</p>
Servizio di Immunologia e Medicina trasfusionale	<p>Sono aree in cui si esegue attività di laboratorio (immunoematologia eritrocitarie di I e II livello), autotrasfusione/emodiluizione preoperatoria, aferesi terapeutica, donazioni di sangue intero e multicomponenti, distribuzione emocomponenti. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: area attesa, sala prelievi, locali laboratorio, accettazione, attività amministrative e studi medici, servizi igienici, locali per deposito di materiale sporco, locale trattamento materiale d'uso, locali per conservazione emocomponenti, locali per conservazione reagent (piano -1, palazzina D).</p>
Dermatologia MST, ambiente tropicale e immigrazione	<p>Sono struttura preposte alla erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche. Si considerano appartenenti a detta definizione i seguenti locali: area attesa, sala visita per l'esecuzione delle prestazioni, servizi igienici distinti per utenti e personale, locali per deposito di materiale sporco, locali per deposito di materiale pulito, studio coordinatore, deposito (piano -2, palazzina C).</p>




Centrale di sterilizzazione	<p>Svolge l'attività di sterilizzazione in rapporto alle esigenze specifiche delle attività sanitarie, il servizio di sterilizzazione prevede spazi articolati in zone nettamente separate di cui una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento dei materiali, una alla sterilizzazione e, infine, una al deposito e alla distribuzione dei materiali sterilizzati. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: locali per ricezione, cernita, pulizia e preparazione, zona per la sterilizzazione, filtro per il personale, locale per il deposito material sterile, locale deposito materiale sporco, servizi igienici per il personale (piano -1, palazzina B).</p>
Reparti operatori	<p>Solo locali adibiti ad uso medico-chirurgico in cui persone vengono sottoposte a trattamenti chirurgici, o nei quali si svolgono operazioni funzionalmente connesse con detti trattamenti. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: spazio filtro di entrata degli operatori, zona filtro personale addetto, zona preparazione utenti, zona risveglio utenti, sala operatoria, zona lavaggio e sterilizzazione materiale, deposito presidi e strumentario, deposito materiale sporco, deposito materiale pulito, locale spogliatoio personale, servizi igienici, tisaneria-sosta personale.</p> <p>Afferiscono a tale area: Blocco operatorio IRE (Piano -2, palazzina D), Blocco operatorio ISG (Piano -2 palazzina D), Day surgery IRE (Piano 6, palazzina E), Day surgery ISG (Piano -2 palazzina B).</p>
Laboratori di ricerca IRE	<p>Sono aree in cui si esegue attività di ricerca utilizzando metodi chimici, fisici o biologici su tessuti, liquidi o materiali connessi alla patologia umana. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: locali laboratorio, studi medici, servizi igienici, locali per deposito di materiale sporco, locale trattamento materiale d'uso, locali per conservazione reagenti, locali frigoriferi per la conservazione dei campioni di ricerca studi epidemiologici, studi informatici, locali strumentali.</p> <p>Afferiscono a tale area:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laboratorio di Oncogenomica ed epigenetica (piano -1, palazzina B) 2) SAFU (piano -1, palazzina B) 3) Laboratorio di Immunologia ed immunoterapia dei tumori (piano -2, palazzina B) 4) Laboratorio di Modelli preclinici e nuovi agenti terapeutici (piano -2, palazzina B) 4) Laboratorio di Network cellulari e bersagli terapeutici molecolari (piano -2, palazzina B) 5) Biostatistica e bioinformatica (piano -1, palazzina B) 6) Epidemiologia e registro tumori (villino Monotti piano -1)
Laboratorio di ricerca ISG	<p>Sono aree in cui si esegue attività di ricerca utilizzando metodi chimici, fisici o biologici su tessuti, liquidi o materiali connessi alla patologia umana. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: locali laboratorio, studi medici, servizi igienici, locali per deposito di materiale sporco, locale trattamento materiale d'uso, locali per conservazione reagenti, locali frigoriferi per la conservazione dei campioni di ricerca studi epidemiologici, studi informatici, locali strumentali.</p> <p>Afferiscono a tale Area il Laboratorio di Fisiopatologia cutanea ISG (piano -1, palazzina B).</p>
Anatomia patologica	<p>Si considerano appartenenti a detta area:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laboratori di Dermatologia cutanea ISG (piano -1, palazzina B). Sono locali destinati alle attività di diagnostica istologica, citologica, immunoistochimica. Si considerano appartenenti a detta Area i seguenti locali: locali per indagini di laboratorio, studi medici e di ricerca. 2) Laboratori di Anatomia Patologica IRE (palazzina B, piano -2) in cui si svolgono le attività




	<p>di prelievi per esami istologici e citologici, esami diagnostici, istologici e citologici, indicatori di prognosi e terapia dei tumori. Sono compresi anche i locali dedicati alle autopsie eseguite su pazienti deceduti al fine di dedurre le cause di morte ovvero la comprensione del decorso di malattia. Si considerano appartenenti a detta Area i seguenti locali: sala settoria, locale/osservazione sosta salme, locale conservazione pezzi anatomici, locali per indagini di laboratorio, studi medici e di ricerca.</p>
Servizio mortuario	<p>Si tratta di locali la cui accessibilità deve essere consentita senza interferenze rispetto ai percorsi interni della struttura. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: camera ardente, locale preparazione personale, celle frigorifere per la conservazione delle salme, servizi igienici per il personale, servizi igienici per i parenti, sala per onoranze funebri, deposito material (piano -2, palazzina B).</p>
Aree uffici	<p>Si tratta di locali in cui vengono svolti lavori intellettuali e pratiche amministrative, dotati di arredi quali scrivanie, mobili di varie misure, classificatori, videoterminali, accessori opzionali, stampanti, fax, fotocopiatrici, archivi, sale riunioni, ecc.</p> <p>Si considerano appartenenti a detta Area:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Palazzina 2 (4 piani) 2) Palazzina 3 (4 piani) 3) villino Biblioteca IRE (2 piani) 4) Direzione generale (palazzina B, 6 e 7 piano) 5) Direzione amministrativa, Direzione sanitaria, Direzione sanitaria di presidio, Direzione scientifica IRE, Direzione scientifica ISG, Comitato etico, Ufficio stampa (piano 1, palazzina A) 6) Ufficio tecnico – Villa Menotti (3 piani) 7) CED, Ufficio cartelle cliniche, e Direzione DITRAR (piano -1, palazzina D).
Servizio di fisica medica e sistemi esperti	<p>Si tratta di locali in cui si esegue attività disupporto dal punto tecnico-scientifico di diverse strutture, che utilizzano radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Si svolge inoltre attività di dosimetria. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: locali laboratorio, studi medici, servizi igienici, studi informatici, locali strumentali (piano -1, palazzina D).</p>
Aree e locali comuni	<p>Sono gli spazi destinati a servizi comuni per l'utenza quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Centro Unificato Prenotazione 2. Servizio di accettazione e casse 3. Banca 4. Aree ristoro 5. Bar Centro Congresso Bastianelli 6. Bar Hall Centrale 7. Sale di attesa ambulatory 8. Chiesa e locali per l'assistenza religiosa 9. Centro Congressi Bastianelli 10. Locale 44 di Emergenza, Vigilanza e antincendio 11. Spogliatoi centralizzati del personale 12. Parcheggi macchine esterni ed interni 13. Accettazione amministrativa presso Palazzo Baleani.

Area economato e magazzini	<p>Struttura adibita a ricevere, custodire, conservare e rendere disponibili materiali atti al funzionamento dell'azienda. Si compone normalmente di area di ricezione e consegna merci, zona ufficio, servizi igienici per il personale area magazzino, ecc.</p> <p>Si considerano appartenenti a detta area:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Magazzini economato (piano 0, palazzina C) 2)deposito temporaneo rifiuti sanitari (piano -3 esterno) 3) Area servizi di pulizie (piano -3, palazzina B) 4) Locali di servizio presso Palazzo Baleani.
Area cucina e mensa	<p>La cucina è l'area in cui si predispongono i pasti per il personale dipendente e per i pazienti; sono previsti spazi per la ricezione derrate, dispensa, celle frigorifere, preparazione, cottura, distribuzione, cucina, dietetica, lavaggio e deposito per stoviglie e carrelli e locali servizi per il personale. La mensa è l'area in cui vengono serviti i pasti per i lavoratori; è, di norma, prevista la zona di tavola calda per lo smistamento dei pasti con locale sporzionamento, zona di refezione, zona di raccolta rifiuti e lavaggio, ecc. (piano -3, palazzina D).</p>
Area Radioterapia	<p>Attività diretta al trattamento della malattie neoplastiche e malattie non neoplastiche, a carattere malformativo e/o cronico degenerativo, svolta mediante l'impiego di fonti radioattive e di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Si considerano appartenenti detta definizione i seguenti locali: area attesa, locali per l'esecuzione delle prestazioni, spazi per attesa, accettazione, attività amministrative, servizi igienici distinti per utenti e personale, studi medici, studi fisici, locale visita, Bunker di terapia, locale per trattamenti farmacologici brevi, sala di simulazione, locale per la preparazione degli schermi di trattamento, locali per deposito di materiale sporco, locali di deposito temporaneo rifiuti.</p> <p>Afferiscono a tale area n.3 acceleratori lineari tra cui l'innovativo "truebeam" in grado di eseguire IGRT e la Cyberknife ultima versione: acceleratore lineare montato su braccio robotico in grado di eseguire trattamenti di alta precision quali stereotassi cerebrali e body (piano -3, palazzina D).</p>

RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITENTE

AGENTI CHIMICI 	<p>Uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali antiblastici.</p> <p>I reparti dove sono presenti queste sostanze sono prevalentemente i Laboratori, le Sale Operatorie, l'Anatomia Patologica, i Reparti e Day Hospital di Oncologia e Oncoematologia, UMaCA, la Centrale di Sterilizzazione e gli ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
RADIAZIONI IONIZZANTI 	<p>Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere differenti, in particolare si può essere in presenza di rischio da irradiazione (apparecchi RX e sorgenti sigillate), oppure in presenza di rischio anche (o solo) da contaminazione (sorgenti non sigillate).</p> <p>L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero (macchine RX, sorgenti rappresentate da radioisotopi – in forma sigillata e non) avviene nelle aree radiologiche tradizionali (radiodiagnostica e TAC).</p>

	L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.
RADIAZIONI NON IONIZZANTI 	<p>Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso).</p> <p>Esposizione a radiazioni elettromagnetiche della stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all'uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
CAMPI MAGNETICI 	<p>Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica Nucleare le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: non possono essere introdotti elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete, in quanto possono verificarsi seri danni alle apparecchiature di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente od il personale.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
RISCHIO BIOLOGICO 	<p>È un rischio ubiquitario. Le aree sono ad accesso controllato e limitato secondo le indicazioni della normativa.</p> <p>I locali e le aree a rischio biologico specifico sono segnalati dal cartello apposito.</p>

RADIAZIONI LASER 	<p>Impiego di apparecchi laser, pericolosi particolarmente per l'occhio: emettono un particolare tipo di luce, in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso.</p> <p>Apparecchiature utilizzate in sale operatorie e ambulatori (dermatologia) e per usi fisioterapici.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
ENERGIA ELETTRICA 	<p>In ogni ambiente sanitario esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti dagli uffici Tecnici.</p> <p>Ogni intervento o utilizzo di energia deve essere effettuato con precisa autorizzazione e accordi con il Responsabile delle suddette strutture.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
MOVIMENTAZIONE CARICHI 	<p>Movimento delle merci all'interno della Struttura sanitaria.</p> <p>Le movimentazioni possono avvenire sia manualmente che con mezzi meccanici. I magazzini sono dotati di traspallets, i reparti sono dotati di carrelli.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p> <p>L'utilizzo di queste attrezzature di proprietà della committenza è precluso alla ditta appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche.</p>

<p>MOVIMENTAZIONE PAZIENTE</p> 	<p>Movimento dei pazienti all'interno della Struttura sanitaria.</p> <p>Le movimentazioni possono avvenire mediante barelle o letti carrellati.</p> <p>Per movimentazione dei pazienti si intendono tutte quelle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più operatori, comprese le operazioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p> <p>L'utilizzo di queste attrezzature di proprietà della committenza è precluso alla ditta appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche.</p>
<p>CADUTE</p> 	<p>Possono essere presenti negli ambienti di lavoro e nei percorsi zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p>STRUTTURE E FABBRICATI</p> 	<p>Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti.</p> <p>Sono presenti all'interno delle strutture locali igienico-assistenziali idonei e riforniti di sufficienti mezzi ordinari per l'igiene della persona.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p>
<p>RISCHIO DI INCENDIO EMERGENZA ED EVACUAZIONE</p> 	<p>I luoghi di lavoro sono dotati di idonei mezzi e sistemi per la prevenzione e protezione incendi. Sono presenti vie ed uscite di emergenza, luoghi filtro e punti di raccolta, idonei a garantire l'esodo ordinato e sicuro delle persone presenti.</p> <p>Le uscite di emergenza e i percorsi di fuga sono opportunamente individuati da segnaletica conforme ed illuminate in condizioni ordinarie e di emergenza. Nell'attività è presente la squadra per la gestione delle emergenze, formata ed addestrata secondo le disposizioni vigenti.</p>

<p>LUOGHI DI LAVORO</p>	<p>L'organizzazione dei locali di lavoro è realizzata in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro.</p> <p>I luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con luminosità sufficiente in relazione alle attività da svolgere.</p> <p>Le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro svolto</p>
<p>IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO</p>	<p>Gli impianti sono realizzati e sottoposti a manutenzione e verifica periodica secondo le disposizioni tecniche e normative vigenti.</p> <p>L'accesso ai locali tecnici a rischio specifico è riservato alle sole persone autorizzate ed ove necessario, sono stabilite le procedure specifiche.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi</p>

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO (DEPOSITI DI MATERIALI, DEPOSITI BOMBOLE, ARCHIVI, ECC.)	Sono in uso attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi
--	--

6.2 ATTIVITA' DELL'APPALTATORE

DA COMPILARE A CURA DELL'APPALTATORE E DA RIPETERE SPECIFICA PER OGNI SUBAPPALTATORE

ATTIVITÀ SVOLTA DALL'APPALTATORE 1	SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI PROGRAMMATO E IN EMERGENZA
NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI	
ORARIO DI LAVORO	

RISCHI RELATIVI ALL' ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE, MEZZI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTE (ESTRARRE DAL DVR DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE)					
FASE LAVORATIVA / MANSIONE	RISCHI INTRODOTTI	AREE D'INTERVENTO	PERIODICITÀ INTERVENTO	ELENCO ATTREZZATURE/ MACCHINARI/AUTOMEZZI	ELENCO SOSTANZE IMPIEGATE

N.B. ALLA PRESENTE SCHEDA SINTETICA PUÒ ESSERE ASSOCIATO UNO SPECIFICO ALLEGATO DA PARTE DELL'APPALTATORE

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

La valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi. Tra le misure di prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle interferenze evidenziate di massima importanza sono quelle di informazione e formazione.

In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà produrre un piano di formazione il cui contenuto dovrà essere valutato ed approvato dal RSPP dell'Azienda in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.

Alla definizione di dette misure si perviene attraverso un processo di valutazione che si svolge secondo le seguenti fasi:

Fase 1.	COMUNICAZIONE DI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI LE IMPRESE APPALTATRICI ED I LAVORATORI AUTONOMI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE.
	<p>In fase di richiesta di lavori o servizi, il Committente fornisce all'appaltatore un documento, denominato DUVRI PRELIMINARE in cui sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le informazioni generali e specifiche sui rischi per i luoghi di lavoro del committente • le misure di prevenzione adottate • le misure stabilite per la gestione delle emergenze • le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori
Fase 2.	VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE AI LAVORI LORO AFFIDATI.
	<p>La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che il committente è obbligato ad effettuare, si effettua con la richiesta e il controllo sugli appaltatori e subappaltatori del possesso di requisiti quali (in via esemplificativa e non esaustiva):</p> <ul style="list-style-type: none"> • iscrizione alla Camera di Commercio • certificazione sulla regolarità contributiva • dichiarazione (punto 11) relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/2008 s.m.i. • documentazione relativa agli obblighi del D. Lgs. 163/06 s.m.i.
Fase 3.	COOPERAZIONE CON GLI APPALTATORI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI RECIPROCHE.
	<p>Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l'Appaltatore fornisce, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l'esecuzione delle lavorazioni presso il sito del committente (leggasi piano operativo della sicurezza POS, ove previsto) specifico per l'oggetto dell'appalto.</p> <p>Prima della stipula del contratto di appalto, il committente e l'appaltatore (compresi gli eventuali subappaltatori) effettuano sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un'opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.</p> <p>L'esito di tale incontro è riportato nel verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento, all'interno del quale è tra l'altro riportato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall'Impresa appaltatrice e sono indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare anche al fine di evitare le interferenze.</p> <p>Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Società appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente, salvo quanto regolamentato dal Disciplinare di gara.</p>

INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D' INTERFERENZE PRELIMINARE E SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI.	
Fase 4.	<p>Terminata la fase preliminare di ricognizione dei pericoli, gli IFO integrano il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza preliminare e redigono il DUVRI, in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> · luoghi ed attività svolte dal committente · attività svolte dall'appaltatore · rischi derivanti dalle interferenze tra le attività · misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori. <p>Il documento viene sottoposto alla firma congiunta con l'Appaltatore.</p> <p>Atteso il carattere "dinamico" il DUVRI viene revisionato al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico e organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.</p>

7.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Premesso che il comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. esclude la valutazione dei rischi d'interferenza nei luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del Committente, si rappresenta che:

- le attività oggetto dell'appalto dovranno essere effettuate secondo un progetto del servizio che sarà oggetto di valutazione in sede di gara, così come previsto dal Disciplinare di gara;
- rischi espressi nella tabella rischi interferenza rappresentano una ricognizione dei rischi relativi alla tipologia della prestazione nell'ambito degli ambienti ove verrà erogato il servizio.

L'identificazione delle fonti di rischio da interferenze standard è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa.

La valutazione preliminare ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi di interferenza standard cui potenzialmente sono esposti i lavoratori del Committente e dell'Appaltatore, tuttavia, i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori.

Si è provveduto alla quantificazione del rischio in termini analitici attraverso una stima dell'entità delle esposizioni. La stima del rischio è stata effettuata valutando due parametri fondamentali:

- **gravità** del danno che potrebbe derivare a una o più persone;
- **probabilità** che il danno si manifesti.

La probabilità, quando possibile, è stata valutata tenendo conto di tre fattori tutti direttamente legati ad aspetti che contribuiscono a causare una situazione potenzialmente pericolosa:

- probabilità che si manifesti l'evento pericoloso;
- probabilità che vi siano persone esposte all'evento pericoloso;

- probabilità che le persone esposte riescano a sfuggire i potenziali danni derivanti dall'evento pericoloso.

Nelle successive tabelle 1 e 2 sono descritte le scale della Probabilità **P** e del Danno **D** ed i criteri per l'attribuzione dei valori.

Tabella 1 - Scala delle Probabilità " P "

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	ALTAMENTE PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. ➤ Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nella stessa Agenzia o in Aziende simili o situazioni operative simili (consultare le banche dati delle fonti di danno, infortuni e malattie professionali dell'Agenzia, dell'ISPESL, etc.). ➤ Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Agenzia.
3	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno ,anche se non in modo automatico o diretto. ➤ E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. ➤ Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Agenzia.
2	POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi. ➤ Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. ➤ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. ➤ Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Tabella 2 - Scala dell'entità del Danno "D"

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	GRAVISSIMO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. ➤ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. ➤ Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti.
2	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. ➤ Esposizione con effetti reversibili.
1	LIEVE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. ➤ Esposizione con effetti rapidamente reversibili.

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula:

$$R \text{ (Rischio)} = P \text{ (Probabilità)} \times D \text{ (Danno o Magnitudo)}$$

ed è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale del tipo indicato nell'esempio sotto riportato, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio "R"

PROBABILITÀ	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
	DANNO			

I rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili.

La valutazione numerica e cromatica indica l'indice di rischio "IR" definibile per la fonte di rischio individuata.

Tabella 3 - Scala dell'entità dell'Indice di Rischio "IR"

VALORE	DEFINIZIONE RISCHIO
IR > 8	ALTO - Il rischio è alto e richiede un monitoraggio continuo ed un elevato livello di attenzione
4 [IR [8	MEDIO - Il rischio è sotto controllo ma richiede attenzione per contenerne e/o ridurne l'entità
2 [IR [3	BASSO - Il rischio è sotto controllo ad un livello accettabile, conformemente alle norme di riferimento
IR = 1	TRASCURABILE - Il rischio è insignificante ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumenti in futuro

Si riporta nelle schede seguenti l'analisi dei rischi da potenziali interferenze nelle aree oggetto di appalto.

D.U.V.R.I. PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)

RISCHIO INTERFERENZA	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO STRUTTURALE	Caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro	BASSO	Intero stabile	Le strutture dell'Azienda sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.	Non è previsto il sovraccarico strutturale per l'attività in appalto, né le attività d'appalto prevedono interventi sulle strutture dell'immobile. Ove tale rischio sia presente l'appaltatore deve attenersi alle prescrizioni o segnaletica dell'A.S. Si dispone all'appaltatore l'utilizzo delle strutture in maniera idonea nonché il divieto della modifica degli elementi in modo da mantenere inalterate le condizioni di sicurezza. Sono escluse le attività derivanti dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 smi.		X
	Luoghi di lavoro sotterranei e semisotterranei	BASSO	Piani da -1 a -3	I locali sono realizzati e mantenuti in conformità alle specifiche norme di riferimento con idonee condizioni d'illuminazione e microclima			X
	Caratteristiche dei parapetti	TRASCUR	Intero stabile	Viene effettuata la manutenzione e verifica periodica sullo stato di conservazione e sulla stabilità dei parapetti.			X
	Caratteristiche delle scale fisse	TRASCUR	Intero stabile	Sono realizzate a regola d'arte ed i gradini non sono scivolosi in relazione al normale utilizzo delle scale.			X
	Caratteristiche uscite, e porte finestre e superfici vetrate	BASSO	Intero stabile	Le uscite/porte/finestre sono regolarmente mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento. L'Azienda, ove necessario, adotta idonea segnaletica di sicurezza.			X
	Caratteristiche della pavimentazione	BASSO	Intero stabile	Le aree di transito interne ed esterne sono regolarmente mantenute al fine di evitare il presentarsi di fonti d'inciampo, scivolamento, buche o avvallamenti pericolosi. Il fondo delle aree esterne aziendali è regolare ed uniforme. Nelle aree esterne non sono presenti depositi di materiale di scarto, obsoleti, ecc, ad eccezione di quello appositamente autorizzato ed idoneamente delimitato.		Si dispone all'appaltatore il mantenimento delle aree libere e pulite e l'impossibilità di destinare gli spazi a deposito di materiale di scarto e di risulta se non espressamente autorizzati dell'A.S. ed opportunamente delimitati e segnalati.	X

D.U.V.R.I. PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)

	Utilizzo di vie di circolazione esterne – investimento da automezzi	BASSO	Parcheggi e viabilità del complesso sanitario	Sono adottate idonee misure per i pericoli dovuti a guasti o lavori di riparazione e manutenzione delle aree di transito esterne. Si rappresenta la presenza di altri veicoli circolanti condotti sia da dipendenti dell'A.S. che di altre Ditte in appalto e dagli utenti della struttura. E' presente traffico pedonale. Delimitazione delle aree di carico e scarico	Si dispone all'appaltatore di interdire le aree di transito esterne in caso d'intervento/operazioni di carico-scarico o se temporaneamente non percorribili. Inoltre è necessario apporre idonea. Si dispone il divieto di manovrare contemporaneamente ad altri automezzi nelle aree di carico e scarico segnaletica di pericolo e divieto di transito. L'accesso e la circolazione dei mezzi nelle aree della struttura deve avvenire rispettando la segnaletica esistente e conformemente alle regole generali del codice della strada. All'interno dell'A.S. tutti i mezzi devono procedere comunque "a passo d'uomo".		X
	Altezze, n. di porte e uscite di emergenza, luci di emergenza	TRASCUR	Intero stabile	Le strutture dell'A.S. sono realizzate e mantenute in conformità alle specifiche norme di riferimento.	Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona sgombra (materiali di risulta smaltiti a carico dell'appaltatore)		X

RISCHIO INTERFERENZA	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO ELETTRICO	Uso improprio impianti Elettrici	BASSO	Intero stabile	Gli impianti e le apparecchiature dell'A.S. sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e al D.M. 37/08 s.m.i.	Si dispone all'appaltatore, ove necessario, l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica e il corretto uso degli impianti elettrici dell'A.S.		X
	Sovraccarichi e cortocircuiti	BASSO					X
	Elettrocuzione	BASSO					X
	Impianto di messa a terra e scariche atmosferiche	TRASCUR					X
	Uso di attrezzature elettriche/elettromedicali	BASSO					X
	Black out	TRASCUR		Il piano di emergenza SGSA – IFO disciplina la gestione delle situazioni di emergenza.	L'appaltatore deve seguire rigorosamente le procedure previste procedendo alla relativa formazione del proprio personale.	X	

D.U.V.R.I. PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)

RISCHIO INTERFERENZA	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO MECCANICO	Caduta oggetti dall'alto Errato posizionamento di scaffali, contenitori trasportati su carrelli, ecc.	TRASCUR	Intero stabile	Utilizzo di idonee scaffalature ancorate a punti fissi.	Si dispone il corretto posizionamento dei contenitori e di materiali, l'utilizzo di idonei bidoni e carrelli per il trasporto. Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e movimentazione.		X
	Caduta persone dall'alto Utilizzo di scale inadeguate o mezzi impropri. Concomitanza di personale e ditta e personale dell'A.S. e/o personale di altre ditte.	BASSO	Intero stabile	Utilizzo di idonee scale marcate CE che consentano all'operatore di accedere ai ripiani degli scaffali.	Evitare lavorazioni che espongono l'operatore al rischio di caduta dall'alto (H< 2 metri). Organizzazione del lavoro evitando concomitanze/interferenze con personale dell'A.S.		X
	Caduta/inciampo per pavimentazione scivolosa/presenza ostacoli	BASSO	Intero stabile	Pavimenti antiscivolo regolarmente mantenuti. Disposizioni per il personale aziendale ed altri appaltatori per il regolare utilizzo degli spazi.	Attenzione e rispetto della segnaletica mobile per la presenza di rischio scivolamento/inciampo/ostacoli. Si dispone l'eliminazione degli eventuali ostacoli al termine delle attività ed ove necessario, per le attività, l'appaltatore deve apporre idonea segnaletica mobile. Uso di idonei DPI (calzature antiscivolo) Ove necessario definizione con le strutture preposte aziendali degli idonei percorsi di transito.		X
	Uso inadeguato di macchine e parti meccaniche in Movimento	TRASCUR	Intero stabile	Macchine rispondenti alle norme di sicurezza, marcatura CE. Costante manutenzione periodica e formazione degli operatori all'utilizzo.	Si dispone l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica.		X

D.U.V.R.I. PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)

RISCHIO INTERFERENZA	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO MECCANICO	Utilizzo ascensori/montacarichi	TRASCUR	Intero stabile	Procedura di emergenza per sblocco ascensore.	Si dispone il corretto uso degli impianti elevatori dell'A.S. Ancorare o immobilizzare eventuali carrelli durante l'uso di montacarichi.	X	
	Investimento da carrelli manuali e non attrezzature utilizzo dimezzi di trasporto automezzi carrelli, transpallets	BASSO	Intero stabile	Utilizzo di idonei mezzi rispondenti alle vigenti normative, sottoposti a regolare manutenzione come previsto dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione, utilizzato da personale adeguatamente istruito e formato. Delimitazione delle aree di carico e scarico.	Si dispone il rispetto di bassissima velocità di movimento, attivazione di segnalazione sonora e luminosa di presenza e transito. Definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e di carico/scarico. Divieto di manovrare contemporaneamente ad altri automezzi nelle aree di carico e scarico.		X
	Accumulo materiali/attrezzature Caratteristiche dei Magazzini	MEDIO	Aree deposito identificate nell'intero stabile	Sono disponibili gli spazi e i mezzi per il posizionamento ottimale di materiali ed attrezzature.	Si dispone la predisposizione di aree specifiche per lo stoccaggio e la disposizione di materiali ed attrezzature che non dovranno essere depositati al di fuori di esse, se non per lo stretto necessario per esigenze immediate		

D.U.V.R.I. PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)

RISCHIO INTERFERENZA	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO INCENDIO	Deposito materiali/attrezzature infiammabili	MEDIO	Intero stabile	L'immagazzinamento e deposito di tali materiali/attrezzature avviene secondo i criteri e procedure di sicurezza. I locali di deposito sono appositamente segnalati, isolati e delimitati.	Si dispone che l'appaltatore segua rigorosamente le procedure previste procedendo alla relativa formazione del proprio personale.	X	
	Impiego di sostanze infiammabili/esplodenti	TRASCUR	Laboratori, farmacia, UMaCA	L'utilizzo di tali sostanze da parte degli operatori aziendali, in merito adeguatamente formati, avviene secondo i criteri e procedure di sicurezza. I locali in cui vengono impiegate tali sostanze sono appositamente segnalati, isolati e delimitati. Per le attività in appalto, non sono previste sostanze infiammabili.	Si dispone l'attuazione delle procedure previste in caso di emergenza.		x
	Impianti a rischio specifico	MEDIO	Aree tecnologiche	Il piano di emergenza SGSA-IFO disciplina la gestione delle situazioni di emergenza.			x
	Esodo forzato Inalazione gas tossici Ustioni	MEDIO	Intero stabile	Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (quali estintori, manichette, coperte antifiama) regolarmente mantenuti e sottoposti a verifica periodica. Addestramento antincendio ed alle Procedure di Emergenza. Impianti d'illuminazione di emergenza funzionanti, regolarmente mantenuti e sottoposti a verifica periodica.	Si dispone il divieto di fumo e l'utilizzo di fiamme libere. Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da materiali di risulta combustibili In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza previste dal Piano Emergenza Evacuazione aziendale.		x

D.U.V.R.I. PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)

RISCHIO INTERFERENZA	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO CHIMICO	Sversamenti e spandimenti sostanze chimiche accidentali	BASSO	Intero stabile	L'utilizzo e lo stoccaggio ed il trasporto di sostanze da parte degli operatori aziendali avviene secondo i criteri e le procedure di sicurezza interne. In caso di sversamento sono disponibili procedure di sicurezza per il contenimento dell'evento a cui si deve attenere tutto il personale. Mettere a disposizione la procedura aziendale "Allestimento farmaci antiblastici chemioterapici". I dirigenti, i preposti e gli operatori IFO, ognuno per quanto di propria competenza, devono vigilare che i lavoratori dell'impresa adottino le procedure aziendali. Mettere a disposizione i DPI.	Qualora si rendesse necessario utilizzare sostanze chimiche pericolose nello svolgimento dell'appalto, l'impiego dovrà le essere preventivamente autorizzato dal referente dell'appalto dall'A.S. e si dovranno attuare tutte le procedure di sicurezza e d'emergenza previste. Attuare le procedure d'emergenza SGSA-IFO Formazione sui rischi specifici		x
	Impiego di gas anestetici/medicali	TRASCUR	Blocchi Operatori, terapie intensive, degenze e Day Surgery				x
	Impiego, trasporto, stoccaggio e smaltimento sostanze chimiche	BASSO	Intero stabile				x
	Preparazione trasporto stoccaggio e somministrazione CTA/Cancerogeni/Mutageni	BASSO	Farmacia, UMaCA, Oncologia Medica 1 e 2 Ematologia, D.H. 1 e 2				x
	Utilizzo sostanze criogene	BASSO	Laboratori, Dermatologia			Per l'utilizzo dell'azoto liquido vengono messi a disposizione gli opportuni DPI.	Informazione per gli operatori e osservazione disposizioni riportate nella specifica segnaletica.

D.U.V.R.I. PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)

RISCHIO INTERFERENZA	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA		
						SI	NO	
RISCHIO FISICO	Condizioni microclimatiche	TRASCUR	Intero stabile	Le aree ospedaliere sono dotate di impianto di regolazione del microclima realizzato secondo le norme vigenti e regolarmente mantenuto	Non si prevedono interferenze con l'appalto in questione.			
	Utilizzo apparecchiature laser/R.O.A.	TRASCUR	Dermatologia	Il rischio radiazioni non ionizzanti è presente solo ad apparecchiature attive in locali adeguatamente segnalati. Presenza di segnaletica di Sicurezza. Sono presenti apparecchiature portatili regolarmente mantenute e dotate di specifiche protezioni nonché procedure di sicurezza per l'utilizzo.	Si dispone il rispetto della segnaletica e divieto di accesso a zone con luce accesa indicante il funzionamento; prima di ogni intervento richiedere formale autorizzazione al responsabile di Reparto/Servizio che darà istruzioni per interventi in assenza rischio:		x	
	Impiego di radiazioni ionizzanti	BASSO	Reparti di Radiodiagnostica, Radioterapia, Blocchi operatori	Il rischio radiazioni ionizzanti è presente solo ad apparecchiature attive in locali adeguatamente segnalati. Presenza di segnaletica di Sicurezza. Sono presenti apparecchiature portatili regolarmente mantenute e dotate di specifiche protezioni nonché procedure di sicurezza per l'utilizzo.	Si dispone il rispetto delle procedure predisposte dall'Esperto Qualificato Aziendale		x	
	Impianti di Risonanza Magnetica Nucleare	MEDIO	Radiologia	Il rischio radiazioni non ionizzanti è presente solo ad apparecchiature attive in locali adeguatamente segnalati. Presenza di segnaletica di Sicurezza. L'utilizzo di tali sostanze da parte degli operatori aziendali, in merito adeguatamente formati, avviene secondo i criteri e procedure di sicurezza.				X
	Impiego/stoccaggio di sostanze radioattive	BASSO	Medicina Nucleare	L'utilizzo di tali sostanze da parte degli operatori aziendali, in merito adeguatamente formati, avviene secondo i criteri e procedure di sicurezza.	In caso di accesso a zone controllate si dovranno attuare tutte le procedure di sicurezza e d'emergenza previste, procedendo alla relativa formazione del proprio personale secondo le indicazioni dell'Esperto Qualificato Aziendale	X		

D.U.V.R.I. PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)

RISCHIO INTERFERENZA	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO FISICO	Rumore	TRASCUR	Centrale termica, Risonanza Magnetica	L'azienda attua le opportune verifiche per eventuale superamento dei livelli inferiori di esposizione fornendo eventuali procedure di sicurezza e DPI. Presenza di segnaletica di Sicurezza nelle zone interessate.	Si dispone che l'appaltatore segua rigorosamente le procedure previste ed il rispetto della segnaletica di sicurezza.		X

RISCHIO INTERFERENZA	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI- MMC	Sollevamento carichi inanimati	TRASCUR	Farmacia, Centrale di sterilizzazione, Economato, Laboratori	Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche (traspallet, carrelli) per il trasporto ed il sollevamento per evitare una MMC eccessiva da parte degli operatori	l'appaltatore effettua adeguata formazione e informazione sulla corretta MMC, sul peso del carico, sul centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica.		x
	Movimentazione pazienti	TRASCUR	Reparti degenza, Medicina nucleare, Radiologia, Radioterapia	Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie calcolando gli indici MAPO dei Reparti di degenza e dei Servizi e trasmettendoli ai referenti dell'impresa ove necessario. Mettere a disposizione i DPC (sollevatori, telini ad alto scorrimento, etc..)	L'appaltatore effettua adeguata formazione e informazione sulla corretta movimentazione manuale dei pazienti.		x

D.U.V.R.I. PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)

RISCHIO INTERFERENZA	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO BIOLOGICO	Contaminazione di arredi, attrezzature, polvere, impianti di climatizzazione	TRASCUR	Intero stabile	Sono applicate e messe a disposizione in azienda le procedure di prevenzione previste dalle raccomandazioni universali, precauzioni standard per l'igiene respiratoria e di isolamento.	Prima di ogni intervento richiedere la formale autorizzazione al responsabile di Reparto / Servizio che darà informazione su rischi aggiuntivi e istruzioni per interventi: permesso di lavoro. Consigliata la vaccinazione antiepatite-B, oltre alle vaccinazioni obbligatorie.		X
	Accesso ad aree a rischio di contaminazione con pazienti infetti/agenti biologici patogeni	BASSO/MEDIO	Intero stabile	Disponibilità per l'utilizzo di idonei DPI. Uso di appositi contenitori per rifiuti. I dirigenti, i preposti e gli operatori IFO, ognuno per quanto di propria competenza, devono vigilare che i lavoratori dell'impresa adottino le procedure aziendali.	I lavoratori dell'impresa devono adottare le precauzioni standard e, dove richiesto, le eventuali precauzioni aggiuntive. Utilizzo di DPI e formazione del personale. In caso di infortunio o contatto con materiale potenzialmente infetto, applicare la procedura per infortunio biologico e di follow-up post esposizione sotto la sorveglianza del proprio Medico competente. I lavoratori dell'impresa devono conoscere e adottare le "procedure isolamento pazienti" e le altre procedure del Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) e della Direzione Sanitaria.		X
	Contatto improprio, puntura/taglio con aghi e taglienti ed inalazione agenti biologiche	BASSO	Intero stabile	Sono adottate in azienda procedure di sicurezza e di prevenzione. Sono adottati in azienda aghi con dispositivo di protezione per la prevenzione delle punture accidentali. In caso di evento incidentale è previsto apposito protocollo sanitario.	L'appaltatore deve fornire al proprio personale i DPI eventualmente necessari in funzione del proprio DVR. In ambiti particolari sono previsti DPI forniti dall'Azienda al fine di tutelare sia l'operatore che il paziente. In caso di infortunio o contatto con materiale potenzialmente infetto, applicare la procedura di follow-up post esposizione sotto la sorveglianza del proprio Medico Competente.	x	

D.U.V.R.I. PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)

RISCHIO INTERFERENZA	PERICOLO RILEVATO	FATTORE DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO ORGANIZZATIVO	Lavori in appalto Sovrapposizione delle attività dell'appaltatore con il committente o altri appaltatori	BASSO	Intero stabile	Esecuzione attività potenzialmente interferenti con sfasamento temporale dalle attività della committenza.	Si dispone l'attuazione di procedure specifiche per il coordinamento rischi atte a evitare i rischi connessi alle attività interferenti, data la complessità delle attività in essere presso l'IFO, le attività manutentive non devono essere eseguite in contemporanea con altre attività nello stesso ambiente, locale o area.		X
	Ergonomia delle postazioni di lavoro ed organizzazione degli spazi lavorativi	BASSO	Intero stabile	Sono rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro.	L'appaltatore deve evitare l'uso promiscuo delle attrezzature di lavoro in quanto non autorizzato. Nel caso di interventi manutentivi sulle attrezzature ad uso del personale aziendale deve essere previsto ove possibile la non contemporaneità o lo sfasamento temporale.		X
	Emergenze in genere	BASSO	Intero stabile	Gli operatori aziendali sono stati adeguatamente formati in merito alle Procedure di Emergenza. Il piano di emergenza SGSA-IFO disciplina la gestione delle situazioni di emergenza.	Si dispone che l'appaltatore segua rigorosamente le procedure previste dall'azienda per eventi interessanti il complesso. L'appaltatore deve individuare in funzione del proprio DVR e piano di emergenza il proprio personale addetto alle emergenze e antincendio di compartimento. Analogha disposizione si applica ad ogni subappaltatore.	X	
	Emergenze sanitarie	TRASCUR	Intero stabile	Il personale aziendale è formato in merito al primo soccorso in quanto operante in ambito sanitario.		X	
	Esercizio impianti tecnologici	BASSO	Vedasi aree tecnologiche	Gli impianti dell'IFO sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e al D.M. 37/08 s.m.i.	Si dispone all'appaltatore l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica e non il corretto uso degli impianti elettrici dell'IFO		X
	Individuazione e gestione locali/ impianti a rischio specifico	BASSO	Vedasi aree tecnologiche				X

D.U.V.R.I. PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)

RISCHIO INTERFERENZA	PERICOLO RILEVATO	FATTOR E DI RISCHIO (Pxd)	AREA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA INTERFERENZE / DA COORDINAMENTO	COSTO MISURA	
						SI	NO
RISCHIO ORGANIZZATIVO	Presenza di pazienti, visitatori e soggetti terzi a vario titolo personale di altre ditte e personale dell'IFO	MEDIO	Intero stabile	Organizzazione del lavoro evitando concomitanze di personale.	Si dispone di attuare procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti e/o interferenti e sui rischi, riunioni di coordinamento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente DUVRI. Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate. Non interferire con la normale attività sanitaria, ambulatoriale, diagnostica e di degenza svolta nei locali dell'IFO secondo quanto proposto nella presentazione dell'offerta alla voce documentazione tecnica.	X	
	Presenza di imprese subappaltatrici	MEDIO	Intero stabile	Organizzazione del lavoro evitando contatti rischiosi tra il personale del Committente, dell'appaltatore e del subappaltatore. Definizione puntuale delle attività ad alta complessità lavorativa/organizzativa	Si dispone che l'appaltatore dovrà attuare procedure specifiche di coordinamento per evitare rischi interferenti con particolare riguardo al personale del subappaltatore. Si dispone che l'appaltatore trasferisca e verifichi la corretta applicazione delle misure di prevenzione presenti in questo DUVRI ai suoi subappaltatori. Si dispone all'appaltatore la redazione di specifici piani di sicurezza per tutte le attività con alta complessità lavorativa/organizzativa anche in assenza degli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs.81/08 s.m.i.		X
	FORMAZIONE INFORMAZIONE			Il personale aziendale è oggetto di formazione secondo il protocollo formativo aziendale in materia di sicurezza sul lavoro.	Si dispone all'appaltatore l'obbligo di formazione del proprio personale e degli eventuali subappaltatori su tutti i rischi presenti negli ambienti dell'azienda appaltante e le conseguenti norme di comportamento, di sicurezza e di emergenza definite dalla medesima.	X	

8. DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: *“adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*, l'Appaltatore (compresi gli eventuali subappaltatori) è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei **dispositivi di protezione individuale** non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendano necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi. Il medesimo principio si applica anche alla **sorveglianza sanitaria** dei lavoratori che risulta responsabilità ed onere economico dell'Appaltatore. Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell'importo totale dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del servizio da non assoggettare a ribasso d'offerta.

L'Appaltatore deve invece indicare obbligatoriamente nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa; la Stazione Appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio. In situazioni particolari od ove ritenuto opportuno, comunque definibili in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento, l'Azienda Ospedaliera potrà farsi carico della misura di sicurezza aggiuntiva senza farla gravare in alcun modo sull'appaltatore.

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, qualora le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico organizzative o con oneri a carico della Stazione Appaltante e fatta eccezione per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso) in fase preliminare che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti.

	Descrizione Misure di sicurezza da interferenze	u.m./ anno	Quant.	Prezzo / u.m.	Totale
1.	Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed elaborazione procedure.	Ore			
2.	Formazione del personale corso addetto antincendio – rischio elevato comprensivo di esame finale.	A corpo			
3.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure di emergenza ed evacuazione e di primo soccorso.	A corpo			
4.	Formazione del personale presente nelle sedi aziendali con corso sulle procedure sui rischi generali e specifici.	A corpo			
5.	Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell. radio, ecc.) da utilizzare in caso di emergenza per l'attuazione delle procedure aziendali compatibile con gli standard della struttura (da stralciare in caso fornitura da parte del Committente).	cad			
6.	Utilizzo, da parte dell'appaltatore, di segnaletica di sicurezza per segregare e segnalare zone in cui fossero presenti rischi di natura interferenziale (paline segnaletiche, nastro segnalatore, teloni, ecc...)	A corpo			
7.	Costi prevenzione rischio Covid-19 (formazione, mascherine chirurgiche, guanti in nitrile, dispenser liquido igienizzante e ricariche dispenser, ecc...)	Giornate lavorate			
Totale costi della sicurezza da interferenze				NON PREVISTI	

9. NORME di comportamento PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale dell'Appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni agli IFO.

In via generale dovrà comunque osservare quanto segue:

- a) L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà della Committenza è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
- b) La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione del servizio o dell'opera, all'interno delle nostre sedi, è completamente a cura e rischio dell'appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
- c) La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. L'Appaltatore deve istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione e di esigerne la più rigorosa osservanza.
- d) L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche, ecc.), dovrà essere preventivamente autorizzata.
- e) L'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto del contratto.
- f) L'orario di lavoro dovrà di norma essere concordato con il Resp. Dell'U.O. destinataria dell'appalto, anche al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.
- g) A prestazione ultimata, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico dell'Appaltatore secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.

È compito del Datore di Lavoro della Società Appaltatrice rendere noto al proprio personale e a fargli osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

- Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all'art.5 della L.136/2010;
- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.
- Obbligo di recintare eventuali zone di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifori nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale, ove previsti;
- Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- Divieto di procurare falsi allarmi emergenza, al fine di non compromettere anche la sicurezza di altri lavoratori o occupanti la struttura sanitaria.

9.1 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE: DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della Normativa Vigente (L.3/2003 e L. 311/ 2004 sul divieto di fumo) che disciplina il divieto di fumo all'interno dei locali pubblici:



**E' SEVERAMENTE VIETATO FUMARE
IN TUTTE LE AREE DELL'AZIENDA SANITARIA**

E' compito del Datore di Lavoro dell'Impresa appaltatrice vigilare sul rispetto di tale disposizione, ogni violazione accertata potrà essere sanzionata secondo le norme vigenti ed in base a quanto previsto dal Contratto.

9.2 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE: ACCESSO LOCALI ED AREE A RISCHIO SPECIFICO

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato.

9.3 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE: RISPETTO DELL'UTENZA

Il personale delle Società appaltatrici è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell'utenza riportate negli accordi generali.

La Società e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dagli IFO durante l'espletamento del servizio.






Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro si consiglia di fare riferimento ai referenti contrattuali.

9.4 NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE: SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza è di norma installata in conformità alle disposizioni del Titolo V e dell'allegato XXIV del D. Lgs. 81/2008. La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- Vietare comportamenti pericolosi;
- Avvertire la presenza di un rischio o di un pericolo per le persone esposte;
- Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza.

In conformità al D. Lgs. 14/08/1996 n. 493 la segnaletica deve avere le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

CARTELLO	SIGNIFICATO	CARATTERISTICHE
	<u>Cartelli di divieto</u>	forma rotonda; pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
	<u>Cartelli antincendio</u>	forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo rosso.
	<u>Cartelli di avvertimento</u>	forma triangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
	<u>Cartelli di prescrizione</u>	forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
	<u>Cartelli di salvataggio</u>	forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

9.5 AREE CON RESTRIZIONI DI ACCESSO PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Di seguito si riportano **le aree con restrizioni di accesso per il personale dell'appaltatore** a prescindere della seguente valutazione dei rischi di interferenza nonché le aree date in uso esclusivo/promiscuo all'appaltatore*.

*** IL TIPO DI UTILIZZO È DA INTENDERSI QUALE "ESCLUSIVO", NEL CASO IN CUI L'AREA SIA NELLA PIENA ED ESCLUSIVA DISPONIBILITÀ DELL'APPALTATORE, OPPURE "PROMISCUO", NEL CASO IN CUI SIA IL COMMITTENTE, SIA L'APPALTATORE, SIA ALTRI SOGGETTI POSSONO OPERARVI.**

AREE INTERDETTE ALL'APPALTATORE			
Piano	Stanza	Reparto	Note
-3	Locali tecnologici, centrale termica		
-2	Locali tecnologici, vasche reflui medicina nucleare		
-1	Locali tecnologici, cabine elettrice		
Intero stabile	Cavedi e controsoffitti tecnologici		
Intero stabile	Locali ascensori		
Palazzo Baleani	Locali tecnologici, cabine elettriche, cavedi e controsoffitti tecnologici		

AREE CON OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE D'ACCESSO PREVENTIVA			
<i>Da compilarsi a cura del Committente: RUP/Direzione Sanitaria/DEC</i>			
Piano	Stanza	Reparto	Note
-3		U.Ma.C.A.	Qualora non evitabile, l'accesso a tali aree andrà concordato con l' RSPP , il DEC ed il referente del reparto
-2		Medicina Nucleare	
-1	Risonanza magnetica Nucleare	Radiologia	
Varie ubicazioni		Biobanca Tessuti biologici, ossei e muscolosceletrici	

ELENCO LOCALI ED AREE ESTERNE E RELATIVA DESTINAZIONE D'USO CEDUTI ALL'APPALTATORE*					
Piano	Stanza	Reparto	Destinazione d'uso	Tipo di utilizzo	Note

*Tali aree verranno definite in sede di aggiudicazione

10 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER I RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

10.1 RISCHI STRUTTURALI

Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti.

Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi

I luoghi di lavoro sono progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di buona tecnica, tuttavia:

- potrebbero essere presenti pavimentazioni e superfici non perfettamente in piano;
- si potrebbero presentare superfici bagnate e nel periodo invernale può esserci presenza di neve o ghiaccio;
- può essere presente controsoffittatura a pannelli rimovibili, con passaggio di cavi elettrici e canalizzazioni varie;
- possono essere presenti porte a vetri o altre superfici vetrate.



10.2 RISCHIO ELETTRICO

I rischi principali connessi all'utilizzo dell'elettricità sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto e per contatto indiretto e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di parti di impianti elettrici consistenti nella probabilità di innesco incendio degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze.



Fanno parte dell'impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla loro alimentazione.

10.2.1 RISCHIO ELETTRICO: NORME PRECAUZIONALI

Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente.

Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre, la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.

Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme.

Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l'uso improprio del componente può generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto della sua costruzione.

Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito perché, oltre a determinare intralcio o possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.

Al fine di evitare rischi connessi all'utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i problemi riscontrati. L'uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine spaccate, ecc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sarà indispensabile non utilizzare:

- cavi o attrezzature non isolati
- linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro delle parti sezionate.

Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:

- essere protette contro i contatti diretti
- essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo
- essere smontabili solo con l'uso di un utensile (es.: cacciavite)
- gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina

Le prese non devono permettere l'inserzione unipolare della spina.

Per la probabilità di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o guasti elettrici da corto circuito. Si rimanda alla trattazione relativa al rischio di incendio.

10.3 **RISCHIO DI INCENDIO**



L'I.F.O. è dotato di un sistema organizzativo e di regole di comportamento per le situazioni di emergenza.

10.3.1 **RISCHIO DI INCENDIO: SISTEMA DI COMUNICAZIONE D'EMERGENZA**

In qualsiasi situazione di pericolo quale incendio, infortuni, allagamenti importanti, crolli strutturali, pericoli per l'incolumità fisica (rissa, minaccia folle, ecc.) si possono attivare i soccorsi tramite un'apposita numerazione interna specifica per gli I.F.O.

NUMERO DI EMERGENZA ➡ **-5061 / -6666**

E' necessario inoltre attenersi a quanto previsto nelle seguenti procedure allegate e facenti parti del "Manuale del sistema di gestione sicurezza antincendio":

- Procedura 01 – Emergenza gestibile
- Procedura 02 – Emergenza non gestibile

Le imprese esterne sono invitate ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:

- rispetto dell'ordine e della pulizia dei locali di lavoro;
- controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.

Nel caso di lavori di manutenzione e di ristrutturazione, le imprese esterne devono prendere in considerazione, in relazione alla presenza di lavori, le seguenti problematiche (DM 10/03/98):

- accumulo di materiali combustibili;
- ostruzione delle vie di esodo;
- bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
- realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

E' necessario attenersi alle seguenti regole:

- All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito.
- Alla fine della giornata lavorativa deve essere fatto un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state attuate e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innescio di un incendio.
- Particolare attenzione deve essere prestata dove si eseguono lavori a caldo (saldatura o uso di fiamme libere).
- Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.
- Occorre informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente.
- Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano residui di materiali accesi o braci.
- Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.
- Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.
- Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.
- Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.
- Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.

10.4 RISCHIO BIOLOGICO

Il D. Lgs. 81/08 s.mi. definisce agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con mucose (congiuntive, bocca) o cutaneo, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.



I locali e le aree a rischio biologico specifico sono segnalati dal cartello apposito.

E' un rischio ubiquitario. Le aree sono ad accesso controllato e limitato secondo le indicazioni della normativa.

I locali e le aree a rischio biologico specifico sono segnalati dal cartello apposito.

Nell'IFO (Polo Oncologico, Polo Dermatologico) la presenza di agenti biologici ha per lo più un carattere di epifenomeno indesiderato ma inevitabile, più che di voluto e specifico oggetto di lavoro.

Si verifica un uso deliberato di agenti biologici nel laboratorio di microbiologia e in alcuni laboratori dove vengono utilizzate tecniche di biologia molecolare.

Per alcune Strutture degli Istituti e per alcune figure professionali, tuttavia, il rischio da agenti biologici risulta più elevato e consequenzialmente deve essere posta una maggiore attenzione.

I servizi più a rischio risultano essere:

- Chirurgia Toracica -Broncoscopia
- Dermatologia Infettiva - MST
- Ematologia
- Fisiopatologia Respiratoria
- Sale Operatorie
- Oncologia Medica 1
- Oncologia Medica 2
- Otorinolaringoiatria
- Ortopedia
- Patologia Clinica
- Microbiologia
- Rianimazione
- Laboratori
- Centro Trasfusionale
- Sala Prelievi

I rifiuti sanitari sono raccolti in contenitori a tenuta e opportunamente segnalati, sono collocati nei reparti, e stoccati provvisoriamente in Depositi transitori dedicati in attesa del trasferimento presso il Deposito temporaneo ed il successivo smaltimento da parte della Ditta autorizzata.

Per quanto attiene al rischio da TBC, secondo le Linee Guida Nazionali l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e l'Istituto Dermatologico S. Gallicano, in base all'epidemiologia della patologia tubercolare la tipologia dei pazienti e le caratteristiche degli Istituti, può essere classificata ad un "livello di rischio basso" (conversione tubercolinica degli esposti uguale a quella della popolazione generale dell'area su cui insiste il presidio; ricoverati anche occasionalmente fino a 6 pazienti affetti l'anno). Tuttavia anche per il rischio da TBC deve essere posta una maggiore in alcuni servi/reparti:

- Chirurgia Toracica -Broncoscopia
- Dermatologia Infettiva - MST

- Ematologia
- Fisiopatologia Respiratoria
- Oncologia Medica 1
- Oncologia Medica 2
- Otorinolaringoiatria
- Patologia Clinica
- Microbiologia
- Rianimazione
- Sala Prelievi

10.4.1 **NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI**

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste al fine di non costituire pericolo o intralcio.

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare i contenitori sanitari di colore giallo – portaaghi (infetti o potenzialmente tali).

Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:

In caso di incidente di qualsiasi natura, seguire la procedura di gestione delle emergenze, per la comunicazione della situazione di pericolo sia al Comitato Infezioni Ospedaliere che al Medico competente.

In Allegato è riportata l'*Istruzione operativa per: Spandimenti accidentali liquidi e/o materiale biologici.*

10.5 **RISCHIO RADIOLOGICO**

I locali all'interno dei quali possono essere presenti fonti artificiali di radiazioni sono contrassegnati con il seguente segnale:



In ambiente sanitario le fonti pericolose di radiazioni ionizzanti sono costituite dagli apparecchi generatori di raggi X, dalle macchine acceleratrici di ioni e dai così detti "isotopi radioattivi", utilizzati a scopi diagnostici e terapeutici o anche di ricerca biomedica. Il maggior contributo deriva senza dubbio dall'uso delle macchine a raggi X per radiodiagnostica.

In Radiologia i rischi di esposizione sono essenzialmente dovuti ad irraggiamento esterno, mentre in Medicina Nucleare o in quei settori nei quali si manipolano sostanze radioattive non sigillate, il pericolo maggiore sta nella possibilità di contaminazione ed assimilazione per via orale, respiratoria o cutanea delle sostanze radioattive impiegate.

E', tuttavia, sempre possibile ottenere un'efficace protezione dalle radiazioni, purché siano opportunamente valutati i fattori che nella protezione assumono un'importanza determinante e che siano rigorosamente

**D.U.V.R.I. PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)**

osservate le norme di sicurezza che tendono a realizzare condizioni di lavoro in cui non vengono superate le esposizioni raccomandate dalle vigenti leggi.

Nel caso dell'irradiazione esterna, in cui un organismo viene irradiato da una sorgente esterna più o meno vicino ad esso, la protezione può essere realizzata sia aumentando la distanza dalla sorgente, sia interponendo opportune schermature, sia diminuendo il tempo di esposizione. In pratica le condizioni ottimali di lavoro si raggiungono mediante un'opportuna combinazione di questi tre fattori:

- TEMPO
- DISTANZA
- SCHERMATURE

In radiologia diagnostica i rischi di esposizione sono esclusivamente legati al funzionamento delle apparecchiature, quindi quando non si stanno eseguendo indagini di tipo radiologico l'apparecchio non eroga radiazioni.

Anche nei locali all'interno dei quali vengono effettuate manipolazioni con sostanze radioattive il personale che non fa parte della struttura entra quando tutte le sorgenti sono state riposte negli appositi contenitori ed i banchi di lavoro sono stati puliti dai tecnici addetti alle manipolazioni. Comunque, in quest'ultimo caso, le modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi)
- inalazione.

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti radioattivi e quelli utilizzati per lo smaltimento, tutti contrassegnati dal simbolo di rischio radiologico.

10.5.1 RISCHIO RADIOLOGICO: NORME PRECAUZIONALI E COMPORAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

E' buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.

Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze radioattive e comunque all'interno dei laboratori contenenti sostanze radioattive (fumare, etc.)

D.U.V.R.I. PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)

Alcune note particolari

Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze radioattive, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale. Se vi è spandimento di sostanze radioattive utilizzare la seguente procedura inserita nelle "Norme interne di radioprotezione e di sicurezza" Della U.O.S.D. Medicina Nucleare:

10.5.1.1 PROCEDURE IN CASO DI INCIDENTE IN MEDICINA NUCLEARE

NORME GENERALI

Per "incidente" si intende la caduta di una ampolla contenente una sostanza radioattiva con la dispersione accidentale della stessa.

Contaminazione alle cose

In caso di incidente con dispersione di liquidi radioattivi o di materiale, comunque radioattivo, le operazioni da seguire sono:

- Non far avvicinare alcuno al luogo contaminato;
- Indossare due paia di guanti a perdere
- Delimitare con gli appositi contrassegni in maniera ben visibile la zona contaminata, per impedire la possibile contaminazione di persone;
- Tamponare le superfici contaminate utilizzando materiali assorbenti (carta filtro, cotone, ecc);
- Detergere accuratamente la zona contaminata evitandone l'estensione;
- I lavoratori presenti nel locale coinvolto, devono sottoporsi al controllo per la misura dell'eventuale contaminazione prima di allontanarsi dall'area interessata.
- Avvisare il personale responsabile della sorveglianza della radioprotezione.

Contaminazione alle persone

In caso di contaminazione alle mani e/o agli abiti, avvertire immediatamente l'Esperto Qualificato o il personale da lui delegato e, comunque procedere immediatamente ad effettuare le seguenti operazioni:

- Evitare di toccare con mani o guanti oggetti e suppellettili (telefoni, maniglie, libri, etc.)
- Localizzare le aree della pelle contaminate.
- Lavare accuratamente le aree della pelle contaminate più volte, con sapone neutro ed acqua tiepida, strofinandone, possibilmente con uno spazzolino a setole morbide; per le mani porre una cura particolare nel pulire sotto le unghie, nei bordi delle stesse e tra le dita.
- Controllare il livello di contaminazione e se persiste ripetere il trattamento.
- Indossare un nuovo paio di guanti a perdere e liberarsi degli indumenti contaminanti.
- Gettare indumenti e guanti negli appositi contenitori per rifiuti solidi.

In caso di incidente con ferita cutanea con possibilità di introduzione di sostanza radioattiva all'interno dell'organismo:

- Lavare, il più presto possibile, la parte ferita con abbondante acqua corrente, per almeno dieci minuti, avendo cura di distendere i bordi della lesione.
- Controllare il livello della contaminazione e se persiste ripetere il trattamento.

- Se la ferita presenta tracce di grasso o di sudiciume, occorre lavare la parte con detergente liquido neutro, massaggiandola delicatamente con garza sterile o cotone.
- Eseguire la prima medicazione ed avvisare il Medico Autorizzato.
- Conservare l'oggetto che ha provocato la ferita, mettendolo a disposizione dell'Esperto di radioprotezione per il controllo del grado di contaminazione.

Avvisare l'Esperto di Radioprotezione o il personale da lui delegato

10.6 REGOLAMENTO DI SICUREZZA DELLA RISONANZA MAGNETICA (REDATTO DALL'ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE)

Tratto dal capitolo IX e X del "Regolamento interno di sicurezza sito risonanza magnetica IFO" redatto dall'esperto di radioprotezione.

CAPITOLO NONO

10.6.1 NORME PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA DEL REPARTO DI RM

Tutte le operazioni di pulizia del reparto di Risonanza Magnetica devono essere svolte da personale che non si trovi in stato di gravidanza e che non sia dotato di protesi chirurgiche metalliche di nessun genere, di schegge metalliche, di pace-maker o simili.

Le persone adibite alla pulizia del Reparto di RM devono compilare il modulo "Scheda di accesso alla Zona Controllata del sito RM" modello M.RAD-44, come da Allegato C, e devono sottoporsi alle indagini mediche volte ad accertare l'idoneità o la presenza di tutte le eventuali controindicazioni.

Le operazioni di pulizia devono essere svolte nel rispetto delle norme che seguono:

- a) il personale di pulizia deve lasciare fuori del reparto ogni oggetto metallico (chiavi, ciondoli, forcine, etc.), carte di credito e schede magnetiche;
- b) le operazioni di pulizia devono essere svolte con materiale non metallico e senza far uso di bombolette spray di alcun genere;
- c) il personale di pulizia deve limitare a meno di 30 minuti al giorno la permanenza nella "Sale Magnete" evitando la permanenza nella "zona ad alto rischio" (zona delimitata dalla linea gialla sul pavimento e il tunnel del Magnete);
- d) nel caso di operazioni nella zona ad alto rischio dovranno essere utilizzati utensili di pulizia amagnetici con prolunghe anch'esse amagnetiche che consentano di svolgere le attività tipiche nella zona ad alto rischio senza che il personale sostenga all'interno di tale area;
- e) qualora, in caso eccezionale, il personale di pulizia dovesse entrare nella "zona ad alto rischio", la sua permanenza non dovrà essere superiore a 5 minuti;
- f) nella "zona ad alto rischio", il personale di pulizia dovrà porre estrema cura nell'adoperare solo materiale non magnetico.

Avvertenze:

1. Il personale incaricato della pulizia deve comunicare, tempestivamente e per iscritto, ogni variazione delle condizioni fisiche che porti alla presenza di protesi e corpi metallici nel proprio organismo

(protesi ortopediche di ogni genere, protesi chirurgiche metalliche ferromagnetiche, clips metalliche, pacemaker, etc.).

2. Le lavoratrici sono tenute a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al Responsabile della Ditta il proprio stato di gravidanza

E' compito del datore di lavoro informare, per iscritto, il personale delle pulizie di tali norme precauzionali.

CAPITOLO DECIMO

10.6.2 NORME DI SICUREZZA PER IL PERSONALE ADDETTO A LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE NELLA "SALA DEL MAGNETE"

Tutte le operazioni di riparazione e di manutenzione del reparto di Risonanza Magnetica devono essere svolte da personale che non si trovi in stato di gravidanza, che non sia dotato di protesi chirurgiche metalliche di nessun genere, che non sia portatore di schegge metalliche, di pacemaker o simili.

Per essere adibito a lavori di riparazione e/o manutenzione nel Reparto di RM, il personale dovrà compilare il modulo "Scheda di accesso alla Zona Controllata del sito RM" modello M.RAD-44, come da Allegato "C", e deve sottoporsi alle indagini mediche volte ad accertare l'idoneità o la presenza di tutte le eventuali controindicazioni.

Le operazioni di riparazione e di manutenzione devono essere svolte nel rispetto delle norme che seguono:

- a) gli oggetti metallici (chiavi, ciondoli, forcine, etc.), le carte di credito, le schede magnetiche, etc. devono essere lasciate fuori del reparto;
- b) le operazioni di riparazione e di manutenzione devono essere svolte con materiale amagnetico;
- c) il personale addetto alla riparazione e/o manutenzione deve minimizzare il tempo di permanenza nelle "Sale Magnete";
- d) qualora, in caso eccezionale, il personale di riparazione e di manutenzione dovesse entrare nella "zona ad alto rischio" (zona delimitata dalla linea gialla sul pavimento e il tunnel del Magnete) la sua permanenza non dovrà essere superiore a 30 minuti al giorno;
- e) In nessun caso il personale oggetto del presente capitolo dovrà introdurre corpo intero e nemmeno gli arti all'interno del tunnel dei tomografi RM.;
- f) nella "zona ad alto rischio", il personale addetto a lavori di riparazione e/o manutenzione dovrà porre estrema cura nell'adoperare solo materiale idoneo.

Il personale incaricato dei lavori di riparazione e/o manutenzione:

1. deve comunicare, tempestivamente e per iscritto, al Responsabile della Ditta ogni variazione delle condizioni fisiche che comporti l'esclusione dalle attività nel Reparto di risonanza magnetica: stato di gravidanza, presenza di protesi e corpi metallici nel proprio organismo (protesi ortopediche di ogni genere, clips metalliche, pacemaker, etc.).
2. prima di eseguire il lavoro, dovrà rivolgersi all'Esperto Responsabile per essere informato ed istruito:
 - a) sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare,
 - b) sulle misure di prevenzione e di emergenza che deve adottare,
 - c) sulle corrette procedure d'intervento da rispettare,

al fine di evitare che, *con il suo intervento*, possa compromettere il corretto funzionamento della Risonanza Magnetica e dei Sistemi di Sicurezza ad essa collegati.

10.7 RISCHIO LASER

L'utilizzo dei laser comporta a seconda del tipo di sorgente usata, l'osservanza di alcune norme operative per garantire sicurezza a tutto il personale potenzialmente esposto.



Le zone in cui sono in uso apparecchiature laser sono segnalate da cartelli indicanti il segnale di pericolo di emissione laser e la dicitura: **PERICOLO RADIAZIONE LASER**

Attualmente i laser sono stati divisi in 4 classi:

Classe I : laser sicuri; l'osservazione diretta del fascio non risulta pericolosa.

Classe II : nell'osservazione diretta del fascio la protezione dell'occhio è generalmente assicurata dai riflessi di difesa (riflesso palpebrale); danni possono essere provocati con deliberata e prolungata visione del fascio o quando i riflessi sono compromessi.

Classe IIIA : l'osservazione diretta del fascio con strumenti ottici è pericolosa (oculari, microscopi, ecc.).

Classe IIIB : l'osservazione diretta del fascio è sempre pericolosa.

Classe IV : è pericolosa l'osservazione anche della radiazione diffusa da uno schermo. Possono causare danni a carico della cute e possono essere causa d'incendio. E' necessario evitare l'esposizione dell'occhio e della pelle alla radiazione diretta o diffusa.

Nella tabella seguente sono indicate le precauzioni generali che devono essere adottate nell'utilizzo delle sorgenti laser a seconda della classe di appartenenza:

Laser di Classe I: nessuna precauzione
Laser di Classe II: non osservare direttamente il fascio laser
Laser di Classe III: non fissare il fascio né ad occhio nudo né utilizzando strumenti ottici
Laser di Classe IV: evitare l'esposizione dell'occhio e della pelle a radiazione diretta o diffusa; usare particolare cautela in quanto probabile fonte di incendio.

10.7.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

L'accesso alla zona delimitata deve essere consentito solo alle persone autorizzate.

Le pulizie dei locali devono avvenire a laser spento.

Sono da evitare le riflessioni non controllate ed accidentali (non indossare orologi o gioielli, qualora gli apparecchi siano in funzione).

Quando è in funzione tutti devono indossare occhiali di protezione.

In caso di incidente comunicare al Responsabile l'accaduto.

10.8 RISCHIO CHIMICO

Si può definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori. Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o all'accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.

Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.



Le modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi),
- inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento.

10.8.1 NORME PRECAUZIONALI E COMPORTAMENTI GENERALI

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attività o persone al fine di non costituire pericolo o intralcio.

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere o fumare nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.

Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.).

Alcune note particolari

- se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale;
- se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose si devono indossare i dispositivi individuali di protezione che sono stati previsti dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
- è vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche presenti c/o reparti/servizi/divisioni dell'I.F.O.;
- se vi è spandimento di sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici;
- segnalare la situazione anomala al personale eventualmente presente nel reparto/servizio, qualora non sia presente nessuno nei locali in cui è avvenuto lo spandimento contattare il numero di emergenza ed attivare le procedure previste per la bonifica.
- se presente nel locale coprire il materiale con inerte (sabbia o assorbenti) mai con carta o stracci;
- è vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;

- aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali allertando i presenti del pericolo presente.

In Allegato è riportata l'Istruzione Operativa: *Spandimento accidentale di sostanze chimiche*

10.9 RISCHIO DA CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI

Utilizzare la Procedura Operativa: *Somministrazione in sicurezza dei chemioterapici antiblastici PO-01 SPP* comprensiva dell'Istruzione operativa: *Spandimento citotossici e kit d'emergenza IO.FAR-02*

10.10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tutti gli operatori delle imprese esterne dovranno fare uso dei dispositivi di protezione individuale definiti nei rispettivi piani di sicurezza e/o lavoro; in alcuni casi possono essere indicati specifici dispositivi di protezione individuale per l'accesso ad ambienti particolari.



11 MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 s.m.i. APPALTATORE

Spett.li
Istituti Fisioterapici Ospitalieri
 Via Chianesi n. 53
 00144 - ROMA

Su carta intestata dell'appaltatore

Oggetto APPALTO: _____

Dichiarazione adempimenti sulla Sicurezza sul Lavoro - D. Lgs. 81/08 s.m.i.

Il sottoscritto _____ (allegata fotocopia di valido documento d'identità)
 Legale Rappresentante o Titolare della Ditta _____
 con sede legale in _____ Via _____

dichiara quanto segue

1. Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto:
 - è dotato delle abilitazioni necessarie;
 - risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista - art.41 D. Lgs. 81/08 s.m.i.;
 - è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso - art. 36-37 D. Lgs. 81/08;
 - è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali, idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire;
 - è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto;
2. Che l'Appaltatore possiede il Documento di Valutazione dei Rischi ed il programma di miglioramento, art. 17 D. Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività;
3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo;
4. Che l'Appaltatore adotta/non adotta un sistema ex-D. Lgs. 231/01 relativo almeno ai reati legati all'igiene e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 300 del D. Lgs 81/08 s.m.i.;
5. Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell'offerta, e dettagliato nelle misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture;
6. Che s'impegna a trasferire tutte le informazioni di Cooperazione e Coordinamento nonché procedure di sicurezza ed istruzioni di lavoro ad ogni eventuale subappaltatore vigilando sulla loro corretta applicazione.

Si comunica inoltre

Datore di lavoro : _____ Tel. _____ e-mail _____

Responsabile Servizio Prev. e Protezione : _____ Tel. _____ e-mail _____

Medico Competente: _____ Tel. _____ e-mail _____

Lì, _____

In fede, f.to _____

D.U.V.R.I. PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE I.F.O. (ART. 26 D. LGS. 81/08)

12 MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 s.m.i. SUBAPPALTATORE

Spett.li
Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Chianesi n. 53
00144 - ROMA

Su carta intestata del Subappaltatore

Oggetto APPALTO: _____

Dichiarazione adempimenti sulla Sicurezza sul Lavoro - D. Lgs. 81/08 s.m.i.

Il sottoscritto _____ (allegata fotocopia di valido documento d'identità)

Legale Rappresentante o Titolare della Ditta _____

con sede legale in _____ Via _____

dichiara quanto segue

1. Che il personale impiegato per l'Appalto in oggetto:

- è dotato delle abilitazioni necessarie;
- risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista - art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
- è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso - art. 36-37 D. Lgs. 81/08;
- è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali, idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire;
- è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto;

2. Che l'Appaltatore possiede il Documento di Valutazione dei Rischi ed il programma di miglioramento, art. 17 D. Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività;

3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo;

4. Che la scrivente impresa subappaltatrice adotta/non adotta un sistema ex-D.Lgs. 231/01 relativo almeno ai reati legati all'igiene e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 300 del D. Lgs 81/08 s.m.i.;

5. Che ha preso visione del DUVRI dell'appalto, e contestualmente verificato che sussistono/non sussistono ulteriori rischi interferenziali che comportino misure aggiuntive.

Si comunica inoltre

Datore di lavoro : _____ Tel. _____ e-mail _____

Responsabile Servizio Prev. e Protezione : _____ Tel. _____ e-mail _____

Medico Competente: _____ Tel. _____ e-mail _____

Lì, _____

In fede, f.to _____

DELIBERAZIONE N. 1018 DEL 30/12/2022	
OGGETTO: Integrazione del Codice di Comportamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, adottato con deliberazione n. 597 del 25 maggio 2021	
Esercizi/o 2022 Centri/o di costo - - Importo presente Atto: € - - Importo esercizio corrente: € - Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Ottavio Latini Responsabile del Procedimento Salvatore Spina L'Estensore Anna Maria Pollioni Proposta n° DL-1122-2022
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 30/12/2022 IL DIRETTORE SANITARIO Ermete Gallo	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 29/12/2022 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 29/12/2022 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Segreteria Direzione Scientifica ISG data 29/12/2022 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: CODICE DI COMPORTAMENTO	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA la legge regionale del Lazio 16 giugno 1994 n. 18;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 recante le «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*»;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 in materia di “*ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e le successive modificazioni e integrazioni apportate, in particolare, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, all’art. 14 e all’art. 14 bis, concernente la disciplina dell’OIV;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”;

VISTO Il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di modifica della Legge n. 3 del 16.01.2013 sul divieto di fumo;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 concernente “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 concernente “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 avente ad oggetto: “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001*»;

VISTE

- la delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 avente ad oggetto: “*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)*”
- la delibera ANAC n. 358 del 29/03/2017 avente ad oggetto: “*Linee guida in materia di Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale*”;
- la delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, relativa alle “*Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*”;

RICHIAMATA la delibera n. 597 del 25/05/2021 avente ad oggetto: “*Integrazione Codice di Comportamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri adottato con deliberazione n. 447 del 14 giugno 2017*”;

TENUTO CONTO nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024, adottato con deliberazione n. 332 del 28.04.2022, è stato programmato l’aggiornamento del Codice di Comportamento degli IFO;

DATO ATTO:

- che la bozza del nuovo Codice, al fine di favorire la massima partecipazione nella fase di realizzazione, è stata trasmessa via mail in data:
 - alle Organizzazioni Sindacali dell’Area Dirigenza Sanità, Dirigenza PTA e Comparto Sanità, in data 07.09.2022;
 - a tutti i dipendenti IFO per il tramite attraverso l’utilizzo della mail istituzionale “everyone”, in data 07.09.2022;
 - al Collegio di Direzione, in data 26/10/2022;
 - pubblicata in consultazione pubblica, dal 28/11/2022 al giorno 19/12/2022, nel sito internet aziendale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

PRESO ATTO:

- che non sono pervenute osservazioni anche oltre i termini indicati nelle comunicazioni di accompagnamento alla bozza di Codice di che trattasi;

DATO ATTO:

- altresì che la bozza di Codice è stata trasmessa all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in data 23/11/2022 ai fini dell’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 54, co. 5, d.lgs. n. 165/2001 e che tale Organismo ha espresso parere favorevole in data 30/11/2022;

DATO ATTO

- che dal presente provvedimento non derivano oneri per gli IFO;

PROPONE

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

di approvare:

- l'integrazione al Codice di comportamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, adottato con deliberazione n. 597 del 25.05.2021;

di dare mandato:

di dare mandato l'UOC Affari Generali ad adottare disposizioni per notificare il Codice a tutto il personale dipendente degli IFO (Dirigenza e Comparto).

- al Direttore della UOC Risorse Umane ad adottare disposizioni finalizzate alla consegna e sottoscrizione ai neo assunti, al personale in comando/distacco/fuori ruolo presso IFO ed ai collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto od incarico e a qualsiasi titolo dell'azienda, del Codice;
- ai Direttori della UOC Acquisizione Beni e Servizi, la UOC Patrimonio e Tecnico, la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici, ad adottare disposizioni finalizzate all'inserimento negli atti di gara del Codice, come previsto dalla normativa vigente;
- ai vari Responsabili di prevedere che, negli atti futuri di incarico, nei bandi, negli avvisi e nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, provvedano ad inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice;
- all'Ufficio URP ad adottare disposizioni finalizzate alla consegna e sottoscrizione del Codice di che trattasi da parte dei volontari aderenti ad Associazioni che operano presso IFO;
- all'RPCT a provvedere a far pubblicare il Codice di che trattasi sul sito istituzionale dell'azienda nella apposita sezione di "Amministrazione Trasparente e a trasmetterlo a tutti i dipendenti per il tramite della mail istituzionale "everyone";
- di dare mandato alla UOC Sviluppo Organizzativo e Capitale Umano, in collaborazione con l'RPCT, di organizzare nell'anno 2023 un evento formativo a favore dei dipendenti IFO volto a favorire la diffusione e la conoscenza dei contenuti del nuovo Codice;
- di dare mandato al Responsabile delle Relazioni Sindacali di trasmettere per informativa alle OO.SS. il Codice di che trattasi.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Ottavio Latini

Il Direttore Generale

- Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021.
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“Integrazione del Codice di Comportamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, adottato con deliberazione n. 597 del 25 maggio 2021”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Marina Cerimele

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (IFO)

Q.L.

INDICE

Riferimenti normativi	
Art. 1.....	
Disposizioni di carattere generale.....	
Art. 2.....	
Ambito di applicazione.....	
Art. 3.....	
Principi generali.....	
Art. 4.....	
Regali compensi e altre utilità.....	
Art. 5.....	
Conflitto di interesse	
Art. 6.....	
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni.....	
Art. 7.....	
Interessi finanziari e conflitto d'interessi.....	
Art. 8.....	
Obbligo di astensione.....	
Art. 9.....	
Prevenzione della corruzione.....	
Art. 10.....	
Trasparenza e tracciabilità.....	
Art. 11.....	
Comportamento nei rapporti privati	
Art. 12.....	
Comportamento in servizio.....	
Art. 13.....	
Rapporti con il pubblico	
Art. 13bis.....	
Misure specifiche per l'attività assistenziale.....	
Art. 14.....	
Disposizioni particolari per i Dirigenti	



Art. 15.....
Esercizio dell'attività libero professionale e gestione delle liste d'attesa
Art. 16.....
Contratti e altri atti negoziali
Art. 17.....
Rapporti con Società farmaceutiche e Studi clinici.....
Art. 18.....
Ricerca e sperimentazioni
Art. 19.....
Vigilanza, monitoraggio e attività formative.....
Art. 20.....
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice.....
Art. 21.....
Formazione specifica.....
Art. 22.....
Disposizioni finali.....



Riferimenti normativi

- Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 28, 97, 98;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- Legge 6 novembre 2012, n.190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 recante le *«Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190»*;
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 in materia di *“ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e le successive modificazioni e integrazioni apportate, in particolare, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, all’art. 14 e all’art. 14 bis, concernente la disciplina dell’OIV;
- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 114 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*;
- Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di modifica della Legge n. 3 del 16.01.2013 sul divieto di fumo;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 concernente *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 concernente *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 *«Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001»*;
- Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 avente ad oggetto: *“Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”*
- Delibera ANAC n. 358 del 29/03/2017 avente ad oggetto: *“Linee guida in materia di Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”*;
- Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, relativa alle *“Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”*.

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

Le previsioni del presente Codice (di seguito "Codice") integrano le disposizioni contenute nel Codice generale dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 (entrato in vigore il 19.06.2013), tenendo conto delle peculiarità derivanti dai fini istituzionali cui è preordinata l'attività degli Istituti.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il Codice si applica a coloro che operano in IFO a qualsiasi titolo. In particolare, il Codice si applica ai seguenti soggetti:

a) dipendenti c.d. contrattualizzati, di cui all'art. 2, co. 1, D.P.R. 62/2013 (dipendenti, dirigenti, ivi inclusi quelli che si trovano all'interno di uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico-amministrativo, titolari di incarichi dirigenziali, titolari di incarichi di funzione, titolari di incarichi amministrativi di vertice);

b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in comando, distacco o fuori ruolo, comunque vincolati da un rapporto di lavoro con IFO;

c) coloro che, pur estranei a IFO, sono titolari di un rapporto di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo con esso e che, pertanto, collaborano a vario titolo con l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2, co. 3, D.P.R. 62/2013:

- collaboratori e consulenti esterni con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, conferito a qualsiasi titolo, anche in prova, compresi i medici in formazione specialistica, i medici e gli altri professionisti sanitari convenzionati, i dottorandi di ricerca formalmente autorizzati;
- collaboratori di imprese fornitrici a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e/o servizi che realizzano opere in favore degli Istituti;
- volontari aderenti ad Associazioni che operano presso IFO;

d) titolari di organi, monocratici o collegiali, anche nominati o designati da organi politici, che rivestono la carica pubblica al di fuori di ogni rapporto di lavoro (Collegio Sindacale, Consiglio di Indirizzo e Verifica, Organismo Indipendente di Valutazione).

I dipendenti iscritti ad albi, ordini e collegi, osservano le disposizioni contenute nei rispettivi Codici deontologici, che si integrano e coordinano con il presente Codice.

Nei contratti di collaborazione o di consulenza nonché in quelli per l'acquisizione di beni e servizi sono previste apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Regolamento.

La presa d'atto del Codice avviene al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, formandone parte integrante e, contestualmente, gli uffici, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla conservazione della dichiarazione di presa d'atto sottoscritta dal soggetto tenuto al rispetto del Codice.



Art. 3

Principi generali

Il dipendente osserva la Costituzione e svolge la propria attività, assegnata in base all'assetto organizzativo aziendale, con disciplina e onore, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità in tutti gli ambiti in cui l'attività medesima si esplica.

Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge e di tutta la normativa vigente, a livello nazionale, regionale e aziendale, con riferimento, in particolare, alle disposizioni contenute nei Regolamenti, nelle indicazioni e procedure operative interne e secondo le direttive impartite ai vari livelli organizzativi aziendali, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Istituto. In particolare il dipendente si astiene dal rendere, in qualsiasi sede, compresi i social media ed internet, dichiarazioni offensive e comunque non corrette e veritiere nei confronti dell'Azienda, che possano pregiudicare il rapporto di fiducia con i cittadini utenti e con i vari interlocutori istituzionali e portatori di interessi in generale.

Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Il dipendente esercita i propri compiti nel perseguimento della massima economicità, efficienza ed efficacia. Il dipendente persegue il corretto ed efficiente utilizzo e gestione delle risorse aziendali.

Il comportamento del dipendente, in tale logica, deve essere improntato, per quanto possibile, al massimo risparmio economico in ogni ambito in cui si esplica la propria attività, adottando a tal fine ogni utile accorgimento e utilizzando responsabilmente le risorse a disposizione.

Nei rapporti con i cittadini utenti e, per quanto attiene alle prestazioni sanitarie, nei rapporti con i pazienti, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni ingiustificate che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'attività o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre Aziende sanitarie e con le altre pubbliche amministrazioni in generale, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati, privilegiando la forma digitale, nel rispetto della normativa vigente.

Il dipendente è tenuto a collaborare attivamente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), secondo le modalità indicate dal Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.



Art. 4

Regali compensi e altre utilità

Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Azienda per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. In particolare il dipendente non può ricevere regali od altre utilità per un importo complessivo superiore a 150 euro nel corso di un anno solare da parte di uno stesso soggetto.

Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione e non intrattiene rapporti dai quali derivi un qualunque vantaggio economico con soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5

Conflitto di interesse

Il conflitto di interessi è la condizione che si verifica quando, nell'ambito di un procedimento amministrativo, la responsabilità di una determinata attività sia affidata ad un dipendente che è contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implica necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse pubblico funzionalizzato.

Per conflitto di interessi deve quindi intendersi ogni situazione nella quale un interesse personale o di terzi detenuto dal soggetto tenuto al rispetto del Codice interferisce o potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici.

Il conflitto può essere:

- a. puntuale, ovvero presente al momento dell'azione o decisione del soggetto tenuto al rispetto del Codice;
- b. potenziale, ovvero che potrà diventare attuale in un momento successivo;
- c. diretto, ovvero che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice;



d. indiretto, ovvero che attiene a entità o individui diversi dal soggetto tenuto al rispetto del Codice, ma allo stesso collegati.

Le situazioni in cui maggiormente può annidarsi il rischio del verificarsi del conflitto di interesse generalmente riguardano le seguenti aree:

- Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture);
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Affari legali, generali e contenzioso;
- Acquisizione e progressione del personale/incarichi e nomine;
- Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie:
 - ricerca;
 - sperimentazioni cliniche;
 - sponsorizzazioni.
- Attività Libero Professionale;
- Liste di attesa;
- Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero.

Art. 6

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Il dipendente ha l'obbligo di comunicare l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, anche senza fini di lucro. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al responsabile della struttura di appartenenza, entro 15 giorni, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Tale previsione non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. La dichiarazione va resa utilizzando l'apposito modulo allegato (*All. n. 1*).

Il responsabile della struttura a cui è assegnato il dipendente, inoltra alla UOC Risorse Umane le dichiarazioni acquisite.

Con le stesse modalità deve essere segnalata la cessazione della propria appartenenza all'associazione o all'organizzazione già oggetto di comunicazione.

La mancata dichiarazione preventiva o successiva da parte del dipendente costituisce violazione degli obblighi di servizio con conseguente avvio del procedimento disciplinare.

Nel caso in cui il responsabile di struttura ravvisi un conflitto di interessi, la dichiarazione del dipendente, corredata dal proprio motivato parere da cui si evince in modo esaustivo la valutazione della presenza di un possibile conflitto di interessi, va trasmessa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).

Fermo restando la valutazione ad opera del responsabile della struttura caso per caso circa la sussistenza, o meno, di situazioni in conflitto d'interessi, di norma, sono considerate attività non consentite, poiché possono interferire con l'attività istituzionale, a titolo esemplificativo e non



esaustivo, quelle svolte in associazioni che operano, anche senza fini di lucro, in ambito sanitario e socio sanitario in rapporto contrattuale o in convenzione con IFO, con particolare riferimento a quelle che orbitano attorno all'area dell'assistenza e della ricerca. In ogni caso, per tutti i dipendenti è vietata l'adesione o l'appartenenza ad associazioni o organizzazioni con la previsione di un corrispettivo e/o compenso, ferma restando la possibilità di effettuare attività extra-istituzionali secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento aziendale in materia.

Acquisita la valutazione del Responsabile della struttura, l'RPCT effettua una ulteriore valutazione e la comunica sia al Responsabile che all'interessato.

Il dipendente è tenuto ad astenersi dal trattare, o dall'intervenire nella trattazione, di pratiche relative ad associazioni di cui è membro. Il dipendente si astiene, altresì, dall'intervenire in rappresentanza dell'associazione di cui è membro nelle relazioni, formali e informali, con l'Amministrazione.

Il dipendente non deve fare pressioni con i colleghi, con gli utenti dei servizi, o con i portatori di interessi diffusi, con i quali venga in contatto durante l'attività professionale, per invitarli ad aderire ad associazioni e organizzazioni di alcun tipo, indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilità o meno di derivarne vantaggi economici, personali o di carriera.

Il dipendente che appartiene ad associazioni o organizzazioni, non utilizza il proprio tempo-lavoro, i beni o le attrezzature dell'Istituto per promuovere l'attività di tali organismi.

Art. 7

Interessi finanziari e conflitto d'interessi

Il dipendente, all'atto dell'assunzione ovvero all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il responsabile della struttura di appartenenza di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

compilando, sottoscrivendo e trasmettendo al responsabile della struttura di appartenenza, entro 15 giorni, apposita dichiarazione utilizzando il modulo allegato (*All. n. 2*). La predetta dichiarazione va resa, inoltre, entro 15 giorni dal mutamento delle condizioni relative agli interessi finanziari.

Il dipendente si astiene, inoltre, dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, anche non patrimoniali, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, al fine di non compromettere la correttezza e l'imparzialità del suo operato. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Il dipendente che versi in tale condizione di conflitto di interessi ha l'obbligo di compilare, sottoscrivere e trasmettere al responsabile della struttura di appartenenza, entro 15 giorni, apposita dichiarazione utilizzando il modulo allegato (*All. n. 3*). Qualora il conflitto riguardi dirigenti apicali la Direzione aziendale provvede a valutare le iniziative da assumere.



Al fine di presidiare concretamente l'area del conflitto di interessi, il dirigente è tenuto a rendere annualmente un'apposita dichiarazione di assenza conflitto di interessi, previa richiesta a carico della UOC Risorse Umane (*All. n. 2*).

Il dirigente è tenuto all'invio della dichiarazione alla UOC Risorse Umane già corredata dell'attestazione del responsabile della struttura di appartenenza circa l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Art. 8

Obbligo di astensione

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il dipendente non stipula, per conto di IFO, contratti di appalto, fornitura, servizi, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizi, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste al precedente comma 1.

Il dipendente che si trovi in una situazione di possibile conflitto di interesse di cui al comma 1, è tenuto a darne immediata (entro 5 giorni) comunicazione scritta al Responsabile della Struttura di assegnazione, indicando la situazione in grado di poter influire potenzialmente sull'imparzialità della sua condotta, utilizzando l'apposito modulo allegato (*All. n. 3*). Tale comunicazione è tutelata da riservatezza. Sull'astensione decide il Responsabile dell'ufficio di appartenenza, autorizzandolo a proseguire nell'attività, ovvero garantendone l'astensione ed assegnando la pratica/la singola attività ad altro dipendente. Qualora ad astenersi sia Direttore/Responsabile di struttura, sull'astensione decide il diretto superiore in ordine gerarchico. Il dipendente deve, comunque, astenersi in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza/opportunità.



I responsabili, sopra individuati, debbono con immediatezza esaminare le circostanze e valutare se sussista, o meno, un effettivo conflitto di interessi e comunicare, per iscritto, all'interessato l'esito della valutazione.

L'omessa comunicazione ovvero la ritardata comunicazione (dal momento in cui si è sostanziato l'obbligo di segnalare il conflitto), costituisce atto contrario ai doveri d'ufficio e infrazione censurabile in sede disciplinare.

L'obbligo di astensione si estende anche a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo.

Le ipotesi di astensione di cui al precedente comma 2 e 3, costituiscono una situazione peculiare rispetto a quelle previste al comma 1. Ad esse si applicano, conseguentemente, le procedure applicabili al comma 1, per rendere nota la sussistenza delle cause di astensione. In particolare:

a) il dipendente che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 ovvero che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Istituto, ne informa per iscritto il responsabile della struttura di afferenza;

b) il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 3 è tenuto a darne comunicazione al Direttore UOC Acquisizioni Beni e Servizi (ABS) e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui alla precedente lettera b) costituisce, comunque, fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Le disposizioni di cui al comma 3, e la procedura di gestione delle ipotesi di conflitto di interessi ad esse applicabili, valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. Mentre, per effetto dell'art. 80, co. 5, lett. d) del codice dei contratti pubblici, l'operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, co. 2, del codice dei contratti pubblici che non sia diversamente risolvibile.

Laddove il conflitto d'interessi sia generalizzato, c.d. strutturale, cioè la situazione di conflitto di interessi non è limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, considerato che il rimedio dell'astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità (poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi c.d. strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa), tale situazione rileva in vista del conferimento di un incarico. In tal caso, il soggetto/organo conferente sono tenuti a verificarne la possibile sussistenza, anche sulla base della verifica della dichiarazione rilasciata dal soggetto interessato, tenendo conto del contenuto dell'incarico da conferire e del tipo di attività che il soggetto interessato deve svolgere.



Art. 9

Prevenzione della corruzione

Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. In particolare, il dipendente:

- durante lo svolgimento del servizio affidato e per quanto attinente l'attività lavorativa in concreto svolta, è tenuto ad adottare comportamenti virtuosi al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi;
- il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- partecipa e collabora attivamente all'attuazione della politica di prevenzione della corruzione e al processo di monitoraggio e gestione del rischio, nonché è tenuto a prestare, a tal fine, la piena e tempestiva collaborazione al Dirigente della struttura di afferenza e al Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza;
- è tenuto a segnalare i casi personali di conflitto di interessi.

I responsabili/direttori delle strutture, all'interno della propria struttura, devono:

- promuovere la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole in genere, agevolando la partecipazione del personale agli eventi formativi in materia di prevenzione della corruzione;
- promuovere il pieno coinvolgimento di tutto il personale nell'attuazione delle strategie di contrasto e prevenzione della corruzione, inclusa l'attività di mappatura dei processi, di valutazione dei rischi e di definizione di misure di prevenzione;
- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi e controllarne il rispetto da parte del proprio personale;
- adempiere e vigilare sull'osservanza e attuazione degli obblighi derivanti dal PTPCT.

Si applicano in ogni caso le disposizioni a tutela del dipendente, previste dall'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., nei casi nei quali lo stesso proceda a segnalare illeciti. L'Istituto tutela i soggetti che, fuori dai casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncino alle Autorità preposte illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (tutela del whistleblower), secondo la procedura aziendale di segnalazione degli illeciti da parte del dipendente – tutela del whistleblower pubblicata in Amministrazione Trasparente. Coloro che in ragione del loro ufficio, o per altra causa, vengono a conoscenza di una segnalazione, sono tenuti a mantenere il segreto sul suo contenuto e sull'identità del suo autore. La diffusione impropria di tali dati è reato ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Art. 10

Trasparenza e tracciabilità

Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza prestando la massima collaborazione ai responsabili della produzione dei dati, attraverso il reperimento, l'elaborazione e la trasmissione dei dati medesimi sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale.

Pertanto ogni dipendente è responsabile dell'adempimento dei compiti assegnati dai responsabili della produzione dei dati.

I responsabili della pubblicazione garantiscono a loro volta il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 11

Comportamento nei rapporti privati

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre negli Istituti per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Azienda. In particolare, il dipendente:

- non promette facilitazioni per pratiche d'ufficio in cambio di regali, compensi o altre utilità;
- non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di espressione, volutamente atti a ledere l'immagine o l'onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, del management e dell'Istituto, attraverso qualsiasi mezzo;
- non anticipa contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dell'ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni e benefici in generale;
- non diffonde notizie relative a procedimenti amministrativi o altre attività aziendali non pubbliche, né li comunica a soggetti non aventi titolo e diritto;
- si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive, o comunque lesive, dell'istituto;
- non fa alcun uso improprio della denominazione dell'Azienda, del logo e dei simboli ad essa appartenenti;
- non cattura, né diffonde immagini intra aziendali o comunque lesive della dignità e del diritto alla riservatezza proprio della persona (paziente, collega, altro soggetto presente in Azienda ovvero luogo).

Art. 12

Comportamento in servizio

I destinatari del presente Codice si impegnano a svolgere la propria attività con onestà, professionalità, imparzialità, discrezione e riservatezza lavorativa, perseguendo l'interesse pubblico e il benessere della collettività, nonché del singolo, nel rispetto delle norme, dei regolamenti aziendali e dei principi qui richiamati. In particolare, il dipendente è tenuto:

- a segnalare al Direttore Generale degli Istituti e all'UPD l'avvio di qualsiasi procedimento penale a suo carico;
- ad assumere un atteggiamento di rispetto e leale collaborazione nei confronti dei colleghi e dei superiori ed evitare comportamenti che possano in qualsiasi modo danneggiare i colleghi, il buon andamento e il decoro degli Istituti;
- ad assumere un comportamento corretto ed improntato al perseguimento, per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto delle direttive impartite dal Responsabile di riferimento, degli obiettivi fissati a livello aziendale;
- al rispetto dell'orario di lavoro e alla corretta rilevazione della presenza in servizio mediante l'apposito badge presso gli orologi marcatempo secondo quanto prescritto dal regolamento

aziendale, con la precisazione che le timbrature di inizio servizio (entrata) e fine servizio (uscita), di norma, avvengono presso il rilevatore più vicino alla propria postazione di lavoro esclusiva o prevalente, salvo i casi di servizio fuori sede, per cui occorre comunque attenersi alle circolari e/o comunicazioni aziendali. Qualora il dipendente abbia utilizzato il proprio veicolo (auto, moto, o altro) per raggiungere la sede lavorativa, dovrà timbrare in entrata dopo aver parcheggiato, ed in uscita prima di recarsi a recuperare il mezzo. Si impegna altresì a rispettare le norme previste dal vigente Regolamento aziendale per l'accesso e la sosta dei veicoli nelle aree di proprietà degli IFO. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto degli Istituti a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per il tempo strettamente necessario, astenendosi dal compiere commissioni personali e dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio;

- ad osservare le norme aziendali in materia di accesso alle sedi dell'azienda;
- ad avvisare sempre prima di allontanarsi dal posto di lavoro, attenendosi alle disposizioni aziendali in materia;
- a fornire tempestivo riscontro alle richieste di giustificazione oraria da parte del preposto o degli Uffici competenti in materia di gestione/amministrazione delle risorse umane;
- a fornire tempestiva comunicazione del venir meno dei presupposti per fruire di assenze autorizzate, garantendo l'immediato rientro in servizio;
- a comunicare, prima possibile e comunque, all'inizio dell'orario di lavoro, l'assenza per malattia, la sua durata e la sua eventuale continuazione, nel rispetto dei contratti collettivi e delle disposizioni aziendali;
- a comunicare, tempestivamente, all'azienda la propria residenza, il domicilio e, ove non coincidente, la dimora temporanea, ed ogni loro mutamento;
- a mettere in atto ogni precauzione e/o iniziativa volta a consentire la visita fiscale (ad esempio verifica della leggibilità del nominativo presso la dimora e del funzionamento dei dispositivi di avviso, etc.);
- a comunicare, preventivamente, le eventuali variazioni di recapito durante la malattia, se diverso da quello abituale;
- a utilizzare i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il dipendente è consapevole che i benefici che consentono l'astensione dal lavoro costituiscono un onere per gli Istituti e un impegno di spesa per la collettività e pertanto devono essere utilizzati con il massimo rigore, nei limiti strettamente necessari ed esclusivamente per le finalità cui sono preordinati. Ogni variazione delle condizioni che danno titolo alla fruizione dei benefici devono essere tempestivamente comunicate agli Istituti;
- a fornire, in relazione al ruolo rivestito, la massima collaborazione ai soggetti deputati alla gestione dei vari profili di rischio a livello aziendale (rischio lavorativo, rischio clinico, rischio informativo, rischio corruttivo) ed è tenuto a partecipare attivamente ai processi di prevenzione del rischio, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresa la partecipazione alle iniziative di formazione all'uopo previste dai competenti servizi aziendali;
- alla conoscenza dei sistemi aziendali per la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori come da formazione generale e specifica impartita;
- ad adeguarsi con tempestività e flessibilità ai cambiamenti determinati nell'organizzazione dal progresso scientifico e tecnologico nonché da quelli derivanti da processi di riorganizzazione conseguenti alle misure di revisione della spesa pubblica, o comunque previsti dalla Direzione aziendale nell'ottica del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni offerte;



- a utilizzare in tutti gli ambiti, e ai vari livelli in cui opera, le tecnologie dell'informazione e comunicazione messe a disposizione degli Istituti per la semplificazione, economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dei vari servizi offerti al cittadino;
- ad osservare le disposizioni aziendali in materia di divieto di fumo, con estensione anche all'utilizzo delle cosiddette "sigarette elettroniche";
- ad astenersi, sul posto di lavoro e comunque in Azienda, dall'utilizzo di espressioni, toni, gesti e/o comportamenti che rechino disturbo al regolare svolgimento dell'attività o che, comunque, non siano decorosi rispetto al ruolo ricoperto, alle finalità ed agli scopi istituzionalmente perseguiti dall'azienda;
- al rispetto delle norme che disciplinano i comportamenti individuali nello svolgimento delle attività di sperimentazione e ricerca;
- ad osservare le disposizioni che regolamentano l'accesso all'interno della struttura sanitaria degli informatori scientifici e dei soggetti che, per conto delle aziende produttrici/distributrici, propongono la vendita o illustrano l'utilizzo di farmaci e/o dispositivi medici;
- al rispetto della disciplina aziendale relativa a sperimentazioni e sponsorizzazioni con specifico riferimento alle procedure previste nei relativi regolamenti, opportunamente integrati sulla base delle indicazioni disposte dalle Autorità di settore;
- a riportare nelle comunicazioni tutti gli elementi idonei all'individuazione del responsabile dell'attività amministrativa cui le comunicazioni afferiscono;
- a fornire al pubblico i chiarimenti dovuti, curando la chiarezza espositiva e l'intelligibilità dei contenuti;
- a rispettare le regole specificate dal regolamento vigente aziendale sullo smart working, nonché dall'accordo individuale sottoscritto;

Con particolare riferimento agli addetti all'URP, il dipendente è chiamato al rispetto delle indicazioni aziendali nella gestione dei reclami e delle segnalazioni degli utenti.

Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dagli Istituti avendo cura di non rendere noti a terzi eventuali credenziali per l'accesso a procedure informatiche aziendali. Non utilizza per fini personali, né distrae a favore di terzi, le risorse aziendali, ivi incluse, tra queste, anche i presidi medici chirurgici ed i farmaci. Il Dipendente si attiene alle disposizioni aziendali in materia di utilizzo ed uso di: beni di consumo, strumenti o apparecchiature in dotazione ed osserva le disposizioni ed i regolamenti aziendali.

Il dipendente durante il servizio può utilizzare in modo limitato i mezzi di comunicazione (telefoni, cellulari, smartphone, tablet, computer, etc.) di proprietà personale, evitando di impegnare il proprio tempo lavorativo in attività non istituzionali anche con l'accesso e la partecipazione a social network.

Il dipendente, inoltre, osserva:

- il divieto di captare suoni e immagini nei locali di lavoro, nonché di "esportare o riprodurre" ovvero semplicemente condurre fuori dell'Azienda documenti, di qualsiasi genere e formato, comunque relativi alle attività lavorative svolte o agli ambiti di lavoro ivi inclusi gli atti preparatori, i brogliacci e le relative bozze;
- le istruzioni ricevute e i comportamenti necessari a garantire il rispetto della policy privacy aziendale in qualità di incaricato ovvero responsabile del trattamento dati;
- le norme in materia di raccolta dei rifiuti, speciali e non, ivi incluse quelle relative alla raccolta differenziata;

Il dipendente partecipa, se individuato, alle attività di formazione e di aggiornamento professionale, organizzate dalla Azienda o comunque obbligatorie;

Il dipendente deve sottoporsi, salvo giustificato motivo, ai controlli programmati o comunque necessari, ivi inclusi quelli relativi alla sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 2087 del codice civile e del D.L.gs. n.81/2008 e successive modifiche.

Il dipendente, ancora, si astiene in servizio:

- da qualsiasi attività (anche indiretta o per interposta persona) di vendita, promozione commerciale o pubblicizzazione di beni e servizi;
- dall'ascolto di radio e/o musica, se ciò può arrecare disturbo allo svolgimento del servizio, fermo restando il divieto assoluto di tale comportamento per le attività a diretto contatto con l'utenza.

Il dipendente si astiene dall'assumere, volontariamente, sostanze stupefacenti e psicotrope iscritte nelle tabelle I e II aggiornate periodicamente dal Ministero della Salute, consapevole che tale assunzione comporta rischi particolari per sé e per i terzi, e quindi è incompatibile con le mansioni lavorative elencate nell'allegato 1 del provvedimento accordo in data 18/09/2008 della Conferenza Stato – Regioni. Il dipendente deve inoltre astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o che producano analogo effetto, e dal consumare tali sostanze nel corso dell'attività lavorativa e della c.d. pausa mensa. Il dipendente che comunque si rechi al lavoro in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è immediatamente allontanato dal posto di lavoro a cura del Responsabile di riferimento, fatte salve le iniziative di carattere disciplinare.

Art. 13

Rapporti con il pubblico

Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dagli Istituti, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente dell'Istituto. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dagli Istituti, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione. Il mantenimento del segreto riguardo a fatti, atti, procedure, dati ed informazioni grava su ciascun Dipendente e costituisce imprescindibile obbligo di servizio, così come il rispetto del dovere di riservatezza riguardo a dati personali, sensibili e soggetti a maggior tutela. Ogni dipendente, conseguentemente, evita di comunicare notizie, dati, atti, conosciuti in ragione dell'attività svolta, a terzi non legittimati ovvero di diffonderli anche tramite l'utilizzo di social network. Evita inoltre di intrattenere rapporti con la stampa o organi di informazione, non autorizzati dalle Direzione aziendale. I Direttori/Dirigenti delle strutture vigilano sull'osservanza di detta norma da parte dei

sottoposti e si attengono ad essa rigorosamente. Permanendo il più assoluto divieto di comunicare o diffondere dati personali di cui si ha conoscenza in ragione dell'attività lavorativa, e fermo restando l'eventuale ricorrere di fattispecie a carattere penale, i dipendenti che gestiscono dati personali, ed in particolare sensibili e soggetti a maggior tutela, debbono limitarsi ad utilizzarli per fini esclusivamente istituzionali e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di pratiche e mansioni secondo i principi di lealtà, correttezza ed indispensabilità, attenendosi alla volontà dell'utente, alle istruzioni aziendali, alle disposizioni di legge ed alle direttive vigenti in materia di privacy. I comportamenti difforni sono d'interesse disciplinare in relazione alla gravità dell'interesse lesso, del danno cagionato, ovvero di quello d'immagine arrecato all'Azienda e/o a terzi.

Il dipendente che svolge la sua attività fornendo servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dagli Istituti. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori a livello istituzionale e fornendo loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti aziendali.

Il dipendente non orienta l'utenza verso strutture private laddove le prestazioni di interesse siano erogabili nell'ambito di strutture pubbliche. Il dipendente che si trovi ad operare in contesti ove gli utenti chiedano informazioni su attività non rientranti fra quelle istituzionali ed erogate da soggetti privati, può fornire le informazioni stesse assicurando parità di trattamento e nel rispetto delle modalità fissate al riguardo dall'Istituto.

Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente. Alle comunicazioni di posta elettronica, di norma, va dato riscontro utilizzando lo stesso mezzo. In ogni caso, è vietato l'utilizzo del fax per comunicazioni a pubbliche amministrazioni diverse da quella di appartenenza ovvero da e per l'utenza, optando per la pec o per le e-mail.

Il dipendente si attiene a quanto previsto dalla legge e dagli Istituti in materia di incarichi extraistituto retribuiti, e da quelle per cui, ai sensi dell'art. 53 del D. L.gs. n. 165/2001 e successive modifiche.

Art. 13bis

Misure specifiche per l'attività assistenziale

Il personale sanitario è chiamato, in particolare:

- a rivolgersi ai pazienti e ai loro familiari con cortesia e disponibilità;
- a tenere distinte attività istituzionale e attività libero professionale, per ciò che riguarda i rispettivi tempi, luoghi e modalità di svolgimento;
- a non condizionare il paziente orientandolo verso la visita in regime di libera professione;
- a garantire la tracciabilità dei pagamenti e la tempestiva contabilizzazione a consuntivo delle somme incassate nell'attività libero professionale intramuraria;

- all'aggiornamento professionale continuo sulle nuove tecniche e procedure nel settore di riferimento e rispettare ogni disposizione aziendale in materia di sperimentazioni e ricerca;
- al corretto assolvimento degli obblighi informativi e delle relative tempistiche di trasmissione dei flussi sulle prestazioni sanitarie erogate;
- al rispetto dei turni di lavoro programmati, salvo giusta causa adeguatamente motivata;
- alla corretta tenuta e gestione della documentazione clinica;
- a non segnalare ai familiari dei pazienti defunti il nome di specifiche imprese funebri.

Al personale sanitario è fatto, inoltre, divieto di:

- percepire corrispettivi di qualsivoglia natura nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali che non siano consentiti dalla legge, previsti dal contratto collettivo;
- indicare nella documentazione sanitaria, all'atto della prescrizione e/o del consiglio terapeutico, in sede di dimissione dalla struttura sanitaria e/o a seguito di visita ambulatoriale, il nome commerciale dei farmaci prescritti e/o consigliati;
- utilizzare divise e indumenti forniti al personale al di fuori dei luoghi e degli orari di lavoro.

Il personale sanitario è tenuto alla corretta comunicazione dei rischi legati al percorso di cura, a fornire tutte le precisazioni e i chiarimenti necessari, al fine di garantire la sottoscrizione consapevole del consenso informato e il miglioramento delle relazioni tra il personale sanitario e il paziente, i suoi familiari e/o il caregiver familiare. Rilascia con chiarezza e semplicità le informazioni necessarie a pazienti e loro familiari, evitando di dare risposte poco chiare per mascherare inefficienze o abusi e senza trattare come riservate informazioni e procedure d'ufficio al fine di evitare prestazioni più impegnative.

Nei rapporti con gli informatori di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi, strumenti, software), il dipendente, nel rispetto anche di quanto previsto nel regolamento aziendale sull'Informazione Scientifica, limita i contatti personali a quelli strettamente indispensabili, evitando di richiedere e/o accettare benefit impropri (ad esempio, compensi per lo svolgimento di attività di consulenza, compensi per lo svolgimento di attività di formazione a convegni e corsi con finalità promozionali specifiche) che possono essere ragionevolmente interpretati come una modalità per influenzare comportamenti prescrittivi o altri momenti decisionali e/o valutativi, e comunque limita i contatti negli orari indicati. Ad esclusione degli operatori addetti alla funzione di approvvigionamento è fatto divieto ai dipendenti di richiedere, anche in via informale, preventivi sulle forniture di beni e servizi.

Art. 14

Disposizioni particolari per i Dirigenti

Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001.

Ciascun dirigente per l'ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell'incarico e ai connessi livelli di responsabilità:

- svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base a quanto stabilito nell'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico;
- promuove la conoscenza e la massima diffusione dei contenuti del Codice presso coloro che operano nelle strutture di afferenza;



- assicura, intervenendo anche nella programmazione annuale, la formazione continua in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità;
- attiva il procedimento disciplinare in caso di accertate violazioni del Codice;
- rispetta in prima persona e vigila sul rispetto delle regole in materia di inconferibilità e incompatibilità, incarichi di lavoro e cumulo di incarichi da parte dei soggetti operanti presso gli Istituti, tiene conto degli esiti della vigilanza ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni legate al possibile insorgere di conflitti di interessi;
- prima di assumere le sue funzioni, secondo le modalità indicate al precedente art. 7, comunica all'Istituto le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.
- fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'attività aziendale;
- cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;
- cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
- provvede alla corretta attuazione degli obiettivi e delle disposizioni aziendali in materia di tutela delle pari opportunità e lotta contro la discriminazione, nonché di contrasto del fenomeno del mobbing/bossing;
- assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione;
- svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti;
- predispone adeguati mezzi di comunicazione affinché i dipendenti, assenti per ragioni di salute, che abbiano legittima esigenza di allontanarsi dal proprio domicilio, possano informare l'ufficio di appartenenza di tale circostanza attraverso una utenza telefonica o indirizzo di posta elettronica, esclusivamente dedicati alle comunicazioni relative a eventuali allontanamenti dal domicilio (come prescritto dalla Circolare Dipartimento della Funzione pubblica, n. 8/2007);
- adotta o contribuisce ad adottare le misure necessarie per proteggere l'integrità fisica e psicologica delle persone, impegnandosi a mantenere ambienti e climi di lavoro sicuri e salubri in conformità alla normativa vigente nazionale e internazionale;
- segnala tempestivamente le infrazioni commesse dal personale di appartenenza di cui venga a conoscenza, prestando la propria collaborazione quando richiesta, e provvede a informare il dirigente gerarchicamente superiore (Direttore di UOC, di UOSD di Dipartimento competente in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare) delle eventuali situazioni che necessitano di una tempestiva denuncia alle Autorità competenti (autorità giudiziaria penale, Corte dei Conti);

CL

- adotta ogni cautela di legge nel caso in cui riceva segnalazioni di illeciti, affinché il segnalante sia tutelato e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) e che siano previste forme di tutela da misure discriminatorie dirette o indirette anche per i testimoni;
- nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi;
- favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti degli Istituti.

I Dirigenti Responsabili delle UU.OO. Sanitarie e Amministrative, in particolare:

- promuovono all'interno della struttura, cui sono preposti, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole;
- coinvolgono all'interno della propria struttura tutti i dirigenti ed i dipendenti nell'attuazione della strategia di contrasto e prevenzione della corruzione, inclusa l'attività di mappatura dei processi, identificazione, analisi e valutazione dei rischi e di proposta e definizione delle misure di prevenzione;
- concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto da parte di tutto il personale che afferisce alla propria struttura;
- forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per le individuazioni dei processi, delle procedure e delle attività svolte nell'ambito della propria struttura, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- adempiono e vigilano sull'osservanza e attuazione degli obblighi derivanti dalla legge 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e previsti nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e collaborano con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza adempiendo, con tempestività ed esaustività, alle richieste dello stesso.

Il rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni fornite dal presente Codice, nonché il corretto esercizio della vigilanza sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi dello stesso, rilevano importanza ai fini della misurazione e valutazione della performance del dirigente.

Art. 15

Esercizio dell'attività libero professionale e gestione delle liste d'attesa

In tema di attività libero professionale e liste di attesa, i dirigenti del ruolo sanitario, nonché il personale di supporto, eventualmente autorizzato, esercitano l'attività libero professionale intramuraria nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento dell'Istituto in materia, evitando ogni forma di conflitto di interesse rispetto all'attività istituzionale svolta.

Premesso che l'attività libero-professionale intramuraria è esercitata nell'ambito e, comunque, a nome e per conto dell'Azienda o Ente del Servizio Sanitario Nazionale, la dirigenza sanitaria che la svolge deve essere consapevole che la stessa:

- è strumento di qualificazione e promozione dell'immagine dell'Istituto od Ente del Servizio Sanitario Regionale;
- ha il proprio fondamento nel rapporto di lavoro esclusivo della dirigenza sanitaria, pur essendo oggetto di separata rilevazione e gestione riguardo ad orari, compensi, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti;



- non riveste il carattere di condotta privata o extra-lavorativa, e non rientra nel “genus” delle attività libero-professionali cosiddette “pure” (inibite ai medici pubblici dipendenti a rapporto esclusivo), ma è un servizio garantito e organizzato dagli Istituti, pertanto i comportamenti tenuti, durante lo svolgimento della stessa, sono suscettibili di responsabilità disciplinare e del connesso esercizio.

In particolare, l'attività libero professionale si fonda sui seguenti principi:

- l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero-professionale;
- devono essere salvaguardate le esigenze di servizio e deve essere garantita la prevalenza dei volumi di attività necessari per i compiti istituzionali;
- devono essere rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale ed aziendale;
- devono essere assicurati i volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le equipe, nel rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, nonché di quelli fissati secondo le modalità del Regolamento in materia;
- devono essere individuate le prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia che dovranno essere prioritariamente garantite in ambito istituzionale;
- è svolta in modo da evitare sovrapposizioni, tra l'orario dell'attività istituzionale e quello della libera professione fatte salve le ipotesi previste dal Regolamento aziendale;
- deve essere garantito l'utilizzo, per le prenotazioni di visite o altre prestazioni, dell'apposita infrastruttura di rete, direttamente o tramite gli uffici o le strutture preposte, in base all'organizzazione aziendale;
- è fatto obbligo di astenersi, nei rapporti con i pazienti/utenti che accedono/fruiscono delle prestazioni istituzionali, dal fornire informazioni inerenti la propria o altrui attività libero professionale, invitandoli, al contrario, a rivolgersi agli uffici preposti;
- è necessario assicurare il massimo contenimento dei tempi di attesa relativi alle prestazioni sanitarie, al fine di evitare che la scelta dell'assistito verso l'attività in regime libero professionale sia dettata dall'allungamento di tali tempi e non da una libera scelta rivolta al professionista;
- è fatto obbligo di astenersi, tassativamente, dall'introdurre somme di denaro senza rilasciare il relativo e corrispondente documento fiscale, ovvero dall'effettuare prestazioni gratuite in libera professione intramuraria senza che sia versata all'Azienda la quota di competenza in conformità al regolamento aziendale in materia.
- deve avvenire evitando forme di pubblicità al di fuori dei canali istituzionali o senza previa autorizzazione dell'Amministrazione;
- l'attività libero professionale non può essere esercitata durante periodi di astensione dal lavoro a vario titolo e nel caso di accesso al regime di impegno orario ridotto;
- Il dipendente non orienta l'utenza verso strutture private e pubbliche laddove le prestazioni di interesse siano erogabili in attività istituzionale o in ALPI negli Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Il dipendente che si trovi ad operare in contesti ove gli utenti chiedano informazioni su attività non rientranti fra quelle istituzionali o in ALPI ed erogate da altri soggetti privati e pubblici, può fornire le informazioni stesse assicurando parità di trattamento e nel rispetto delle modalità fissate al riguardo dall'Istituto.

Per quanto non previsto al presente articolo, si rinvia al vigente Regolamento aziendale in materia.



Art. 16

Contratti e altri atti negoziali

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto degli Istituti, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Azienda abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

Il dipendente non conclude, per conto degli Istituti, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (contratti conclusi mediante moduli o formulari). Nel caso in cui gli Istituti concludano contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. Il dipendente comunica la situazione di conflitto al dirigente/superiore gerarchico che decide sull'astensione, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 8.

Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Istituto, ne informa per iscritto il dirigente/superiore gerarchico della struttura di appartenenza, in conformità a quanto indicato al precedente art. 8.

Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

È fatto, inoltre, divieto di chiedere e/o accettare benefit impropri per uso privato, quali, a titolo esemplificativo:

- eccedenze di fornitura conseguenti ad acquisti;
- campioni gratuiti di beni in quantità superiore a quanto previsto dalla normativa o da specifiche procedure aziendali;
- doni che, seppur presentati con valore al di sotto della soglia consentita, siano percepiti dal ricevente di valore superiore e/o siano elargiti con ricorrenza;
- comodati d'uso e valutazioni in prova che non siano stati autorizzati dalla direzione aziendale e il cui impiego non sia pertinente alle funzioni svolte dal soggetto e/o dalla unità operativa presso cui lo stesso è incardinato;
- benefici economici a qualunque titolo derivanti dall'instaurarsi di relazioni extra-ufficio.

Nello svolgimento delle gare pubbliche vige il principio di libera concorrenza. Pertanto, è fatto divieto di inserire nei capitolati speciali caratteristiche tecniche non oggettivamente giustificate.

In sede contrattuale, i singoli fornitori e/o appaltatori si impegnano espressamente a condividere e a rispettare i principi sopra enunciati. A tal fine, le strutture preposte alla stipula dei contratti provvederanno all'inserimento negli schemi-tipo di apposita clausola.



Art. 17

Rapporti con Società farmaceutiche e Studi clinici

I rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici sono gestiti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle direttive regionali in materia e dai regolamenti aziendali, evitando qualsiasi comportamento volto a favorire indebitamente qualunque soggetto.

Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali, svolta presso medici o farmacisti, ad integrazione di quanto già previsto all'art. 4, è fatto divieto al dipendente di ricevere compensi sotto qualsiasi forma, omaggi e altre utilità, anche sotto forma di soggiorni, collegate ad iniziative di aggiornamento, da società farmaceutiche, informatori farmaceutici, farmacie o da chiunque produca, venda o promuova farmaci e dispositivi medici od ausili di qualsiasi tipo prescrivibili agli utenti dagli Istituti o da questi ultimi utilizzabili nell'ambito della propria attività. I rapporti con i predetti soggetti possono intercorrere soltanto secondo le procedure aziendali all'uopo definite.

Il personale medico e sanitario che opera per IFO è tenuto a prescrivere i farmaci secondo le migliori scelte di terapia farmacologica (basate su evidenze scientifiche, sicurezza di uso e sostenibilità economica) per la cura delle persone nelle strutture IFO (in ricovero e nei percorsi di continuità assistenziale) sulla base dei prontuari del farmaco regionali e nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle procedure operative stabilite a livello aziendale. Parimenti, il personale Medico e Sanitario prescrive dispositivi ed ausili secondo le procedure stabilite a livello aziendale e sulla base degli elenchi messi a disposizione dagli Istituti.

E' fatto divieto al personale di promuovere presso gli utenti l'acquisto o comunque l'acquisizione di ausili o dispositivi da società esterne al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali. E' fatto altresì divieto di ricevere direttamente dagli utenti somme di denaro a qualsiasi titolo se non attraverso gli uffici appositamente dedicati.

Art. 18

Ricerca e sperimentazioni

Gli studi clinici su medicinali o dispositivi medici sono svolti, oltre che nel rispetto della normativa generale, secondo i vigenti regolamenti e procedure aziendali, osservando le buone pratiche previste dalla comunità scientifica e garantendo l'assenza di pregiudizi per l'attività assistenziale.

Nelle sperimentazioni cliniche e negli studi, che secondo la legge o altra fonte normativa devono essere sottoposti al parere del competente Comitato etico, oltre al parere positivo del medesimo Comitato è richiesta l'approvazione formale con delibera del Direttore Generale. L'avvio della sperimentazione clinica o dello studio, in assenza del predetto nulla osta, è fonte di responsabilità disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile dello sperimentatore.

Il personale coinvolto conduce l'attività di ricerca e di sperimentazione libero da condizionamenti e pressioni di ogni genere, assicurando la massima tutela dei diritti e della dignità delle persone. Lo svolgimento di tale attività avviene altresì nel rispetto dei seguenti requisiti:

- completa informativa al paziente in merito alla sperimentazione e/o studio e conseguente acquisizione del consenso informato, ove necessario;
- conformità ai principi della normativa in materia di protezione dei dati personali;



- appropriatezza, veridicità e affidabilità nella progettazione e nella conduzione dello studio (es. raccolta di dati veritieri e loro corretta conservazione nei registri, corretta comunicazione di eventuali eventi avversi, adeguata e veritiera rendicontazione di contributi o finanziamenti ricevuti, pubblicazione dei dati in modo accurato senza alterazione dei risultati);
- rispondenza ai principi etici e agli standard professionali in tutte le fasi della ricerca scientifica;
- integrità, indipendenza e trasparenza del ricercatore.

Il personale coinvolto nell'attività di ricerca/sperimentazione informa l'Azienda di potenziali conflitti di interessi o di eventuali attività o iniziative finalizzate a condizionare la sperimentazione stessa. Assicura la corretta attribuzione e la trasparenza dei finanziamenti ottenuti e della ripartizione degli oneri delle sperimentazioni, come definito dai regolamenti aziendali in materia.

I destinatari del presente Codice che detengono brevetti e altre forme di proprietà intellettuale devono prestare particolare attenzione ai potenziali conflitti di interessi che potrebbero derivare rispetto alle attività aziendali svolte e dichiararli all'Azienda per una loro valutazione.

Il personale specificamente autorizzato dall'Istituto non può ricevere direttamente alcun compenso o altre utilità da parte dei soggetti promotori in relazione alla conduzione degli studi.

Art. 19

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

I Dirigenti responsabili di ciascuna struttura, nonché i titolari di incarichi di funzione garantiscono la conoscenza del codice di comportamento e vigilano sull'osservanza dello stesso da parte del personale di afferenza.

Le attività svolte dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari in relazione all'applicazione del presente Codice si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dall'Azienda. In particolare, l'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari:

- a) fornisce, ove richiesto e compatibile, supporto al Direttore/ Dirigente Responsabile della Struttura presso cui presta servizio il dipendente, ovvero della Struttura di appartenenza del dipendente, collaborando con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per quanto attiene alla valutazione delle evidenze comportamentali di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza;
- b) in ossequio alle disposizioni ANAC, relaziona al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sull'attività disciplinare svolta, durante l'anno solare. Trasmette pertanto i dati ad essa relativi ed in particolare la tipologia delle infrazioni perseguite, le sanzioni comminate, nonché i procedimenti sospesi o riattivati, ai sensi dell'art. 55-ter del D. L.gs.165/2001 e successive modifiche;
- c) oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, provvede all'aggiornamento del presente Codice in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con la collaborazione dei servizi competenti, cura la diffusione in ambito aziendale del presente Codice, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e nella rete intranet aziendale, nonché la comunicazione dei risultati del monitoraggio all'Autorità nazionale anticorruzione secondo le disposizioni vigenti.



Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del Codice di Comportamento, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari può chiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

Al fine di consentire un adeguato monitoraggio, di cui al precedente punto b), i responsabili delle singole strutture redigono apposita relazione annuale da consegnare all'UPD, nella quale viene dato atto dei procedimenti disciplinari attivati e delle sanzioni eventualmente irrogate, nonché delle segnalazioni relative a condotte illecite e/o fatti o illegalità nel rispetto della riservatezza.

Ai responsabili delle singole strutture e all'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) sono affidati i compiti di consulenza e assistenza sulla corretta interpretazione e attuazione delle norme del Codice.

La UOC Risorse Umane, l'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per quanto di rispettiva competenza e relativamente alle eventuali violazioni del codice di comportamento, forniscono, ove richiesto, i dati e il proprio supporto, se e in quanto utili ai fini della valutazione della performance e del riconoscimento della retribuzione accessoria.

Al personale dell'Istituto sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice di Comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti sulla base delle indicazioni regionali in materia e di quanto indicato al successivo articolo 22.

L'attuazione delle disposizioni, di cui al presente articolo, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico degli Istituti.

Art. 20

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile e dirigenziale, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Istituto. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge, dal DPR 16 aprile 2013, n. 62, dai vigenti CCNL, dai vigenti regolamenti aziendali.

Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso nei casi previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Restano fermi, anche, gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 (risarcimento per fatto illecito) del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,

licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, così come prevista dalla procedura operativa interna rinvenibile sul sito web aziendale, l'identità del whistleblower non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata soltanto previo consenso del whistleblower.

La denuncia, nel caso in cui la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Le sanzioni disciplinari, per i dipendenti del servizio sanitario nazionale, previste dalla legge o dai contratti collettivi, ad eccezione della sanzione del rimprovero verbale, laddove prevista, possono essere applicate solo previo apposito procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-bis del D. L.gs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e nel rispetto delle competenze, individuate e attribuite dalla legge e dall'Azienda, in relazione al potere organizzativo demandato.

Qualora ricorra una violazione alle disposizioni del presente regolamento, ovvero a quello generale per i pubblici dipendenti, le sanzioni saranno individuate, comminate ed applicate secondo gradualità, in ragione della gravità della condotta tenuta.

La violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento aziendale, di integrazione e specificazione del "Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici" emanato con il D. P. R. 16 aprile 2013, n. 62, anche quando non sia direttamente riconducibile a fattispecie disciplinari, integra "comportamento contrario ai doveri d'ufficio", disciplinarmente rilevante e punibile, ovvero, nei casi di gravità o reiterazione, sostanzia la causa di risoluzione o decadenza ex art. 2, comma 3, del suddetto D.P.R. 62/2103. In ogni caso le sanzioni dovranno essere individuate sulla base dei principi di responsabilità, proporzionalità, equità e parità di trattamento, tra quelle previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Per i casi in cui le violazioni delle disposizioni del Codice non siano direttamente riconducibili a fattispecie disciplinari, è opportuno che l'UDP individui le sanzioni sulla base dei principi di responsabilità, proporzionalità, equità e parità di trattamento.

Al fine di assicurare il rispetto del Codice, al momento della stipula del contratto, ciascun dipendente dovrà dare atto di conoscerne il contenuto, le sue prescrizioni e le conseguenti responsabilità, anche disciplinari, in caso di violazione. Nello stesso contratto sarà esplicitato che le norme del Codice costituiscono altresì precise obbligazioni contrattuali e che, nei casi di violazione delle stesse, l'Istituto agisce nei confronti del trasgressore, ricorrendo agli strumenti e alle tutele previste dall'ordinamento giuridico, quali, a mero titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, anche di immagine, derivato all'amministrazione dalla condotta lesiva.

Le previsioni del Codice non escludono quelle previste dai codici dei singoli ordini/collegi/federazioni di appartenenza dei dipendenti pubblici e degli altri destinatari del Codice medesimo.

Dell'accertamento delle responsabilità disciplinari conseguenti alla violazione del Codice si tiene conto nell'ambito delle valutazioni sulle prestazioni dei dipendenti anche ai fini delle progressioni economiche e della retribuzione incentivante e di risultato sulla base dei rispettivi atti aziendali in materia.

Nel caso di violazioni poste in essere da titolari di incarichi e contratti di cui all'art. 2, gli Istituti possono disporre la risoluzione del contratto o la decadenza dal rapporto secondo quanto previsto nei rispettivi atti.

Art. 21

Formazione specifica

Nell'ambito della strategia complessiva in materia di integrità, l'Istituto promuove la formazione costante dei destinatari del codice sui contenuti.

In particolare, è previsto per tutti i dipendenti pubblici, a prescindere dalle tipologie contrattuali (ad esempio, a tempo determinato o indeterminato) una formazione iniziale sulle regole di condotta definite nel codice di comportamento nazionale e nel presente Codice, anche attraverso la discussione di casi concreti.

Alla formazione iniziale segue una formazione specifica finalizzata a fornire gli strumenti decisionali per affrontare i casi critici e i problemi etici che i dipendenti incontrano in specifici contesti e per riconoscere e gestire i conflitti di interesse.

Nella definizione dei percorsi formativi sono previste sezioni di approfondimento sul contenuto dei codici disciplinari.

Art. 22

Disposizioni finali

Al presente Codice dovrà essere data la più ampia diffusione secondo quanto previsto nella delibera di adozione del medesimo.



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE FORNITURE DI SERVIZI

Sommario

Art. 1 – Oggetto	
Art. 2 – Contratto.....	
Art. 3 – Decorrenza e durata del servizio	
Art. 4 – Cauzioni.....	
Art. 5 – Subappalto.....	
Art. 6 – Rinnovo.....	
Art. 7 – Proroga e proroga tecnica	
Art. 8 – Revisione prezzi	
Art. 9 – Estensione Opzione	
Art. 10 – Estensione – Variante in aumento o diminuzione della prestazione	
Art. 11 – Esecuzione del contratto	
Art. 12 – Adempimenti contrattuali	
Art. 13 – Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto.....	
Art. 14 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa.....	
Art. 15 – Accettazione servizi	
Art. 16 – Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore.....	
Art. 17 – Sicurezza sul lavoro e Responsabile del servizio.....	
Art. 18 – Accesso ai locali	
Art. 19 – Doveri di Riservatezza.....	
Art. 20 – Trasparenza... ..	
Art. 21 – Modalità pagamento del corrispettivo.....	
Art. 22 – Penali	
Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti	
Art. 24 – Risoluzione del contratto.....	
Art. 25 – Recesso unilaterale.....	
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse	
Art. 27 – Tutela dati Privacy	
Art. 28 – Riserve dell’appaltatore.....	

Art. 29 – Osservanza D. Lgs. n. 231/2001.....

Art. 30 – Luogo di esecuzione e Foro competente.....

Art. 31 – Comunicazioni.....

Art. 32 – Clausola finale.....

Art. 1 – Oggetto

Le presenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile si applicano a tutti i contratti affidati dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Regina Elena e Istituto San Gallicano di Roma, aventi ad oggetto la fornitura di servizi, così come definiti dalla vigente normativa, si considerano conosciute ed accettate dal fornitore e si applicano di diritto, salvo diverse disposizioni previste espressamente nei documenti contrattuali, capitolato speciale o capitolato d'oneri.

Art. 2 – Contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

I contratti devono essere stipulati, a pena di nullità, nelle seguenti modalità:

- a) atto pubblico notarile informatico;
- b) in forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante dell'IFO, con modalità elettronica;
- c) mediante scrittura privata, con modalità elettronica;
- d) mediante sottoscrizione dell'apposito modello (contratto o ordine di fornitura) generato automaticamente dalla piattaforma elettronica MEPA/STELLA all'esito della procedura di affidamento telematica.

Nel caso di affidamenti relativi a servizi di importo inferiore ad € 20.000 il contratto potrà essere concluso anche mediante scambio di corrispondenza commerciale, con modalità elettronica.

In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, co.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti all'eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'IFO.

I contratti sottoscritti mediante scrittura privata sono soggetti all'imposta di bollo.

Secondo la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2013, n. 96/E, il documento di accettazione dell'offerta presentata nel sistema del MEPA da un fornitore abilitato contiene tutti i dati essenziali del contratto, e pertanto deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972. o per la registrazione. (Risoluzione del 28/06/1988 n. 451384 - Min. Finanze)

Art. 3 – Decorrenza e durata del servizio

Il contratto decorre dalla data di stipulazione del medesimo o dalla diversa data indicata nei documenti negoziali.

Il servizio è da considerarsi evaso a seguito di ricezione, da parte della UOC Acquisizione Beni e Servizi, del certificato conclusivo di regolare esecuzione redatto dal Direttore dell'Esecuzione/Responsabile del Progetto.

Art. 4 – Cauzioni

Il fornitore deve costituire una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del d.lgs.50/2016. La mancata costituzione determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria procedendo altresì all'aggiudicazione al secondo in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione a tutela di IFO nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La garanzia definitiva è mantenuta nell'ammontare, come sopra stabilito, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora IFO effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione di IFO, sorge per questi la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti di cui all'art. 1382 del codice civile.

La cauzione definitiva è da intendersi svincolata dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.

La garanzia definitiva dovrà prevedere un periodo di validità di almeno di 120 giorni oltre la scadenza del contratto.

Sono ammesse le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.

Ad ogni modo, nei casi previsti dall'art. 103, comma 11, D. Lgs. 50/2016, e per importi inferiori a € 20.000,00 Iva esclusa, gli Istituti si riservano la facoltà di esonerare il fornitore dal prestare garanzia definitiva a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 5 – Subappalto

In materia di Subappalto trova integrale applicazione l'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche.

L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio della prestazione.

Contestualmente al deposito del contratto deve essere trasmessa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e l'ulteriore documentazione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti da loro effettuati a favore dei subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'affidatario deve praticare nei confronti del subappaltatore, per le prestazioni in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 codice civile. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, società o consorzio.

L'esecuzione del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Parimenti ai fini del subappalto non è considerato tale l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

Art. 6 – Rinnovo

E' vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.

Per i contratti di pubblici relativi a servizi che contemplano espressamente la clausola del rinnovo, intesa come facoltà unilaterale di IFO a differire per un periodo già determinato la scadenza del contratto iniziale, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- previsione del rinnovo, del suo importo e delle ragioni che sottostanno alla decisione del rinnovo nell'originario bando di gara o lettera d'invito;
- non superare la durata del contratto iniziale e, comunque, il rinnovo non deve superare il massimo di 3 anni.

Art. 7 – Proroga e proroga tecnica

E' vietata la proroga tacita dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.

Per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa IFO può chiederne la prosecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016.

La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di IFO.

La proroga contrattuale viene richiesta da IFO alle stesse condizioni in essere.

Art. 8 – Revisione dei prezzi

Il corrispettivo del contratto, la cui aggiudicazione sia stata individuata su valori assoluti, è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa che possono essere sottoposti, a partire dal secondo anno, ad una revisione dei prezzi secondo quanto espressamente prescritto negli atti di gara, salvo quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a, del d.lgs. 50/2016.

Art. 9 – Estensione Opzione

Nel caso in cui la documentazione di gara preveda l'eventualità dell'estensione del contratto includendo l'opzione di aumento, l'appaltatore è obbligato ad eseguire l'ulteriore prestazione richiesta da IFO.

Art. 10 – Estensione – Variante in aumento o diminuzione della prestazione

IFO, nei casi tassativamente previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere una variazione, in aumento o diminuzione, della prestazione che la controparte è tenuta ad accettare, previa sottoscrizione di specifico atto di "sottomissione", alle medesime originarie condizioni purché contenuta entro il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale e tale da non modificare la prestazione inizialmente prevista nel contratto.

In tal caso è l'appaltatore è obbligato ad eseguire l'ulteriore prestazione, anche se nulla era stato previsto al riguardo negli atti di gara, purché a fondamento della decisione di estendere il servizio risieda una causa sopravvenuta ed oggettivamente imprevedibile, rientrante fra quelle tassativamente individuate dal legislatore.

Nel caso la variazione, in più o in meno, della prestazione richiesta superi il limite del 20% (venti per cento) IFO procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale previa acquisizione del consenso della controparte.

La variante di cui al presente articolo non è assoggettata alla regola della onnicomprensività del valore stimato del contratto ex art. 35 D. Lgs. 50/2016, come invece per l'opzione.

Sono inoltre ammesse, oltre alle ipotesi di cui sopra, nell'esclusivo interesse di IFO, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto,

Pag. 4 a 17

a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il dieci per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Le modifiche effettuate dall'appaltatore non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi non opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 11 – Esecuzione del contratto

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della prestazione del servizio oggetto del contratto.

La prestazione a carico del fornitore avviene a seguito di invio di regolare ordinativo di fornitura del servizio (ordine) emesso da IFO e nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate.

Il fornitore è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora il fornitore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione in contraddittorio con il fornitore.

Qualora per l'estensione delle aree o dei locali l'inizio dell'attività debba avvenire in tempi e luoghi diversi, il direttore dell'esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui il fornitore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale, a pena di decadenza.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'offerta. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'IFO assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne IFO da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da IFO e da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici di IFO nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire ad IFO, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Ai sensi dell'art. 221 del d.lgs. 152/2006 il fornitore è, inoltre, tenuto allo smaltimento degli imballaggi, se utilizzati, per l'esecuzione del servizio a propria cura e spese. Qualora il fornitore non dovesse adempiere, è diritto di IFO provvedervi rivalendosi sulle somme dovute al fornitore o sul deposito cauzionale. È fatto salvo il diritto ad agire per il maggior danno.

Art. 12 – Adempimenti contrattuali

Il fornitore deve eseguire il servizio a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, nei luoghi, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto/capitolato speciale.

Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di esecuzione i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati da IFO. In tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata entro 1 (un) giorno dal suo verificarsi e, a pena la decadenza, confermata formalmente con PEC entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi.

In caso di rifiuto del servizio non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, IFO avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'affidamento presso altre imprese con addebito, al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni subiti da IFO stessi.

Le prestazioni dovranno avvenire nell'orario e presso locali indicati nell'ordine.

L'eventuale programma di esecuzione dei servizi, dovrà essere concordato con le competenti strutture di IFO.

In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura di IFO, il fornitore dovrà provvedere all'esecuzione della prestazione entro le tempistiche comunicate da IFO.

A seconda della complessità dell'oggetto del servizio, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro congruo termine, del giorno in cui lo stesso verrà effettuato.

IFO ha la facoltà, da esercitarsi entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna dell'ordine, e comunque prima della sua esecuzione, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo.

In caso di mancata esecuzione o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell'ordine, IFO potrà applicare una penale a carico del fornitore.

Trattandosi di servizio inerente all'attività ospedaliera, le prestazioni non dovranno essere sospese dall'Impresa neanche in caso di controversie inconciliabili tra le parti, le quali verranno risolte secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi. La sospensione arbitraria del servizio da parte dell'Impresa comporterà, oltre alle sanzioni previste dalle presenti condizioni generali di contratto, l'addebito alla stessa delle spese sostenute dagli IFO per assicurare le prestazioni occorrenti tramite altra impresa specializzata, oltre alla valutazione dei danni derivanti dall'inadempienza riscontrata.

Art. 13 – Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, la regolare esecuzione dei contratti di prestazione di servizi è verificata dal Direttore dell'esecuzione del contratto anche coadiuvato dal personale interno responsabile degli spazi ove il servizio deve essere reso. Il Direttore dell'esecuzione provvede alla verifica del servizio ed alla rispondenza dello stesso alle specifiche del capitolato di gara.

Il Fornitore si obbliga a consentire a IFO, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016, le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate dalla Azienda Sanitaria contraente, anche a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni

In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte di IFO. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento.

Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Art. 14 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture di IFO, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose di IFO o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando IFO da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali.

L'impresa aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Azienda Sanitaria resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa, avvalendosi della cauzione definitiva.

Art. 15 – Accettazione servizi

L'accettazione del servizio sarà costituita dall'attestazione di regolare esecuzione del servizio medesimo, e comunque secondo le modalità fissate dai singoli contratti.

Art. 16 – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

1. Nei confronti dell'IFO:

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall'articolo 1176 c.c. L'attività dell'Appaltatore non dovrà provocare alterazioni

nell'organizzazione e nell'attività dell'IFO, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare.

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo - a personale o cose del Committente o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

Il fornitore, con la sottoscrizione del Contratto, assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, che IFO è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore manleva l'IFO da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, IFO ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni di cui sopra senza eccezione.

L'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. Nei confronti del personale dipendente:

L'Appaltatore deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.

L'Appaltatore regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e, in particolare, il Codice di Condotta I.F.O., approvato con Deliberazione n. 786 del 20/08/2019, consultabile sul sito internet www.ifo.it.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e delle disposizioni contenute nel Codice di condotta I.F.O. darà la facoltà agli Istituti di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'Appaltatore la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

IFO, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa aggiudicataria il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17 – Sicurezza sul lavoro e Responsabile del servizio

L'Appaltatore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività di manutenzione svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.

Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività da svolgere nell'ambito del appalto.

L'Appaltatore dovrà, altresì, fornire a IFO l'elenco di tutto il personale che sarà impiegato nelle attività oggetto dell'appalto, indicando le rispettive qualifiche e mansioni ed aggiornandolo prontamente in caso di modifiche e sostituzioni.

Il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto dovrà indossare divise da lavoro decorose e uniformi tra loro, ed esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (Società aggiudicataria) ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008. Dovrà, inoltre, registrare la presenza presso la sede ove il servizio viene reso. Il personale dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza in relazione alla specifica tipologia del servizio reso (scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, caschi protettivi, carrelli per il trasporto carichi ecc.).

Per operazioni particolarmente complesse l'Aggiudicataria dovrà, effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'IFO appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti. L'Aggiudicataria dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali. L'IFO ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'Aggiudicataria non osservi le norme di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà individuare un Responsabile del Servizio, che sarà ritenuto referente della commessa e con il quale si interfacerà il Direttore dell'esecuzione del contratto per la gestione del servizio nel suo complesso. L'Appaltatore dovrà comunicare nominativo e recapito telefonico del Responsabile del Servizio, il quale dovrà essere sempre reperibile durante l'orario di servizio e, per eventuali emergenze, anche oltre tale orario. L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, indicare un vice responsabile che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento.

Art. 18 – Accesso ai locali

L'accesso dell'Appaltatore e di suo personale ai locali dell'IFO potrà essere consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale. Il personale dell'Appaltatore, anche in quest'ipotesi, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente dall'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore indicherà, occorrendo, un suo preposto al proprio personale e referente nei confronti di IFO.

L'Appaltatore dovrà munire tutto il personale, che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del contratto di Tessera di riconoscimento conformemente a quanto disposto dagli art. 18, comma 1 lett. u) e 26, comma 8 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione.

Art. 19 – Dovere di Riservatezza

L'Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell'appaltatore da parte dell'IFO o comunque da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.

L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto al Committente di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 20 – Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto.

Dichiara altresì di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso.

Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero quanto riportato nei precedenti commi il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 21 – Modalità pagamento del corrispettivo

Il pagamento del servizio prestato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'IFO, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle prestazioni effettuate con quelle effettivamente ordinate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali, nonché previa verifica della regolarità contributiva mediante DURC.

L'emissione di ogni fattura dovrà essere successiva alla esecuzione della prestazione attestata dal certificato periodico di regolare esecuzione ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine, il CIG, gli estremi

della delibera di affidamento e il periodo a cui si riferisce la fattura medesima, in ossequio a quanto previsto dall'All. A del D.M. 55/2013 in combinato disposto con l'art. 25, comma 2, D.L. n. 89/2014, oltre che la descrizione accurata della prestazione.

In mancanza di tali adempimenti la fattura non verrà liquidata.

I pagamenti saranno effettuati a norma di legge, tramite mandato del Tesoriere dell'IFO o, qualora previsto nel contratto, ai sensi dell'accordo pagamenti Regione Lazio di cui al DCA n. 308 del 3 luglio 2015.

IFO può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.), ivi compreso l'omesso smaltimento degli imballaggi. Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, emesse dai fornitori con sede in Italia nei confronti di IFO potranno essere gestite esclusivamente nel "Formato Fatture Elettronico XML" attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, riportando il Codice Univoco Ufficio UFWFGB, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 e i successivi decreti attuativi.

Art. 22 – Penali

Fatto salvo quanto eventualmente previsto nel contratto, l'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione delle seguenti penalità fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale (misura della penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale) ex art. 113-bis del d.lgs. 50/2016 in caso di:

- a. esecuzione non conforme per quantità e/o qualità del servizio
- b. ritardo nell'esecuzione del servizio
- c. ritardo nella prestazione di servizi richiesti in ripristino di quelli resi in maniera difforme da quanto previsto nel contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, verranno contestati al fornitore; il fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni a IFO nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di IFO ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali previste.

Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto e/o nella diffida ad adempiere, IFO, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, incamerando il deposito cauzionale e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti a IFO dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 c.c). Le penali per inadempienza del fornitore, che saranno comunicate per iscritto, decorrono dal momento della avvenuta inadempienza.

IFO potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

E' fatto assoluto divieto al fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, IFO, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti di IFO contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13 del d.lgs. 50/2016.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per IFO contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 24 – Risoluzione del contratto

IFO, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante posta elettronica certificata (PEC), un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto ex art. 1454 codice civile.

IFO, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a. in caso di frode nel servizio;
- b. in caso di gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- c. in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d. nel caso in cui l'esecuzione non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo previsto dal contratto;
- e. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore;
- f. in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica con conseguente escussione della cauzione definitiva o, in alternativa, l'applicazione di una penale pari al 10 per cento dell'importo netto contrattuale (in ossequio a quanto previsto nelle linee guida n. 4 Anac);
- g. in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- h. in caso di cessione d'Azienda, trasformazione, fusione e scissione dei soggetti esecutori del contratto, di subappalto in assenza delle comunicazioni e/o autorizzazioni previste dal D. L.gs. 50/2016 e s.m.i.;
- i. in caso di morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
- l. in caso di violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;

m. in caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione;

n. nel caso di ingiustificata sospensione del servizio o di cessione di tutto o parte del contratto o nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

o. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, nonché in caso di violazione di ulteriori obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto decreto.

p. in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013;

q. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;

r. in caso di accertata violazione delle disposizioni antimafia di cui al d.lgs. 159/2011;

Con la risoluzione del contratto sorge in capo ad IFO il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da IFO rispetto a quelle previste dal contratto risolto oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Il Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluna delle ipotesi delittuose previste all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, che comportano l'esclusione di un operatore economico da procedure di appalto o concessione ovvero qualora i reati contestati tutelino beni giuridici oggetto del contratto d'appalto.

Il presente contratto si intende risolto di diritto qualora dovesse essere accertata la carenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 in capo all'affidatario, nonché nell'ipotesi di accertata esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 del d.lgs 50/2016.

Art. 25 – Recesso unilaterale

IFO ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del fornitore contraente, anche se non gravi;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante al contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti interruzione di pubblico servizio né danno alcuno all'IFO.

In caso di recesso dell'IFO, al fornitore contraente ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato ai sensi del comma 2 dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

IFO si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante PEC almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per servizi analoghi a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip.

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore s'impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall'applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti.

Il fornitore contraente è tenuto a comunicare a IFO, entro e non oltre 10 giorni dalla stipula del contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del fornitore contraente dedicato/i.

Il fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato

Art. 27 – Tutela dati Privacy

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. IFO, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in relazione al presente affidamento, informa che tali dati verranno utilizzati in conformità alle norme vigenti e trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE e dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero,

Pag. 14 a 17

esonendosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Contratto.

Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Fermo quanto previsto nei commi che precedono, l'Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse alla esecuzione del presente appalto.

Art. 28 - Riserve dell'appaltatore

L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di trasmettere, a pena di decadenza, apposita comunicazione all'indirizzo pec abs@cert.ifo, nel termine di 10 giorni dall'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

Le richieste devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le richieste devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

Qualora l'esplicazione delle ragioni e la quantificazione non siano possibili al momento della trasmissione della richiesta di cui al comma precedente, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma, inviando le domande di indennità con indicazione specifica dell'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda all'indirizzo pec abs@cert.ifo.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Quando l'ammontare delle domande raggiunge il 15% dell'importo complessivo del contratto, può essere attivato su istanza dell'Appaltatore e previa valutazione di ammissibilità, tempestività e fondatezza delle richieste da parte del Committente, il procedimento di accordo bonario per la definizione delle richieste sino a quel momento trasmesse. Si applica l'art. 205 del d.lgs. 50/2016 nei limiti di quanto disposto dall'art. 206 d.lgs. 50/2016.

Sono escluse dal campo di operatività delle riserve le pretese dell'appaltatore estranee rispetto all'oggetto dell'appalto ovvero quelle connesse all'alea normale del contratto.

Il mancato rispetto della procedura indicata al presente articolo, comporta la decadenza dell'appaltatore dal diritto di far valere, sia in sede amministrativa sia contenziosa, le pretese che ad essi afferiscono.

Art. 29 – Osservanza D. Lgs. n. 231/2001.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della disciplina introdotta con il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di "Responsabilità Amministrativa degli Enti", e si impegna quindi, nei confronti della Stazione Appaltante, al pieno rispetto, per quanto di propria spettanza, delle regole e delle procedure ivi previste e/o (implicitamente o esplicitamente) richiamate, per tempo vigenti. In caso di violazione di tale previsione, resta inteso tra le parti che gli I.F.O. potranno ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

Art. 30 – Luogo di esecuzione e Foro competente

Il luogo di esecuzione del servizio è quello indicato negli atti di gara. Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

In caso di mancata trasmissione del dato relativo al domicilio, per eventuali comunicazioni/notifiche si farà riferimento all'indirizzo pec, presente sul sito www.inipecc.gov.it, associato alla Società Fornitrice sulla base del C.F./P.I.

Fermo quanto previsto all'art. 28, in ordine alle riserve dell'appaltatore, le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore ed il Committente, saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Roma, ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

Art. 31 – Comunicazioni

Le comunicazioni tra la Ditta aggiudicataria e i IFO potranno avvenire esclusivamente utilizzando mezzi telematici.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, indicata dalle parti nel contratto ovvero rinvenibile all'interno del sito www.inipecc.gov.it.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, indicata dalle parti nel contratto.

Art. 32 – Clausola finale

In caso di contrasto fra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, nel Capitolato Speciale o Lettera Invito prevale quanto disposto in questi ultimi due documenti.

Qualora il presente documento venisse tradotto anche in lingua diversa, in caso di discordanza o di incongruenza tra il testo italiano e la traduzione, prevarrà il testo italiano.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

L'impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto per le forniture di servizi, di averne compreso la portata e gli effetti e, quindi, di accettarle totalmente, senza alcuna esclusione.

Data _____

PER ACCETTAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dichiara, inoltre, di approvare, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni:

Art. 6 – Rinnovo

Pag. **16** a **17**

- Art. 7 – Proroga e proroga tecnica
- Art. 8 – Revisione dei prezzi
- Art. 9 – Estensione – Opzione
- Art. 11 – Esecuzione del contratto
- Art. 13 – Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
- Art. 13 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art. 21 – Modalità pagamento del corrispettivo
- Art. 22 – Penali
- Art. 24 – Risoluzione del contratto
- Art. 25 – Recesso unilaterale
- Art. 28 – Riserve dell’appaltatore
- Art. 29 – Osservanza D. Lgs. n. 231/2001
- Art. 30- Luogo di esecuzione e foro competente
- Art. 31 - Comunicazioni
- Art. 32 – Clausola finale

PER ACCETTAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Le predette clausole si intendono approvate in forma specifica anche nell’ipotesi di unica sottoscrizione digitale del presente documento.